

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1333/89

dell'on. Llewellyn Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 gennaio 1990)

(91/C 90/01)

Oggetto: Riciclaggio della carta di rifiuto

La Commissione ha esaminato l'opportunità di presentare una proposta volta a rendere obbligatorio per l'industria dell'informazione su carta stampata comprendere nella sua produzione l'uso di carta riciclata e, in caso affermativo, quale percentuale del prodotto verrebbe rappresentata da materiale riciclato e qual è la data che ci si prefigge per far entrare in vigore questa regolamentazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1990)

La Commissione non ha ancora esaminato la possibilità di proporre l'uso obbligatorio di carta riciclata per i giornali.

La raccomandazione del Consiglio del 3 dicembre 1981 concernente il riutilizzo della carta straccia e l'impiego di carta riciclata ⁽¹⁾ prescrive inter alia l'uso di carta e cartone riciclati contenenti, ove possibile, una percentuale elevata di carta straccia mista.

⁽¹⁾ GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 56.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 161/90

dell'on. Joachim Dalsass (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 febbraio 1990)

(91/C 90/02)

Oggetto: La domanda di adesione della Repubblica democratica tedesca deve essere presa in considerazione prima di quella dell'Austria?

Secondo resoconti stampa il presidente della Commissione CEE, sig. Jacques Delors, e il vicepresidente, sig. Martin Bangemann, avrebbero dichiarato che una domanda di adesione della Repubblica democratica tedesca alla Comunità europea sarebbe accolta con favore in qualsiasi momento. Inoltre, essi avrebbero tuttavia puntualizzato che la Repubblica democratica tedesca potrebbe aderire alla CEE in via eccezionale anche prima del completamento del mercato interno, il che non è invece possibile per altri paesi come l'Austria.

Per quanto il processo di democratizzazione avviato negli Stati del blocco orientale sia salutato da tutti con favore, la seconda parte della dichiarazione di cui sopra, qualora dovesse corrispondere al vero, ha provocato molto stupore e indignazione in quanto darebbe origine a una clamorosa discriminazione nell'esame delle varie domande di adesione. Fatta tale premessa, il sottoscritto desidererebbe sapere dalla Commissione:

1. È la Commissione veramente del parere che la Repubblica democratica tedesca debba venire accolta in via prioritaria come nuovo membro della Comunità?
2. Non riconosce la Commissione in ciò una palese discriminazione nei confronti di un paese dell'Europa centrale realmente democratico come l'Austria che ha già presentato una candidatura l'anno scorso?

3. Non conviene essa che le domande di adesione, qualora i candidati abbiano i requisiti necessari, debbano essere esaminate sulla base della data in cui sono state presentate?
4. Visto che, nel caso dell'Austria, sono state immediatamente espresse talune perplessità dovute allo stato di neutralità del paese in quanto la sua entrata nella CEE renderebbe più difficile l'attuazione della politica di sicurezza della Comunità europea, ritiene la Commissione che con l'adesione della Repubblica democratica tedesca la sicurezza della CEE possa venire maggiormente garantita oppure ha essa rinunciato in tutto o in parte al conseguimento di tale obiettivo alla luce degli sviluppi negli stati del blocco dell'Est?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**
(5 settembre 1990)

I due casi non sono comparabili. L'Austria è un paese terzo mentre la Repubblica democratica tedesca ha sempre fruito, nella Comunità, di una posizione speciale in virtù di talune norme del trattato.

Gli scambi fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca costituiscono da sempre il commercio interno tedesco e fanno quindi parte del mercato interno della Comunità.

Ben presto la Repubblica democratica tedesca si avvarrà dell'articolo 23 della legge fondamentale. L'imminente riunificazione della Germania non ha pregiudicato l'integrazione europea né i lavori per un'unione politica, al contrario ha dato loro nuovi impulsi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 287/90
dell'on. Gianfranco Amendola (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(19 febbraio 1990)
(91/C 90/03)

Oggetto: Reclutamento degli/le stagiaires

Considerato che la Commissione assume frequentemente giovani europei per brevi periodi di tirocinio, può far sapere la Commissione:

1. Come avviene il reclutamento per questi posti di lavoro?
2. Quali criteri vengono adottati per l'assunzione?
3. Come garantisce l'informazione sulle richieste di assunzione nei vari Stati membri?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(30 maggio 1990)

1 e 2. I tirocini sono disciplinati da disposizioni stabilite dalla Commissione nel 1976.

Criteri di ammissione

Secondo tali disposizioni per essere ammessi alla procedura di selezione i candidati devono soddisfare le seguenti condizioni oggettive:

- a) essere in possesso di un diploma riconosciuto di livello universitario, laurea o titolo equipollente, attestante il completamento di un ciclo di studi, oppure
- b) aver seguito con profitto studi universitari per almeno 8 semestri,
- c) non aver superato l'età di 30 anni,
- d) possedere una profonda conoscenza di una lingua e soddisfacente conoscenza di una seconda lingua delle Comunità europee.

Criteri di preselezione

La selezione dei candidati aventi le qualifiche richieste è effettuata su titoli e rispettando una certa ripartizione geografica. Le priorità sono stabilite tenendo conto:

- dei risultati ottenuti dai candidati negli studi,
- degli studi svolti o iniziati nel campo dell'integrazione europea o eventualmente degli studi sul diritto comunitario.

Assunzioni

La lista dei candidati così preselezionati viene comunicata all'insieme dei servizi della Commissione perché possano scegliere quelli da proporre per l'assunzione. Il numero delle assunzioni dipende dalle disponibilità di bilancio.

3. La possibilità di tirocini presso la Commissione è nota negli ambienti universitari degli Stati membri e anche in numerosi paesi terzi, come dimostrano le 5 000-6 000 candidature che pervengono ogni anno alla Commissione e che questa non può accettare che nella misura del 10%, dati i vincoli di bilancio e le sue possibilità di accoglienza.

L'informazione relativa ai tirocini è ugualmente assicurata attraverso gli uffici della Commissione distribuiti nella Comunità. Questa informazione è inoltre diffusa in occasione di contatti con le università, nonché di visite di membri della Commissione o di conferenze tenute da alti funzionari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 302/90**dell'on. William Newton Dunn (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(21 febbraio 1990)**(91/C 90/04)**Oggetto:* Sicurezza stradale

L'impiego della segnaletica stradale che annuncia la presenza di auto di controllo della polizia senza contrassegno si è dimostrata efficace per ridurre gli incidenti stradali.

È disposta la Commissione a raccomandarla quale misura di sicurezza stradale in tutti gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(9 novembre 1990)

La Commissione sta partecipando ai lavori di aggiornamento della convenzione di Vienna sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, del 1968, in corso a Ginevra sotto la direzione della commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa.

In tale contesto la Commissione, in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo sul 1986 — Anno della sicurezza stradale ⁽¹⁾, ha recentemente iniziato ad esaminare le differenze nella segnaletica stradale all'interno della Comunità, preparando la strada all'elaborazione di una posizione comune relativa alla normativa delle Nazioni Unite.

I segnali a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non possono essere considerati come facenti parte della segnaletica stradale in senso stretto, ma potrebbero risultare opportuni, in una particolare situazione nazionale o locale, nel quadro di misure preventive in materia di sicurezza stradale.

Pertanto la Commissione non intende intervenire in merito alla questione sollevata dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 313/90**dell'on. Juan Bandrés Molet (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(21 febbraio 1990)**(91/C 90/05)*

Oggetto: Applicazione del regolamento (CEE) n. 426/86 alla produzione di frutta secca nei paesi mediterranei della CEE

Il settore della frutta secca prodotta nei paesi mediterranei della CEE presenta possibilità di espansione, dovute alla tendenza all'aumento della domanda esterna.

La possibilità di utilizzare la frutta secca come coltivazione alternativa alle produzioni eccedentarie (vino, olivi . . .), effettuando una trasformazione della produzione, esige studi approfonditi per quanto attiene a pianificazione e sovvenzioni.

Cosa prevede la Commissione riguardo all'applicazione a tale settore del regolamento (CEE) n. 426/86 ⁽¹⁾, che stabilisce un sistema di aiuti alla trasformazione di taluni prodotti ortofrutticoli?

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(30 marzo 1990)

Nell'ottobre 1988 la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione concernente la frutta secca. La relazione era accompagnata a proposte relative a misure specifiche per questa frutta ⁽¹⁾.

La frutta secca è contemplata dal regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾ e beneficia di alcune misure di aiuto previste da questo regolamento per tutti i prodotti interessati.

Il regolamento (CEE) n. 789/89 ⁽³⁾ ha instaurato misure d'aiuto specifiche per la frutta secca, ossia un aiuto supplementare forfettario per la costituzione di associazioni di produttori, un aiuto per la costituzione di un capitale di esercizio, un aiuto per la realizzazione di piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione e un aiuto per la promozione della frutta secca. La Commissione ritiene che tali aiuti siano sufficienti a consentire un miglioramento della produzione e della commercializzazione della frutta secca e non intende quindi includere la frutta a guscio del capitolo 08 della NC nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 426/86, che contempla soltanto alcuni prodotti trasformati a base di frutta a guscio del capitolo 20 della NC.

⁽¹⁾ Doc. COM(88) 597.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 463/90**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 marzo 1990)**(91/C 90/06)**Oggetto:* QCS e partnership

All'atto della definizione dei quadri comunitari di sostegno non è stato consultato alcun deputato del Parlamento europeo.

Dato l'alto numero di rappresentanti europei che provengono da regioni interessate dalla riforma dei fondi strutturali, non intende la Commissione europea far rispettare il principio della concertazione (partnership)?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(9 aprile 1990)

La compartecipazione cui accenna l'onorevole parlamentare, introdotta dal regolamento-quadro della riforma dei fondi strutturali (regolamento (CEE) n. 2052/88) ⁽¹⁾, costituisce uno dei principi fondamentali della riforma.

Essa è infatti alla base di tutte le relazioni tra la Commissione e gli Stati membri, dall'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno fino alla valutazione definitiva della loro attuazione.

Il principio della compartecipazione si fonda sulla concertazione tra la Commissione, da un lato, e gli Stati membri e le autorità competenti da questi ultimi designate a livello nazionale, regionale o locale, dall'altro.

In merito alla partecipazione dei deputati europei alle varie tappe dell'applicazione della riforma, essa potrebbe essere prevista regolarmente soltanto a livello di ciascuno Stato membro e degli organismi competenti da quest'ultimo designati per realizzare, per suo conto, la collaborazione sui piani regionale e locale.

Inoltre, per quanto riguarda più genericamente la collaborazione con il Parlamento per l'attuazione della riforma, si rammenta che la Commissione ha l'obbligo, sancito da regolamento, di elaborare una relazione annuale destinata al Parlamento europeo e relativa all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2052/88 e (CEE) n. 4253/88 ⁽²⁾. Tale relazione dovrà essere presentata al Parlamento europeo entro i termini stabiliti (1° novembre 1990).

Va inoltre sottolineato che la Commissione partecipa attivamente alle riunioni delle commissioni parlamentari interessate dalla riforma dei fondi strutturali.

Infine la Commissione segnala che proseguirà tali sforzi per meglio associare i parlamentari europei alla sorveglianza dell'attuazione della riforma.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 492/90

dell'on. Juan de la Cámara Martínez (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)

(91/C 90/07)

Oggetto: Lotta contro la desertificazione

Entro quale termine la Commissione prevede di poter stabilire una strategia e un programma, concreto e votato a livello di bilancio, di lotta contro la erosione e la deserti-

ficazione nella Comunità e in particolare in paesi quali la Spagna che soffrono di gravi problemi di deterioramento ambientale?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(14 giugno 1990)

La Commissione condivide l'intento dell'onorevole parlamentare di varare una vigorosa lotta contro l'erosione nella Comunità, soprattutto nelle regioni mediterranee, come del resto essa aveva riaffermato nel quarto programma di azione in materia ambientale.

Vari livelli d'azione complementari beneficiano già di un sostegno comunitario, ossia:

- l'individuazione in corso delle zone di rischio (programma CORINE) ed i lavori di ricerca, soprattutto quelli svolti nel quadro del programma EPOCH, consentiranno di formulare con precisione le risposte tecniche dovute. Il programma di ricerca 1984/1988 «Utilizzazione e gestione del suolo e delle acque» aveva già messo in luce l'importanza delle strategie di lotta contro la desertificazione, in particolare durante un seminario tenuto a Valenza (Spagna) nel luglio 1987;
- la limitazione della consistenza del patrimonio zootecnico, recentemente imposta per poter fruire dell'indennità compensativa nelle zone svantaggiate, costituisce un esempio di inserimento, in una disposizione a carattere orizzontale, di un meccanismo inteso ad evitare l'erosione del suolo;
- l'azione a livello regionale assume quindi un aspetto prioritario, tanto le condizioni e gli opportuni rimedi possono variare da una regione all'altra. La Commissione attribuisce quindi grande importanza ad una strategia di lotta che sia adeguata alle realtà locali.

A titolo d'esempio la lotta contro l'erosione figura tra le misure prioritarie previste per l'azione comune specifica intesa a promuovere lo sviluppo agricolo in talune regioni della Spagna (regolamento (CEE) n. 1118/88) ⁽¹⁾. A questo tipo di lotta è stato assegnato un cofinanziamento comunitario di 50 milioni di Ecu.

L'orientamento esposto più sopra è incoraggiato anche nel quadro degli obiettivi 1 e 5b. Talune regioni spagnole hanno già presentato vari programmi operativi di lotta antierosione, a titolo del sottoasse «protezione dell'ambiente e conservazione delle risorse naturali» dell'obiettivo 1, mentre altri sono attesi nei prossimi mesi. La protezione del suolo figura altresì nei progetti di quadri comunitari di sostegno, ora in fase di negoziato, per le regioni di cui all'obiettivo 5b.

Contemporaneamente la Commissione continuerà ad esaminare l'opportunità di nuove misure, specialmente nel quadro della proposta che essa presenterà fra breve, quando scadranno le disposizioni «estensivizzazione» ad «articolo 19» (regolamento (CEE) n. 1760/87) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 503/90**dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 marzo 1990)**(91/C 90/08)**Oggetto:* Calcolo delle retribuzioni

Per il calcolo delle retribuzioni la Commissione ricorre a un cosiddetto coefficiente correttore.

Per l'Aia tale coefficiente è pari a 92/100 rispetto a Bruxelles.

Non ritiene la Commissione che il costo della vita all'Aia sia superiore a quello di Bruxelles, come risulta anche dai dati delle Nazioni Unite?

Può far sapere su quali dati si basano i suoi calcoli ed è disposta a rivederli?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione***(3 aprile 1990)*

Per tener conto delle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio, alla retribuzione del funzionario viene effettivamente applicato un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari a 100.

La città di riferimento è Bruxelles dove il coefficiente correttore è uguale a 100 e dove i coefficienti correttori sono calcolati per le capitali degli Stati membri. Tuttavia, qualora uno scarto sensibile del costo della vita sia rilevato tra la capitale e una certa sede di servizio, può essere calcolato un coefficiente correttore specifico, soprattutto se vi lavora un numero sufficientemente elevato di funzionari.

Nel caso dei Paesi Bassi il coefficiente correttore è stato calcolato sulla base dei prezzi rilevati nella capitale Amsterdam, conformemente al metodo di adeguamento delle retribuzioni in vigore, nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Di conseguenza, poiché il livello del costo della vita all'Aia non è molto diverso da quello di Amsterdam, il numero di funzionari assegnati all'Aia non giustifica la creazione di un coefficiente correttore specifico.

La Commissione ha effettuato i propri calcoli sulla base delle parità rilevate dall'Istituto statistico delle Comunità europee di concerto con i servizi competenti del «Centraal Bureau voor de Statistiek» dei Paesi Bassi.

Questa inchiesta dovrebbe essere rifatta prossimamente nel quadro della verifica quinquennale del 1990 dei coefficienti correttori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 669/90**dell'on. Ferruccio Pisoni (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 marzo 1990)**(91/C 90/09)**Oggetto:* Concessioni di generi di prima necessità alle associazioni caritative per la Polonia

È noto alla Commissione che le condizioni di emergenza della Polonia, con le conseguenze di aver colpito più gravemente la parte più debole della sua popolazione, hanno sollecitato l'intervento di organizzazioni e associazioni di volontari che immediatamente hanno risposto con la raccolta e l'invio di generi di prima necessità e di medicinali mettendo in atto a tal fine una efficace collaborazione con altre associazioni ivi operanti, più vicine ai reali ed urgenti bisogni di quanti si trovano in gravi condizioni di disagio e di povertà.

Dalla conoscenza del meccanismo messo in atto tra la Commissione ed il governo polacco, nasce la preoccupazione che sodalizi, associazioni caritative e persone bisognose, per impossibilità di acquistare i generi di prima necessità resi disponibili sul mercato, ne restino comunque privi.

Il sottoscritto chiede alla Commissione se non ritenga opportuno accompagnare al meccanismo citato un canale diretto di assistenza, analogo a quello messo in atto nei paesi comunitari nel quadro della lotta contro la povertà, che possa essere direttamente utilizzato da enti caritativi, sodalizi, comunità religiose della Polonia, anche in collaborazione con organizzazioni operanti nei paesi comunitari, per accedere alla concessione di generi di prima necessità, attingendo alle scorte alimentari di carne, latte, burro, situate nei paesi confinanti.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione***(26 ottobre 1990)*

Gli aiuti umanitari concessi dalla Comunità alla Polonia nel 1990 sono consistiti principalmente in materiale medico, la cui distribuzione è stata organizzata e gestita dalla Croce Rossa.

Le forniture di aiuti alimentari decise nella seconda metà del 1989 e agli inizi del 1990 avevano lo scopo di alleviare la diffusa penuria, aggravata dalle difficoltà in cui versava la bilancia dei pagamenti. Tali forniture sono state commercializzate attraverso i canali normali. Per quanto riguarda i prezzi applicati, si precisa che la vendita è avvenuta ai prezzi del mercato polacco, inferiori del 50% al normale costo commerciale dei cereali importati. Le forniture supplementari della CEE e degli altri donatori del G 24 hanno consentito di limitare il rincaro dei generi alimentari di base, attenuando gli effetti, per la popolazione polacca, del crollo del reddito reale.

I fondi di contropartita ricavati dalla vendita di questi prodotti alimentari sono stati utilizzati per sostenere piccole attività private nel settore agricolo e per realizzare alcuni programmi a carattere sociale, ad esempio un programma di sostegno delle attività della «Fondazione opere idriche», che esegue progetti di approvvigionamento idrico nelle zone rurali.

Le azioni di assistenza previste dal programma PHARE vengono definite ed amministrare di concerto con le autorità polacche e si prefiggono di sostenere il processo di ristrutturazione economica. Non si escludono operazioni volte ad adeguare ed a modernizzare i meccanismi di assistenza e di previdenza sociale, anche se finora questi aspetti non sono stati annoverati tra le priorità comunicate dalle autorità polacche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 673/90

dell'on. Giulio Fantuzzi (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)
(91/C 90/10)

Oggetto: Impiego della paglia nell'industria della carta

Negli anni passati in alcuni paesi membri della Comunità europea (Francia, Gran Bretagna, Germania e, in particolare, l'Italia) l'industria cartaria faceva largo uso di paglia come materia prima. Oggi l'impiego di questa materia prima rinnovabile è molto ridotto, pur essendo superati problemi (raccolta e trasporto della materia prima, introduzione di tecnologie capaci di ridurre a quasi zero i problemi di inquinamento, ecc.) che avevano indotto la crisi delle aziende che lavoravano paglia di cereali per la produzione di carta. La Commissione dispone di uno studio sul problema? Se no, ritiene di dover impegnare i suoi servizi per conoscere quali sono le reali possibilità di impiego della paglia di cereali nella produzione della carta, tenendo conto che ciò potrebbe avere conseguenze positive dal punto di vista ambientale, dell'occupazione e dell'integrazione del reddito degli agricoltori?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(18 maggio 1990)

La Commissione non dispone attualmente di uno studio completo sull'impiego della paglia di cereali per la fabbricazione della carta. Essa ha però cofinanziato, in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 4256/88⁽¹⁾, uno studio di fattibilità in tale settore specifico. Questo studio, che analizza gli aspetti tecnici e organizzativi dell'impiego

della paglia — basandosi in gran parte sulla situazione che prevale nel Regno Unito — verrà probabilmente ultimato verso la metà del 1990, ed i suoi risultati saranno messi a disposizione di tutta la Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 752/90

dell'on. Hemmo Muntingh (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)
(91/C 90/11)

Oggetto: Possibilità di adottare, nel quadro della politica europea della pesca, misure volte a proteggere la foca monaca

Una delle minacce più gravi nei confronti della foca monaca viene dalla pesca. In Grecia, a livello locale, (in particolare ad esempio nelle isole di Aloynissos e di Cefalonia) i pescatori sono disposti a fornire un contributo per la protezione della foca monaca purché essi vengano aiutati a risolvere alcuni problemi che devono affrontare, quali le attività illegali di pesca svolte da pescatori di altre località, la pesca illegale da parte di pescatori dilettanti e la mancanza di controlli.

1. È esatto che l'amministrazione greca ha promesso, già alcuni anni fa e ripetutamente, di volere aiutare i pescatori di Cefalonia e della vicina Itaca ma che tali promesse si sono sempre rivelate appunto solo promesse?
2. La Commissione è disposta, nel quadro dell'attuale o della futura politica europea della pesca, a riflettere su quali misure potrebbero essere adottate per risolvere i problemi dei pescatori locali?
3. Qual è la situazione relativa alla ricerca di possibili reti «a prova di foca monaca»?
4. La Commissione può offrire aiuto per quanto concerne il miglioramento delle possibilità di controllo circa le attività illegali di pesca nelle zone (o vicino alle zone) che sono importanti per la protezione della foca monaca, come ad esempio nelle aree vicine alle isole ioniche?
5. La Commissione può indicare in questo contesto quali sono le conseguenze per la foca monaca della Mauritania e del Marocco adesso che la guerra fra il Polisario e il Marocco sembra essere terminata?
6. È esatto che le foche monache muoiono soffocate dopo essere incappate nelle reti dei grandi pescherecci che attualmente si spingono di nuovo in prossimità della costa?
7. Vi sono coinvolti anche pescherecci spagnoli?

8. La Commissione è disposta a fissare delle disposizioni per la protezione della foca monaca da inserire nei contratti di pesca che la Comunità ha stipulato con Stati dell'Africa occidentale?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(23 ottobre 1990)

1. Nel gennaio 1989 la Commissione ha concluso con il ministero greco dell'ambiente un contratto sul controllo delle regioni di Cefalonia e Itaca e sull'aiuto da erogare ai pescatori locali di queste regioni per consapevolizzarli maggiormente in merito al programma sulla conservazione della foca monaca.

2. La Commissione ha inviato al Consiglio un documento di riflessione sugli orientamenti per un regime comune di pesca nel Mediterraneo. In tale documento la Commissione ritiene che tale regime dovrebbe tener conto delle situazioni sociostrutturali e biologiche nonché delle esigenze globali di protezione dell'ambiente. In questo quadro dovrebbe essere possibile, in linea di massima, risolvere i problemi citati dall'onorevole.

3. Alcuni tipi di reti resistenti alle foche sono stati messi a punto nei Paesi Bassi, in Danimarca e nel Regno Unito. Dopo diverse prove si è però constatato che essi non sono adatti alla pesca in Grecia.

4. La Commissione ritiene che il rafforzamento del controllo delle attività di pesca da parte degli Stati membri sia fondamentale per la conservazione delle risorse. A tale proposito il Consiglio ha adottato, il 27 novembre 1989, su proposta della Commissione, una decisione sulla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese decise dagli Stati membri in materia. In questo contesto la Commissione esaminerà la possibilità di rafforzare i mezzi di controllo delle attività di pesca di cui dispongono gli Stati membri.

5 e 6. Il principale problema nella protezione della foca monaca è dovuto all'impiego di reti da imbocco vicino alle coste ed è esatto che questi strumenti possono provocare la morte dell'animale che vi rimane impigliato, resta strangolato o muore per sossamento.

7. Per quanto riguarda i pescherecci comunitari che operano al largo del Marocco e della Mauritania, nel quadro di accordi bilaterali di pesca conclusi dalla Comunità, l'impiego di reti a imbocco non è previsto per la Mauritania e, nel caso del Marocco, è autorizzato soltanto al di là di 12 miglia (3 miglia per il Mediterraneo). In

queste condizioni la Commissione ritiene che tali pescherecci non c'entrino con questo problema.

La Commissione non è a conoscenza di eventuali battelli immatricolati nella Comunità e operanti in base ad accordi privati con questi Stati.

8. Le disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità ed i paesi dell'Africa occidentale, in particolare le zone di pesca adottate, hanno, tra l'altro, l'obiettivo di proteggere le specie in pericolo. La Commissione sarebbe comunque disposta, se ciò si rivelasse necessario, a prevedere disposizioni supplementari nel quadro delle negoziazioni di accordi di pesca con i paesi interessati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 962/90
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(25 aprile 1990)

(91/C 90/12)

Oggetto: Costo della riunificazione tedesca per la CEE

Bernard Friedmann, uno dei presidenti della Corte dei conti europea, ha concesso un'interessante intervista al giornale *Handelsblatt* di Düsseldorf nella quale egli ha fra l'altro dichiarato che i fondi strutturali della CEE dovrebbero pagare ogni anno circa otto miliardi di marchi per la riunificazione tedesca, in concreto quindi a favore della Germania orientale.

La Commissione può comunicare fino a che punto tale importo si basi su qualche «contratto», come Friedmann suggerisce, e se ci troviamo in presenza di un qualche impegno concreto nei confronti di pagamenti della CEE nel quadro di una eventuale riunificazione tedesca?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1592/90
dell'on. Gérard Deprez (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(2 luglio 1990)

(91/C 90/13)

Oggetto: Impatto dell'unificazione tedesca sulla dotazione dei fondi strutturali

Poiché nella prospettiva dell'unificazione delle due Germanie si pone il problema del ritardato sviluppo economico delle regioni situate attualmente entro i confini della Repubblica democratica tedesca, si chiede:

1. È in grado la Commissione di fornire ragguagli sui costi che ne potrebbero derivare al bilancio comunitario e, in questa eventualità, se essa prevede di tener conto di tali costi all'atto della prossima revisione delle prospettive finanziarie?

2. Può altresì indicare se l'unificazione comporterà un periodo di transizione per le regioni interessate e secondo quali criteri?
3. È infine in grado di precisare, per i diversi fondi strutturali interessati, l'impatto finanziario di tale riunificazione?

**Risposta comune data dal sig. Delors
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 962/90 e 1592/90
(3 ottobre 1990)**

A partire dalla data dell'unificazione i fondi strutturali interverranno sul territorio della Repubblica democratica tedesca conformemente agli obiettivi della riforma delle politiche strutturali.

Dalla stessa data la regolamentazione comunitaria verrà applicata, salvo le necessarie deroghe transitorie che il Consiglio dovrà decidere su proposta della Commissione, previo parere del Parlamento europeo.

Queste proposte sono state presentate al Consiglio e al Parlamento. Esse comportano disposizioni transitorie sulle procedure di presentazione dei piani e di elaborazione dei quadri comunitari di sostegno nonché la fissazione di una dotazione finanziaria per il periodo 1991-1992-1993.

Al Consiglio e al Parlamento è stata presentata anche una revisione delle prospettive finanziarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1010/90

**degli on. Solange Fernex, Paul Lannoye, Eva Quistorp,
Antoine Waechter, Gianfranco Amendola
e Gérard Monnier-Besombes (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(11 maggio 1990)
(91/C 90/14)

Oggetto: Protezione delle ultime zone inondabili

Ha tenuto conto la Commissione delle proposte e raccomandazioni formulate nella relazione dell'onorevole Graziani adottata dal Parlamento europeo sull'erosione dei suoli agricoli e sulle zone inondabili (doc. A2-20/87)?

Che cosa intende fare per la protezione in particolare delle zone inondabili che stanno rapidamente scomparendo in Europa e nei paesi ACP?

Prevede un inventario scientifico delle rimanenti zone nonché un programma di ricerca sulle funzioni che hanno siffatti ambienti?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(3 agosto 1990)

La Commissione, molto sensibile ai problemi dell'erosione, aveva adottato nel 1987, quindi prima della relazione dell'onorevole Graziani, iniziative sia per lo studio del problema dell'erosione che per quanto riguarda i provvedimenti per lottare contro questo fenomeno. Al riguardo basta menzionare la direttiva 75/268/CEE⁽¹⁾ sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, che mirava ad incoraggiare un'attività agricola adeguata nelle zone in questione per salvaguardare lo spazio naturale, in particolare dall'erosione del suolo, nonché alcuni provvedimenti specifici adottati per alcuni paesi mediterranei (esempio: Grecia, Italia, Portogallo) e il programma di ricerca «Uso e gestione dei suoli e delle acque — 1984/1988». Per i nuovi orientamenti della Commissione relativi ai problemi dell'erosione, che tengono conto delle proposte e raccomandazioni contenute nella relazione dell'onorevole Graziani, l'onorevole parlamentare è pregato di far riferimento alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta n. 492/90 dell'onorevole Juan de la Cámara Martínez⁽²⁾.

Per quanto riguarda le zone europee inondabili, la Commissione sottolinea che la protezione e la gestione appropriata delle zone umide sono oggetto di sforzi particolari nel quadro delle azioni della Commissione a favore degli spazi naturali e in particolare della conservazione della natura. L'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁽³⁾ fa specifico riferimento a questo tipo di spazi. Inoltre le zone umide, comprese le zone inondabili, sono state il tipo di biotopo più frequentemente scelto per la concessione di aiuti comunitari nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 1872/84 e (CEE) n. 2242/87 relativi ad azioni comunitarie per l'ambiente⁽⁴⁾, sezione biotopi. Infine la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla protezione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 agosto 1988⁽⁵⁾ prevede, tra l'altro, una tutela più specifica.

Nel quadro del programma CORINE vari progetti scientifici mirano all'individuazione e alla valutazione di tali zone. Più particolarmente:

- a) il progetto «Biotopi» ha già realizzato un primo inventario delle zone che rivestono una certa importanza dal punto di vista della conservazione della natura nella Comunità. Tale inventario include anche zone umide;
- b) nel quadro del progetto «Land Cover», attualmente in via di svolgimento, la nomenclatura impiegata prevede l'individuazione di zone umide (paludi interne, torbiere, paludi marittime, paludi salate, zone intercotidali), il che consentirà di tracciare le carte di tali zone. Allo stato attuale ne esiste già una per il Portogallo;

- c) il progetto «Erosione dei suoli e risorse in terre», oltre ad una visione globale del problema dell'erosione, in particolare per i paesi mediterranei, contiene anche una sezione «Erosione costiera» che riguarda tutta la Comunità e si riferisce allo stato attuale della concimazione e dell'erosione delle zone costiere. Tra breve sarà disponibile una relazione finale con carte 1:100 000.

Inoltre la Commissione ha lanciato nel 1988 un'azione particolare, costituendo un gruppo di lavoro incaricato della «Gestione integrata delle zone umide costiere di tipo mediterraneo» e finanziando una serie di inventari di questo tipo di zone in Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Grecia, nonché seminari in materia. I risultati di questa azione serviranno ad orientare le attività future della Commissione.

Nel quadro dei programmi di R&S nel campo dell'ambiente, la Commissione finanzia vari progetti di ricerca sui sistemi acquatici (terrestre, costiero e marino).

Per quanto riguarda le azioni condotte a livello dei paesi in via di sviluppo, in particolare ACP, la Commissione ha condotto e sta conducendo tutta una serie di azioni attraverso due strumenti privilegiati:

- a) le convenzioni di Lomé, che, in particolare a partire da Lomé III, hanno permesso di mettere l'accento su azioni di sviluppo sensibili alle questioni ambientali connesse con lo sviluppo. In questo senso è stato messo particolarmente l'accento sulla protezione e sulla gestione razionale delle zone costiere (lotta contro l'erosione, valorizzazione delle zone lagunari, pesca costiera e lagunare, ecc.);
- b) la linea di bilancio 946 «Ambiente nei paesi in via di sviluppo» si è occupata molto presto di questioni riguardanti le zone inondate e/o inondabili. In questo senso si è riusciti a sviluppare uno sforzo di acquisizione di conoscenze e di ricerca di soluzioni adeguate a questo particolare ambiente. Si citeranno, ad esempio, le azioni intraprese a favore di tutte le «Mangrove di Africa e del Madagascar», per la loro protezione e valorizzazione, più recentemente, la preparazione per la pubblicazione finale, prevista per la fine del 1990, di una guida sulla gestione razionale delle zone umide tropicali.

Parimenti, e in linea generale, si è dedicata un'attenzione particolare alle popolazioni di queste zone, che sono oggetto di varie iniziative finanziate sulla linea di bilancio.

(¹) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

(²) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(³) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(⁴) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 1 e GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 8.

(⁵) GU n. C 247 del 21. 9. 1988, pag. 3.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1015/90

dell'on. Bernard Thareau (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 maggio 1990)

(91/C 90/15)

Oggetto: Seguito delle risoluzioni parlamentari sulla sistemazione della Loira e dei suoi affluenti

Si vuol sapere quale seguito è stato dato:

- alla proposta di risoluzione dell'onorevole Bloch von Blottnitz sul progetto di sistemazione della Loira (B2-7287);
- alla proposta di risoluzione dell'onorevole Louis Eyraud e altri sulla regolazione della Loira e dei suoi affluenti nonché sulla necessità di proteggere questi fiumi (B2-212/88);
- alla risoluzione dell'onorevole Roelants di Vivier sulla distruzione degli ambienti alluvionali in Europa e sulla necessità di tutelarli (B2-840/86);
- alle proposte contenute nella relazione dell'onorevole Graziani sull'erosione dei suoli agricoli e sulle zone inondabili nella Comunità europea (A2-20/87), nonché
- all'interrogazione parlamentare dell'onorevole Louis Eyraud, del 19 gennaio 1989, sulla sistemazione dei corsi fluviali.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(3 agosto 1990)

La Commissione finora non ha ancora dato gli stanziamenti per la sistemazione della Loira e chiederà se del caso una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla direttiva 85/337/CEE (¹).

La Commissione ha cura che le direttive della Comunità vengano applicate. In tale quadro le è stato sottoposto un reclamo concernente un progetto di sistemazione nel corso superiore della Loira che sembra riguardare l'inservanza delle direttive 79/409/CEE (²), 85/337/CEE e 78/659/CEE (³).

L'istruzione di questa pratica continua; in base alle informazioni più recenti delle quali la Commissione dispone il governo francese ha rimandato la decisione definitiva all'ottobre 1990 in attesa dei risultati delle valutazioni dell'impatto ambientale supplementari.

Per quanto concerne il seguito dato alle proposte contenute nella relazione del sig. Graziani sull'erosione dei suoli agricoli e sulle zone inondabili, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a vedere la risposta che essa ha dato all'interrogazione scritta n. 1010/90 della sig.ra Fernex ed altri (⁴).

(¹) GU n. C 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(²) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

(³) GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1.

(⁴) Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1064/90

dell'on. Jens-Peter Bonde (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)
 (91/C 90/16)

Oggetto: Sicurezza sulle navi

La Commissione CEE permetterà agli Stati membri di esigere requisiti di sicurezza supplementari dalle navi che fanno scalo in un porto comunitario?

Permetterà essa agli Stati membri di esigere il requisito della nazionalità dagli equipaggi di navi che fanno scalo in porti comunitari?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1131/90

dell'on. Kenneth Stewart (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)
 (91/C 90/17)

Oggetto: Tragedia dello Scandinavian Star

La Commissione è consapevole dei risultati dell'inchiesta effettuata in seguito alla tragica perdita di vite umane conseguente al capovolgimento dell'Herald of Free Enterprise, e delle accuse di incuria sperte in quanto il numero di passeggeri a bordo della nave era maggiore di quello registrato?

Potrebbe la Commissione comunicare se è stato confermato che sullo Scandinavian Star vi erano passeggeri rimasti intrappolati nelle loro vetture a bordo della nave?

Può inoltre ribadire che tale pratica è contraria a tutte le norme di sicurezza richieste dall'IMO (International Maritime Organisation), e che essa rappresenta quindi una violazione totale di tali standard e misure di sicurezza?

Concorda che è necessario mettere a punto una legislazione a livello comunitario per assicurare che siano rispettati gli standard di sicurezza più severi e che le navi battenti bandiere di comodo siano anch'esse conformi alla normativa comunitaria?

In caso affermativo, intende la Commissione introdurre una tale legislazione?

Risposta comune data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1064/90 e 1131/90
 (24 settembre 1990)

Le catastrofi marittime recentemente verificatesi hanno dimostrato la necessità di intensificare nella Comunità gli sforzi volti a migliorare la sicurezza marittima, in particolare quella delle navi passeggeri.

Nonostante talune riserve formulate dagli Stati membri circa un'azione comunitaria, la Commissione cercherà di migliorare, soprattutto a livello internazionale, la sicurezza di tali navi.

Al riguardo, nella sua risoluzione del 19 giugno 1990 sul miglioramento della sicurezza delle navi traghetto adibite al trasporto di passeggeri, il Consiglio ha sottolineato la necessità di migliorare la sicurezza delle navi traghetto, affrontando anche la questione degli equipaggi nel quadro internazionale. La Commissione è consapevole dell'obbligo per gli equipaggi di agire adeguatamente in caso di emergenza, come pure dei rischi che possono derivare da carenze in sede in comando e di comunicazione.

A tal fine la Commissione si adopererà affinché le azioni degli Stati membri nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) diano quanto prima i risultati attesi.

Tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 1990 sugli incidenti marittimi occorsi alle navi traghetto e alla luce dell'esperienza acquisita dal Regno Unito e dalla Danimarca a seguito delle catastrofi dell'Herald of Free Enterprise e dello Scandinavian Star, previa consultazione degli Stati membri, la Commissione esaminerà le possibilità e le modalità, nel quadro del comitato del memorandum d'intesa sul controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, di introdurre proposte volte a migliorare la sicurezza delle navi traghetto adibite al trasporto di passeggeri.

Per quanto riguarda informazioni concrete relative alla catastrofe dello Scandinavian Star, si fa riferimento alla Commissione d'inchiesta istituita dalle autorità danesi, norvegesi e svedesi, che attualmente esamina le circostanze della catastrofe e i cui risultati saranno messi a disposizione tanto dell'OMI quanto della Commissione. Quest'ultima non mancherà di informarne il Parlamento.

È stata inoltre trasmessa al Consiglio una proposta di direttiva concernente le norme minime in materia di salute e di sicurezza onde promuovere una migliore assistenza a bordo delle navi⁽¹⁾. Tale proposta di direttiva reca disposizioni relative a un controllo nei porti comunitari delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, controllo che verterebbe sul contenuto delle dotazioni di materiale sanitario e, in particolare, sulla disponibilità, a bordo delle navi che trasportano merci pericolose, di opportuni antidoti.

Infine, è in fase di elaborazione presso la Commissione una proposta di direttiva relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute sul posto di lavoro, relative alle attività nel campo dei trasporti, ivi compresa la navigazione. Tale direttiva sarebbe una direttiva particolare della direttiva del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽²⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 272 def.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 12. 6. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1093/90

dell'on. **Raymonde Dury (S)**
alla Commissione delle Comunità europee

(10 maggio 1990)

(91/C 90/18)

Oggetto: Relazione sui rapporti OIL-CEE

Può ora la Commissione rispondere in modo più chiaro all'interrogazione scritta n. 1547/88 ⁽¹⁾ dato che la sua prima risposta contiene solo frasi fumose di cui è difficile cogliere il senso?

⁽¹⁾ GU n. C 195 del 31. 7. 1989, pag. 28.

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(29 novembre 1990)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi al discorso pronunciato dal vicepresidente Marin nel corso della discussione sulla relazione da lui citata durante la sessione di febbraio 1987 ⁽¹⁾.

Peraltro essa ricorda che l'allegato 9 della relazione interservizi della Commissione sulla dimensione sociale del mercato interno ⁽²⁾ presenta un quadro delle ratifiche di alcune convenzioni dell'OIL.

Infine, l'ufficio internazionale del lavoro pubblica ogni anno il quadro delle ratifiche delle convenzioni dell'OIL.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 2-348 (febbraio 1987).

⁽²⁾ Numero speciale di *Europa sociale* del 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1243/90

dell'on. **Henry McCubbin (S)**
alla Commissione delle Comunità europee

(22 maggio 1990)

(91/C 90/19)

Oggetto: Procedure per la copertura di posti di categoria «A» alla Commissione

Può la Commissione far sapere, suddividendoli per nazionalità, quanti dei suoi funzionari di grado A 1 in servizio alla data più recente:

- appartenevano già ai servizi interni della Commissione prima di essere promossi a tale grado;
- sono stati reclutati all'esterno e nominati direttamente a tale grado?

Rientra nella politica della Commissione nominare al grado A 1, a parità di condizioni, funzionari provenienti dai suoi servizi piuttosto che persone reclutate all'esterno?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(28 giugno 1990)

Al 1° giugno 1990 48 funzionari coprono il posto di direttore generale o direttore generale aggiunto presso la Commissione. 21 di essi sono stati reclutati all'esterno e nominati direttamente a tale grado; gli altri 27 provengono dai servizi interni della Commissione o da altre istituzioni comunitarie e sono stati promossi a tale grado.

La suddivisione per nazionalità è la seguente:

	B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK	Totale
Reclutamento esterno	—	—	1	1	5	2	1	3	1	1	1	5	21
Promozione interna	5	1	5	—	—	6	1	4	—	3	—	2	27
Totale	5	1	6	1	5	8	2	7	1	4	1	7	48

La suddivisione dei funzionari in base allo Stato membro di provenienza dimostra chiaramente che la politica della Commissione è orientata verso la promozione interna. È ovvio che per quanto riguarda gli Stati membri entrati solo recentemente a far parte della Comunità, tale tendenza appaia meno evidente; ci si può, tuttavia, attendere un cambiamento della situazione in futuro.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1409/90

**dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 giugno 1990)

(91/C 90/20)

Oggetto: Aiuto alla creazione di una banca per la Palestina

Quali aiuti ha previsto la Commissione per la banca di sviluppo e per il fondo speciale, destinati a finanziare progetti di produzione artigianale ed a promuovere le esportazioni dalla Cisgiordania e da Gaza, che un centinaio di operatori economici palestinesi ha deciso di creare a Tunisi il 18 aprile ultimo scorso?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(14 settembre 1990)

La Commissione è al corrente del progetto di istituire una «Banca di sviluppo per la Palestina», la cui sede dovrebbe essere in Europa con filiali nei territori occupati.

La Commissione accoglie favorevolmente tale progetto, considerando necessaria la creazione di istituti di credito in generale e, in particolare, di una banca destinata a finanziare progetti di investimento nei territori occupati. Tale iniziativa costituirebbe un ulteriore passo verso l'autonomia palestinese.

Come è già avvenuto in passato, in collaborazione con altri istituti di credito nei territori occupati, la Comunità potrebbe partecipare, con la suddetta banca di sviluppo, al finanziamento di progetti specifici sul posto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1468/90

**dell'on. Astrid Lulling (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(13 giugno 1990)

(91/C 90/21)

Oggetto: Importazione e libera circolazione fra Stati membri di ricevitori per antenne paraboliche

Per captare emissioni trasmesse via satellite occorrono antenne paraboliche, la cui parte interna comprende tra l'altro un ricevitore detto anche demodulatore. A questi ricevitori, che vengono per lo più importati da paesi terzi, viene applicata la tariffa doganale n. 85-29-10 (pari al 7,2% del dazio d'importazione). A partire dallo scorso

anno la Francia non accetta più per l'importazione di questi ricevitori la tariffa doganale di cui sopra, ma applica la tariffa n. 85-28-10 che richiede il rilascio di una licenza. Ora, queste licenze sono concesse solo in numero ridotto e dopo attese eccessivamente lunghe.

Può la Commissione dare spiegazioni e giustificazioni in merito a questa politica d'importazione differenziata e alla tariffa doganale applicata da uno Stato membro?

È forse del parere che una siffatta politica dovrebbe essere imposta anche agli altri Stati membri?

Il fatto inoltre che la Francia esiga dai suoi importatori le medesime licenze per i ricevitori già importati nella Comunità da un altro Stato membro con le debite modalità ed esportati in Francia da un fabbricante di antenne complete di tale Stato membro è a suo parere compatibile con le normative comunitarie e con la libera circolazione delle merci fra Stati membri?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(12 settembre 1990)

A quanto risulta alla Commissione l'amministrazione delle dogane francesi non ha cambiato parere sulla classificazione tariffaria dei selettori-demodulatori ma, per evitare classificazioni regionali contrastanti, ha pubblicato un avviso di classificazione secondo il quale i selettori-demodulatori corrispondono al codice 8528 10 (*). A tale proposito la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee relative al codice 8528 10 91, che riguardano prodotti simili.

Se l'onorevole parlamentare può dimostrare che tali merci sono classificate diversamente negli altri Stati membri, la Commissione sottoporà la questione al comitato della nomenclatura, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (**) relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Inoltre, a norma del regolamento (CEE) n. 288/82 (*), la Francia applica ai prodotti di cui al codice NC 8528 10 91, originari dei paesi terzi, un regime nazionale di restrizioni quantitative.

Per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, il 22 dicembre 1989 la Francia è stata autorizzata dalla Commissione ad instaurare, fino al 31 dicembre 1990, una sorveglianza sui prodotti in questione e su altri prodotti elettronici originari della Corea del Sud, del Giappone e di Taiwan, provenienti dagli altri Stati membri, a norma dell'articolo 2 della decisione 87/433/CEE della Commissione del 22 luglio 1987, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere in applicazione dell'articolo 115 del trattato CEE.

Il 30 gennaio 1990 la Commissione ha autorizzato la Francia ad applicare, a norma dell'articolo 3 della suddetta decisione del 22 luglio 1987 (*), misure di protezione

più vincolanti (blocco delle importazioni) nei confronti di questi prodotti, originari della Corea del Sud e del Giappone, provenienti dagli altri Stati membri. Tale decisione è scaduta il 30 giugno 1990.

Per quanto riguarda la compatibilità delle misure in questione — rilascio di licenze in numero ridotto e con ritardi eccessivi — con il principio della libera circolazione degli scambi intracomunitari, è opportuno chiarire quanto segue.

Se è vero che uno Stato membro può legittimamente opporsi alla libera circolazione delle merci di una determinata origine immesse in libera pratica, a condizione di esservi autorizzato da una decisione della Commissione a norma dell'articolo 115 CEE, è anche vero che le modalità secondo le quali lo Stato membro applica le misure in oggetto non possono ostacolare gli scambi più di quanto richieda l'applicazione delle misure stesse.

A tale riguardo la summenzionata decisione 87/433/CEE specifica un certo numero di condizioni da rispettare per la concessione delle licenze nell'ambito di una sorveglianza intracomunitaria e in particolare il rilascio automatico e gratuito, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal deposito della richiesta di licenza d'importazione.

Tuttavia, se lo Stato membro constata che il volume globale delle richieste di licenza in sospeso rappresenta oltre il 5% delle possibilità di importazioni dirette autorizzabili dal paese terzo interessato, oppure l'1% delle importazioni totali extracomunitarie effettuate negli ultimi 12 mesi, il termine massimo per il rilascio può essere portato. La non osservanza, da parte dello Stato membro, delle summenzionate condizioni ha l'effetto di ostacolare gli scambi comunitari in misura compatibile con il disposto dell'articolo 115 CEE e richiede pertanto un esame alla luce dell'articolo 30 CEE, che vieta tutte le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative negli scambi intracomunitari. Detto esame può indurre la Commissione ad avviare una procedura per mancata osservanza nei confronti dello Stato membro in questione, in applicazione dell'articolo 169 del trattato CEE.

I servizi della Commissione stanno analizzando l'intero settore dei prodotti elettronici per definire un'impostazione dei prodotti elettronici per definire un'impostazione comunitaria, livello interno ed esterno, al fine di affrontare i problemi che si pongono a questa industria nella prospettiva della realizzazione del mercato unico.

(¹) *Bollettino ufficiale delle dogane*, n. 5379 del 27 e del 28 febbraio 1990.

(²) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(³) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

(⁴) GU n. L 238 del 21. 7. 1987, pag. 26.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1510/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 giugno 1990)

(91/C 90/22)

Oggetto: Rischio di dumping sociale in seguito a una sentenza della Corte di giustizia europea

La Corte di giustizia delle Comunità europee ha deciso in una recente sentenza che un'impresa portoghese subappaltatrice di un'impresa in Francia può utilizzare il proprio personale per eseguire un contratto, senza essere vincolata alle norme in materia di immigrazione o dover sottostare a condizioni imposte dalle autorità del paese in cui ha luogo la prestazione di servizi. La Corte osserva tuttavia che gli Stati membri possono estendere la loro legislazione o i contratti collettivi di lavoro a chiunque svolga un lavoro dipendente, anche temporaneo, sul loro territorio, quale che sia il paese in cui è stabilito il datore di lavoro.

Intende la Commissione adottare misure positive in materia ai fini di un'azione convergente degli Stati membri per evitare ogni forma di dumping sociale?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(17 gennaio 1991)

Il programma d'azione della Commissione concernente l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori fa riferimento, nel capitolo dedicato alla libera circolazione, a una proposta di uno strumento comunitario relativo all'inclusione della clausola sociale nei contratti collettivi.

Su questa proposta si legge il seguente commento:

«La libera circolazione dei servizi, dei capitali, dei beni e delle persone si svilupperà considerevolmente nel quadro della realizzazione del grande mercato ed è precisamente questo l'obiettivo di tale grande mercato».

Il fatto che la libera prestazione di servizi induca imprese di taluni settori ad inviare lavoratori in un altro paese della Comunità solleva il problema delle loro condizioni di lavoro. Queste sono generalmente rette dalle norme applicabili nei paesi in cui si trova la sede dell'impresa, e le eventuali differenze da un paese all'altro comportano dunque il rischio che insorgano, oltre a svantaggi per i lavoratori, alcune distorsioni di concorrenza fra imprese.

L'attività di prestazione di servizi, e in particolare di subappalto, dovrebbe quindi rispettare i seguenti punti tenendo comunque conto della diversità delle situazioni, soprattutto di genere temporale:

- l'applicazione della legislazione nazionale d'ordine pubblico,
- il rispetto dei contratti collettivi generalmente applicabili.

La Commissione ricorrerà quindi agli strumenti comunitari atti a garantire il rispetto di questi principi.

Problemi analoghi si presentano nel settore dei pubblici appalti. Essi sono stati evidenziati dal Parlamento durante discussioni sulle direttive relative agli appalti di lavori pubblici e di forniture.

Come osservato dalla Commissione nella sua comunicazione (COM(89)400) sugli aspetti regionali e sociali dei pubblici appalti, l'analisi delle distorsioni connesse con la diversità delle condizioni di lavoro da uno Stato membro all'altro non può essere disgiunta da quella dei problemi regionali.

Pertanto questa comunicazione apre la via a tutta una serie di proposte concrete, intese in particolare a definire più esattamente lo statuto dei subappaltatori e le disposizioni contrattuali standard in materia di subappalto.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1523/90

dell'on. Alain Pompidou (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 giugno 1990)

(91/C 90/23)

Oggetto: Realizzazione di una politica di cooperazione con i paesi dell'Est

Nel contesto dell'azione della Comunità a favore dei paesi dell'Europa dell'Est, ed in applicazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Strasburgo del 9 dicembre 1989, la Commissione ha presentato al Consiglio del 5 febbraio due nuove proposte per la concessione di aiuti in materia di formazione ai paesi dell'Europa centrale e orientale.

Una proposta di regolamento prevede la creazione di una fondazione europea per la formazione professionale mentre una proposta di decisione prevede il lancio del programma TEMPUS, concernente la mobilità transeuropa nel settore degli studi universitari, il cui scopo è quello di contribuire, mediante un'azione pluriennale, allo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore e di formazione avanzata di tali paesi, e ciò a medio e lungo termine.

Tali due iniziative — opportune e necessarie — si aggiungono alle azioni già avviate dalla Comunità a favore dei paesi dell'Est quali aiuti d'urgenza, estensione degli accordi bilaterali, creazione della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) ecc, di cui la maggior parte si iscrive nel contesto del programma PHARE.

Pur essendo necessario impegnarsi a completare via via le misure comunitarie a favore dei paesi dell'Europa dell'Est in funzione dei loro reali bisogni, per rendere efficace al

massimo l'azione della Comunità è essenziale, da un lato, coordinare tutte le azioni comunitarie e, dall'altro, elaborare i principi di una vera e propria politica globale di cooperazione con tali paesi.

È oggi in grado la Commissione di proporre una politica globale e coerente della Comunità a favore dei paesi dell'Europa dell'Est?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(12 novembre 1990)

La fondazione europea per la formazione professionale e il programma TEMPUS rappresentano effettivamente gli strumenti appropriati per fornire assistenza ai paesi dell'Europa centrale e orientale in materia di formazione. Le due iniziative fanno parte dell'insieme di azioni varate dalla Comunità nel quadro dell'operazione PHARE, di cui la Commissione provvede ad assicurare il coordinamento.

Dando seguito alle conclusioni del Consiglio europeo, la Commissione, inoltre, ha sottoposto al Consiglio un progetto generale relativo ad accordi di associazione («accordi europei») da stipulare coi paesi dell'Europa centrale e orientale, a cominciare da Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria. Tali accordi hanno lo scopo di avvicinare durvolmente alla Comunità questi paesi, affiancando e dando sostegno, nel contempo, al processo di riforma nel quale gli stessi sono impegnati. Essi, inoltre, permetteranno la cooperazione in molti settori, essendo inteso che ciascun accordo di associazione verrà adattato alle caratteristiche dei paesi in questione.

La Commissione ritiene di avere così definito, nelle grandi linee, la futura politica della Comunità nei confronti di tali paesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1563/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(91/C 90/24)

Oggetto: Cooperazione fra le imprese operanti nel settore dell'economia sociale

Poiché l'economia sociale (cooperative, mutue, associazioni) svolge una funzione importante per lo sviluppo delle regioni, è d'estremo interesse poterla integrare nel sistema di cooperazione interregionale.

Malgrado la notevole diversità delle disposizioni di legge che disciplinano le cooperative, le mutue e le associazioni, in che modo potrebbe la Commissione stimolare la cooperazione fra le imprese operanti nel settore dell'economia sociale?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(5 ottobre 1990)

Nella propria comunicazione al Consiglio del dicembre 1989 ⁽¹⁾ dal titolo «Le imprese dell'economia sociale e la realizzazione del mercato europeo senza frontiere», la Commissione ha voluto identificare le prospettive che a queste imprese si aprono nell'Europa del 1992 e illustrare a qual punto le politiche comunitarie prendano in considerazione le loro esigenze.

Nell'ambito della politica regionale, in armonia soprattutto con il principio della cooperazione (partenariato) promosso dalla recente riforma delle politiche strutturali, la Commissione annette grande importanza alla concreta partecipazione degli operatori economici e sociali nelle zone in cui essa attua i propri interventi.

Sul fronte dello sviluppo locale, in cui la Commissione interviene preferibilmente mediante sovvenzioni globali a enti intermedi, il regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale impone espressamente che quest'ultimo associ nei modi che ritiene più adeguati gli ambienti socio-economici interessati all'intervento locale.

Inoltre tutte le iniziative lanciate dalla Commissione per stimolare la cooperazione fra le varie regioni sono aperte anche alle imprese dell'economia sociale, senza alcuna discriminazione in relazione alla loro forma giuridica o al loro statuto.

La Commissione ha chiesto al Comitato economico e sociale di esprimere un parere sul ruolo che possono svolgere il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e la società anonima europea per promuovere la cooperazione fra le imprese dell'economia sociale.

Nel corso della sua 279^a sessione plenaria, in data 19-20 settembre 1990, il Comitato ha adottato un parere nella materia suddetta invitando, tra l'altro, la Commissione a redigere statuti separati per i vari attori dell'economia sociale (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 332/91, pagina 81). La Commissione proseguirà i lavori già previsti nella comunicazione citata in apertura in modo da garantire l'integrazione dell'economia sociale nel grande mercato unificato.

⁽¹⁾ Doc. SEC(89) 2187.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1566/90

dell'on. Nicole Fontaine (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 giugno 1990)

(91/C 90/25)

Oggetto: Norme sulle importazioni di motori elettrici

Nel 1986 sono state adottate norme sull'importazione di motori elettrici polifase standard con una potenza tra 0,75 e 75 kw, provenienti anche dai paesi dell'Est.

Queste norme prevedevano un prezzo minimo all'importazione e una tassa antidumping definitiva su questo tipo di motori elettrici.

Ora, l'evoluzione politica dei paesi dell'Est, la volontà comunitaria di sviluppare gli scambi commerciali con questi paesi e la necessità di aumentare il numero degli accordi di cooperazione tecnica hanno indotto la Commissione ad abolire un certo numero di restrizioni commerciali, ad eccezione di quelle riguardanti l'importazione dei motori elettrici.

La Commissione vorrà indicare le sue ragioni?

Non ritiene essa opportuno riesaminare le suddette norme o, eventualmente, abolire le attuali restrizioni?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(13 settembre 1990)

Occorre sottolineare che i motori elettrici non sono i soli prodotti originari dei paesi dell'Europa orientale per i quali sono in vigore dazi antidumping. Le misure che interessano i prodotti originari di questi paesi sono numerose.

È vero che, a seguito dei cambiamenti politici verificatesi nell'Europa orientale, la Commissione vuole continuare, come in passato, a fare tutto il possibile per migliorare gli scambi commerciali con alcuni dei paesi di questa regione, ad esempio abolendo le restrizioni generali alle importazioni. A questo proposito del resto sono già stati conclusi alcuni accordi.

Occorre tuttavia distinguere le misure antidumping dalle restrizioni commerciali generali quando l'imposizione di dette misure è il risultato di procedure formali che hanno stabilito l'esistenza di una pratica di dumping e il conseguente pregiudizio causato all'industria comunitaria. Secondo le norme del GATT le azioni antidumping sono rimedi necessari contro le pratiche commerciali sleali ed è pertanto possibile intervenire contro qualsiasi paese terzo che, praticando il dumping, abbia causato un pregiudizio comprovato. Ciò vale anche per i paesi EFTA i quali fruiscono del regime commerciale più liberale nei confronti della Comunità.

Un aspetto importante da ricordare, per quanto riguarda le misure antidumping, è che tutte le parti interessate, ivi compresi gli esportatori, possono chiederne il riesame qualora siano mutate le circostanze su cui si è basato il giudizio iniziale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1573/90

dell'on. Mary Banotti (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (27 giugno 1990)
 (91/C 90/26)

Oggetto: Aiuti alla Romania

Può la Commissione fornire dettagli riguardanti l'aiuto umanitario concesso alla Romania? Inoltre, ha essa fornito aiuti per alleviare la terribile situazione delle migliaia di bambini ospiti negli orfanotrofi rumeni?

**Risposta data dal sig. Andriessen
 in nome della Commissione**

(14 settembre 1990)

Dopo il rovesciamento del regime di Ceaucescu, avvenuto il 22 dicembre 1989, la Comunità ha offerto alla Romania aiuti d'urgenza per un totale di 11,5 milioni di Ecu, escluse le forniture di prodotti agricoli; questo aiuto verrà messo in atto dalle seguenti organizzazioni non governative: il comitato internazionale della Croce rossa, «Médecins sans frontières», «Médecins du monde», «Caritas», «Opérations villages roumains» e «Opération hôpitaux roumains».

Circa 6,8 milioni di Ecu sono stati impiegati per rifornire del materiale sanitario di base i servizi rumeni le cui attrezzature si trovano in un stato deplorabile. Di questa somma 350 000 Ecu sono stati impegnati per curare i bambini affetti da AIDS.

I rimanenti 4,7 milioni di Ecu sono serviti per un programma di aiuto alimentare. Una parte di questa somma è stata data sotto forma di aiuto medico-nutrizionale attuato da «Médecins sans frontières». Il programma interessa circa 100 000 bambini di età inferiore ai 3 anni e i prodotti, che comprendono tra l'altro 930 t di latte in polvere e 265 t di alimenti per bimbi, sono stati distribuiti tramite dispensari, ospedali pediatrici, orfanotrofi e asili nido.

Nella risoluzione sulla situazione dei bambini negli orfanotrofi rumeni, adottata dal Parlamento europeo il 17 maggio, si chiede alla Commissione di definire, in collaborazione con le ONG, un programma specifico di emergenza per riattare i centri rumeni destinati ai cosiddetti «casi disperati» prima dell'inverno prossimo. Per assolvere questo compito la Commissione intende promuovere uno studio medico-sociale sugli orfanotrofi rumeni per un costo di circa 150 000 Ecu.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1635/90

dell'on. Dorothee Piermont (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
 (4 luglio 1990)
 (91/C 90/27)

Oggetto: «Armonizzazione» del diritto d'asilo

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 911/89 ⁽¹⁾ dell'onorevole Yves Verwaerde la Commissione illustra diverse misure intese alla «armonizzazione» del diritto d'asilo nella Comunità europea, ricordando fra l'altro un progetto di accordo intergovernativo (decisione del Consiglio europeo del 9 dicembre 1989 a Strasburgo) e un inventario delle politiche nazionali in materia di diritto d'asilo.

1. A che punto è l'inventario delle diverse disposizioni concernenti il diritto d'asilo negli Stati membri, e quando verrà messo a disposizione del Parlamento?
2. Quali proposte ci sono in merito all'accordo governativo auspicato dal Consiglio?
3. In che modo i parlamenti nazionali parteciperanno al processo decisionale relativo all'accordo?
4. Quale termine è previsto per l'elaborazione del suddetto accordo, e quando dovrà entrare in vigore?
5. Qual è l'attività svolta dal gruppo di lavoro ad hoc «Immigrazione»?
6. Quali sono le proposte e i termini previsti per la direttiva sul diritto d'asilo, che dovrà essere approvata in caso di fallimento dell'accordo?

⁽¹⁾ GU n. C 117 dell'11. 5. 1990, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Bangemann
 in nome della Commissione**

(6 settembre 1990)

Come sottolineato dall'onorevole parlamentare la Commissione aveva illustrato, nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 911/89 del sig. Verwaerde, il quadro generale dei lavori in corso sul diritto di asilo in vista dell'abolizione dei controlli delle persone alle frontiere interne. La Commissione ha avuto modo di spiegare in dettaglio la sua posizione su tali punti al Parlamento in occasione del dibattito svolto il 14 marzo 1990 sulla libera circolazione delle persone ⁽¹⁾.

«L'inventario delle politiche nazionali in materia di asilo» chiesto dal Consiglio europeo di Strasburgo è attualmente in corso di elaborazione nell'ambito del gruppo ad hoc Immigrazione. Per il momento non è possibile sapere con esattezza quando sarà portato a termine.

Spetterà alla presidenza decidere in quali condizioni il Parlamento potrà accedervi. Sarebbe normale che nel-

l'ambito della nuova procedura d'informazione del Parlamento europeo sui lavori svolti nell'ambito delle sedi intergovernative sulla libera circolazione delle persone, il Parlamento fosse regolarmente informato dello stato di avanzamento dell'inventario.

Nelle sue conclusioni il Consiglio europeo di Strasburgo ha fatto riferimento alla conclusione della convenzione «relativa alla determinazione dello Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee». Tale convenzione ha lo scopo:

- da un lato, di stabilire i criteri che permettano di determinare quale Stato membro è competente dell'esame della domanda di asilo in modo da eliminare il fenomeno dei «rifugiati in orbita»,
- e dall'altro, di trovare la soluzione meglio adeguata ad una Comunità senza frontiere interne.

Si tratta di una delle condizioni che erano state definite «essenziali» nel documento di Palma per l'attuazione della libera circolazione delle persone prevista dall'articolo 8 A del trattato.

I parlamenti nazionali saranno associati all'attuazione di tale convenzione attraverso le procedure di ratifica che saranno necessarie in tutti gli Stati membri. Nell'ambito di tale procedura, che secondo le disposizioni dei diritti parlamentari interni prevede un'autorizzazione e un dibattito parlamentare, i parlamenti nazionali effettueranno il controllo democratico relativo alla conclusione di tale strumento internazionale.

La citata convenzione è stata firmata il 15 giugno 1990 a Dublino da undici Stati membri. La Danimarca ha fatto sapere che farà il possibile per firmarla entro la fine del 1990, ossia entro il termine stabilito dal Consiglio europeo di Strasburgo. Nella stessa occasione i ministri dell'immigrazione hanno adottato una nuova dichiarazione pubblica nella quale precisano tra l'altro l'obiettivo della convenzione e alla quale la Commissione si è pienamente associata.

Il termine previsto dal Consiglio europeo di Strasburgo è stato pertanto rispettato con sei mesi di anticipo, cosa di cui il Consiglio europeo di Dublino si è rallegrato esprimendo nello stesso tempo «la speranza che la convenzione sia firmata da tutti gli Stati membri entro la fine dell'anno».

Ai termini dell'articolo 22, paragrafo 3 della convenzione, essa entrerà in vigore «il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità».

La conclusione della convenzione ha costituito il fulcro dei lavori del gruppo ad hoc «Immigrazione» durante la presidenza irlandese. Conformemente al mandato impartito dal Consiglio europeo di Strasburgo, il gruppo sta inoltre lavorando in vista della conclusione di una convenzione sull'attraversamento delle frontiere esterne della Comunità. Il Consiglio europeo di Dublino ha riaffer-

mato la speranza che tale convenzione sia conclusa entro la fine del 1990.

Nella misura in cui la prospettiva di un insuccesso della convenzione sul diritto di asilo non appare l'ipotesi più probabile, essendo stata la convenzione già firmata da undici Stati membri, non è previsto alcun termine per una proposta di direttiva sul diritto di asilo.

(¹) Verbale integrale della seduta del 14. 3. 1990, pag. 206 e 207.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1663/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)

(91/C 90/28)

Oggetto: Scambi di esperienze nella lotta alla disoccupazione

Finora quanti Stati della CEE si sono scambiati formalmente informazioni sulle esperienze positive compiute in alcuni di loro nella lotta contro la disoccupazione?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(27 luglio 1990)

Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri costituisce un elemento essenziale della cooperazione nel settore dell'occupazione. Il confronto dei metodi adottati e l'analisi dei successi e insuccessi rappresentano infatti fattori di grande importanza per l'arricchimento e la diversificazione delle azioni nazionali e comunitarie nel campo dell'inserimento professionale.

Il Fondo sociale europeo partecipa nella misura del 5% della sua dotazione annuale al finanziamento di «scambi di esperienze che presentano un carattere moltiplicatore» (articolo 1.2b del regolamento (CEE) n. 4255/88 del 19 dicembre 1988 (¹)).

Da ormai diversi anni la Commissione ha messo in opera vari programmi specifici intesi a favorire questi scambi. Il MISEP (sistema di mutuo scambio di informazioni sulle politiche dell'occupazione) offre un quadro periodico della situazione delle politiche dell'occupazione degli Stati membri mentre ERGO (programma d'azione della Comunità europea per i disoccupati di lunga durata) è inteso a promuovere delle esperienze positive in grado di integrarsi in programmi nazionali a favore dei disoccupati di lunga durata. Grazie ad un ampio censimento delle azioni sviluppate a livello regionale, nazionale e comunitario, alla mobilitazione dei diversi attori implicati nella lotta contro la disoccupazione di lunga durata e all'analisi e valutazione di quasi 200 esperimenti, detto programma ha creato le prime condizioni di uno scambio di informazioni destinato a diventare il più vasto e fruttuoso possibile.

Benché non sia possibile quantificare con precisione i risultati di questi scambi, si può rilevare con certezza un

desiderio crescente di apertura alle soluzioni messe in opera al di là delle frontiere nazionali nonché una maggiore omogeneità, già da diversi anni, delle politiche in materia di occupazione e di reinserimento professionale.

(¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1664/90

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)

(91/C 90/29)

Oggetto: Poteri delle regioni e poteri della Comunità

La Commissione non ha pensato, avvalendosi della collaborazione dei parlamenti nazionali e del comitato consultivo degli enti locali, di organizzare degli incontri per studiare la delicata questione delle relazioni tra il potere legislativo della CEE, degli Stati e delle regioni che hanno un parlamento proprio?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(29 ottobre 1990)

La Commissione è disposta ad assistere ad incontri in cui saranno trattati i temi menzionati dall'onorevole parlamentare.

Essa è convinta dell'importanza di associare gli enti regionali alle politiche comunitarie che hanno ripercussioni a livello territoriale. In materia di politica strutturale già associa le regioni e le altre autorità locali degli Stati membri (compartecipazione). Nel giugno 1988 ha istituito il consiglio consultivo degli enti locali, in risposta alla medesima preoccupazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1681/90

dell'on. Guadalupe Ruiz-Giménez Aguilar (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 luglio 1990)

(91/C 90/30)

Oggetto: Sistema delle preferenze generalizzate nell'America centrale

Considerando:

— che è stato deciso che il sistema di preferenze generalizzate (SPG) deve permettere ai paesi in fase di sviluppo (PVS) di beneficiare in misura uguale delle possibilità offerte dal sistema stesso,

— che alcuni PVS, dato il loro maggior grado di industrializzazione e di sviluppo economico e commerciale, beneficiano in misura assai maggiore del SPG a danno di altri paesi meno sviluppati,

— che la Comunità europea ha espresso la volontà di correggere tale disparità e squilibrio, in particolare per quanto riguarda i paesi dell'America centrale,

può la Commissione CEE indicare quali sono le misure adottate dalla Comunità per riequilibrare e migliorare il SPG, in particolare a favore dei paesi dell'America centrale, così come deciso nella riunione di San José V?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(4 ottobre 1990)

La Commissione conviene che in materia di esportazioni con il sistema delle preferenze generalizzate le possibilità dell'America centrale continuano ad essere relativamente modeste a motivo, in particolare, della struttura di queste esportazioni costituite in gran parte da prodotti agricoli non contemplati dallo schema comunitario. Il sistema delle preferenze generalizzate della Comunità è stato infatti concepito per promuovere l'industrializzazione dei paesi in via di sviluppo ed è quindi incentrato sui prodotti industriali. È in questo settore che gli sforzi di diversificazione dell'America centrale possono trovare un sostegno nel sistema delle preferenze generalizzate, per guadagnare sbocchi nella Comunità ed ampliare le correnti di scambio.

Per far fronte tuttavia ai problemi specifici di questa regione, nel 1987 la Comunità ha deciso di anticipare l'offerta dell'Uruguay Round in materia di caffè verde, riducendo sensibilmente il dazio doganale. D'altro canto, come risulta dal comunicato di San José VI (Dublino, 9 e 10 aprile 1990) e prima di pensare ad un'eventuale estensione dell'offerta SPG ad altri prodotti, la Commissione continua a ricercare con i paesi interessati i motivi della sottoutilizzazione dei vantaggi che lo schema attualmente offre e i possibili rimedi. È anche in questo senso che devono essere orientati gli sforzi dei paesi del mercato comune centroamericano per poter fruire pienamente del cumulo regionale nel quadro delle norme di origine del sistema di preferenze generalizzate comunitario. Giova ricordare in proposito che il nuovo sistema di cumulo regionale, adottato nel 1985 e che prevede maggiori vantaggi per i paesi interessati, non è ancora applicato in quanto i paesi membri del MCAC non si sono ancora impegnati a rispettare, fra l'altro, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2955/85 del Consiglio (¹). Non appena la Commissione avrà ricevuto l'impegno di cui sopra, questo sistema sostituirà il sistema previsto dal regolamento (CEE) n. 3751/83 della Commissione, del 26 dicembre 1983 (²).

(¹) GU n. L 285 del 22. 10. 1985, pag. 4.

(²) GU n. L 372 del 31. 12. 1983, pag. 60.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1687/90**dell'on. Virginio Bettini (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(5 luglio 1990)**(91/C 90/31)*

Oggetto: Inadempienze dell'amministrazione della Commissione

La sig.ra Marina Baraldini, funzionaria della Commissione, durante una missione di servizio è morta in un incidente aereo il 19 settembre 1989 alle ore 14.45. Il decesso è stato confermato dalla UTA — compagnia proprietaria dell'aereo esploso in volo — alla Commissione 24 ore dopo il disastro. Il presidente Delors inviava dopo 3 giorni un telegramma di condoglianze alla famiglia.

1. Per quali motivi l'amministrazione della Commissione e segnatamente il suo servizio di assistenza sociale che deve provvedere alla copertura delle spettanze alla famiglia si è ostinato per mesi a considerare come non avvenuto il decesso della sig.ra Baraldini, bloccando la pratica?
2. Per quale motivo invece il servizio stipendi ha bloccato con una telefonata il pagamento dello stipendio? E come è possibile operare in tal senso per mezzo di una semplice telefonata? È stato forse prodotto un documento scritto a tale proposito?
3. Se ciò si è verificato, per quale motivo tale documento non è stato trasmesso al servizio «sociale»?
4. Per quale motivo la madre della sig.ra Baraldini ha dovuto rivolgersi ad un avvocato per vedere tutelati il rispetto, la sua dignità ed i suoi interessi (come la Commissione sa ella vive, da sola, di sola pensione sociale) quando spettava alla Commissione assolvere a tutte le incombenze di rito essendo la Baraldini deceduta per causa di servizio?
5. Quali sono stati/e i/le funzionari/e che non hanno adempiuto al loro compito? Quali sanzioni amministrative intende prendere la Commissione nei loro confronti?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

La Commissione è profondamente rammaricata per la scomparsa della sig.ra Baraldini.

Ai sensi dello statuto, in caso di decesso di un funzionario che non abbia né coniuge né figli a carico, è prassi consueta dell'amministrazione interrompere immediatamente la corresponsione dello stipendio.

La morte per infortunio dà diritto agli eredi del funzionario defunto, nella fattispecie la madre della sig.ra Baraldini, al versamento del capitale dell'assicurazione sulla

vita da parte di una compagnia con la quale le istituzioni hanno stipulato una polizza contro i rischi di infortunio.

Date le circostanze eccezionali dell'infortunio che è costato la vita alla sig.ra Baraldini, l'atto notarile relativo al decesso — documento indispensabile alla compagnia di assicurazione per la corresponsione dell'indennizzo — è stato disponibile solo il 19 marzo 1990, e ciò indipendentemente dalla volontà dell'amministrazione.

È dunque solo da questa data che si è potuto procedere alla fase di chiusura della pratica di assicurazione, fase che comporta l'intervento di numerosi servizi dell'amministrazione.

Alla madre della sig.ra Baraldini sono state fornite le necessarie spiegazioni in merito alla procedura e poi da allora le sono state versate tutte le somme dovute.

La Commissione ritiene pertanto che i suoi servizi abbiano agito correttamente nell'espletare la pratica in questione, conciliando il rispetto delle norme statutarie con i principi di assistenza sociale che s'impongono in simili casi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1779/90**dell'on. Paul Staes (V)****alla Commissione delle Comunità europee***(12 luglio 1990)**(91/C 90/32)*

Oggetto: Violazione della convenzione di Ramsar

Lungo la riva destra della Schelda si trovano delle strisce di grande importanza per la migrazione degli uccelli, e che sono incluse negli elenchi dei territori tutelati, ai sensi della convenzione di Ramsar.

Già alcuni anni fa è stato compiuto un primo attentato contro questi territori con l'installazione di un porto per containers nel «Galgeschoor» nell'ambito dell'ampliamento delle strutture portuali di Anversa.

Attualmente, nella stessa zona e in rapporto alla stessa striscia che viene tutelata dalla convenzione di Ramsar, si prepara un secondo attentato sotto le sembianze di un secondo terminale di containers sulla Schelda nell'area detta «Groot Buitenschoor».

Il commissario e la Commissione sono in generale disposti a far sì che la convenzione di Ramsar non resti lettera morta nella Comunità e che di conseguenza venga impedito questo secondo intervento rovinoso nell'area di Anversa (città culturale europea nel 1992 . . .)?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(20 settembre 1990)

Benché le disposizioni della convenzione di Ramsar relative allo status richiesto delle parti contraenti non permet-

tano alla Comunità di aderirvi, a partire dagli anni 70 la Commissione ha attribuito grande importanza a questo testo;

- la raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 1974 ⁽¹⁾ ha invitato gli Stati membri, che non fossero parti contraenti, ad aderire il più rapidamente possibile alla convenzione di Ramsar;
- la direttiva 79/409/CEE ⁽²⁾ concernente la protezione degli uccelli selvatici raccomanda agli Stati membri di attribuire un'importanza particolare nella scelta delle zone di protezione speciale alle zone umide di importanza internazionale;
- da molti anni esiste una collaborazione stretta tra la Commissione e gli organismi incaricati della gestione della convenzione di Ramsar.

Infine la quarta conferenza delle parti contraenti della convenzione di Ramsar, che ha avuto luogo quest'anno a Montreux, ha approvato una raccomandazione che sollecita l'intensificazione dei rapporti tra la Commissione e la convenzione di Ramsar, al fine di sviluppare azioni compiute a favore della conservazione e dell'utilizzazione razionale delle zone umide.

Per quanto riguarda la questione particolare dei progetti che minacciano la zona del «Groot Buitenschoor» la Commissione chiederà allo Stato membro interessato informazioni sui fatti indicati dall'onorevole parlamentare. Sulla base delle informazioni ottenute esaminerà se si tratta di una infrazione alla legislazione comunitaria e non mancherà di informare l'onorevole parlamentare del risultato.

⁽¹⁾ GU n. L 21 del 28. 1. 1975, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1784/90
degli on. Eisso Woltjer e Annemarie Goedmakers (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(13 luglio 1990)
(91/C 90/33)

Oggetto: Controllo della politica della pesca

1. La Commissione è al corrente delle notizie apparse negli organi d'informazione olandesi e dei successivi chiarimenti da parte del ministro olandese per l'agricoltura, la gestione della natura e la pesca, su eventuali irregolarità nel controllo della giusta applicazione del regime sulle quote di pesca?

2. Può la Commissione indicare per i tre anni precedenti quando e in che modo sia stata messa al corrente da parte delle competenti autorità olandesi di problemi relativi al controllo sulla giusta applicazione del regime delle quote di pesca?

3. La Commissione viene informata dai suoi ispettori controllori sui problemi connessi alla sorveglianza dell'applicazione del regime delle quote di pesca negli Stati membri? In caso affermativo, in che date e con quali risultati?

4. Ritiene la Commissione, nel caso in cui in base ai dati sulle transazioni si constati che le quote sono superate, ma che tuttavia non sia possibile rivalersi sui singoli pescatori, che sia necessario ridurre le quote a livello nazionale?

5. Come valuta la Commissione il fatto che della situazione olandese sia l'integrazione nazionale della politica comunitaria sulla pesca che il controllo della sua giusta applicazione rientrino nella sfera di responsabilità dello stesso ministero?

6. Non ritiene la Commissione che sia auspicabile mirare nella Comunità a una rigorosa distinzione delle competenze per quanto riguarda, da un lato, la definizione e l'esecuzione di una politica e, dall'altro, il controllo della sua giusta applicazione?

7. Intende la Commissione, visto il costante ricorrere di problemi nell'esecuzione della politica della CE, presentare delle proposte relative a un miglioramento del controllo conformemente alle raccomandazioni formulate di recente dal Parlamento europeo?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(13 novembre 1990)

1. La Commissione è al corrente delle relazioni e delle dichiarazioni in questione.

2 e 3. La Commissione si tiene costantemente in contatto con le autorità olandesi e con quelle degli altri Stati membri impegnate nell'applicazione della politica comune della pesca. In alcuni casi sono le autorità stesse ad informare la Commissione dell'esistenza di un problema di applicazione, in altri la Commissione l'apprende, per esempio, attraverso le visite degli ispettori di pesca negli Stati membri.

4. La normativa comunitaria non prevede, in generale, una riduzione delle quote degli Stati membri in seguito al superamento di queste nell'anno precedente. Possono tuttavia essere effettuate detrazioni dalle quote di uno Stato membro per compensare un altro Stato qualora quest'ultimo non abbia potuto pescare la propria quota a causa del superamento delle quote da parte del primo.

5 e 6. La Commissione non ritiene che tale situazione, che si riscontra anche in altri Stati membri oltre ai Paesi Bassi, sia inaccettabile. In linea di principio non sembra indispensabile differenziare le competenze per quanto riguarda la definizione e l'esecuzione di una politica da un lato e, dall'altro, il controllo della sua giusta applicazione.

7. L'interesse del Parlamento europeo per l'esecuzione della politica della pesca è sempre stato giudicato positivamente dalla Commissione, che rivolge particolare attenzione alle sue raccomandazioni in materia. Negli ultimi anni la normativa comunitaria sull'esecuzione di tale politica ha subito diversi miglioramenti, e sono aumentati il numero degli ispettori della Commissione e il volume degli stanziamenti destinati all'esecuzione di questa politica comunitaria. La Commissione desidera tuttavia sottolineare che è estremamente difficile garantire il rispetto delle norme di conservazione delle risorse della pesca in un momento in cui si registra un'eccessiva capacità di pesca. Una considerevole riduzione di tale capacità potrebbe agevolare e migliorare notevolmente l'esecuzione della politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1815/90

dell'on. Filippos Pierros (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 luglio 1990)

(91/C 90/34)

Oggetto: Incidenze economiche dei ritardi dei voli

Stando a un rapporto dell'Association of European Airlines (AEA), un quarto circa dei voli aerei in Europa subisce ritardi che lo scorso anno sono stati in media di almeno 15 minuti e che hanno comportato per le compagnie e i passeggeri un costo pari a 37 milioni di dollari. Lo stesso rapporto afferma che il 23,8% dei voli europei ha subito lo scorso anno ritardi pari a 15 minuti o più, contro un 19% nel 1988, un 14,9% nel 1987 e un 12,5% nel 1986.

Si promette la Commissione di assumere provvedimenti concreti per far fronte a questo gravissimo problema?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1990)

La Commissione è profondamente preoccupata per l'impatto negativo che la congestione del traffico aereo e la conflittualità dei controllori di volo e dei tecnici ha sulle linee aeree, l'industria in genere e i passeggeri.

Mentre sono stati stimati i danni economici — peraltro assai rilevanti — subiti dalle compagnie aeree, quelli riguardanti coloro che viaggiano per lavoro non sono quantificabili ma sono certamente notevoli.

Impossibile da valutare — ma ugualmente preoccupante — sarebbe una perdita di fiducia nel sistema di trasporto aereo europeo se — nella peggiore delle ipotesi — la

percentuale dei voli che subiscono forti ritardi dovesse aumentare nel corso dei prossimi anni.

Considerando le possibili implicazioni, non è esagerato affermare che la politica comunitaria dei trasporti aerei sarebbe gravemente compromessa qualora l'attuale situazione dovesse deteriorarsi ulteriormente. Pertanto la Commissione non può rimanere passiva e deve compiere ogni sforzo per risolvere il problema, sia esercitando la propria influenza politica sia cooperando direttamente con le parti interessate.

Per quanto concerne il medio e lungo termine, la Commissione appoggerà tutte le misure necessarie a correggere le manchevolezze dell'attuale sistema contribuendo, se del caso, con proprie proposte.

Per quanto riguarda il lungo termine, i nostri servizi tecnici stanno effettuando uno studio approfondito per la realizzazione di un sistema di gestione unificato paneuropeo del traffico aereo, considerato dalla Commissione come l'unica vera soluzione al problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1834/90

degli on. Miranda da Silva e Carlos Carvalhas (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1990)

(91/C 90/35)

Oggetto: Partecipazione degli enti locali portoghesi alla gestione dei programmi regionali

Gli enti locali portoghesi e le rispettive associazioni di comuni vengono relegati ad una posizione sempre più secondaria o addirittura marginale nella gestione delle operazioni integrate di sviluppo, dei programmi operativi e delle sovvenzioni in generale a favore dello Stato centrale e delle sue estensioni regionali (commissioni di coordinamento regionale) quantunque proprio agli enti locali siano destinati la maggior parte dei progetti presentati in questo ambito e ad essi incomba la responsabilità della quota sostanziale del finanziamento di tali programmi a livello nazionale.

Tale situazione, che ha contribuito inoltre ad un notevole ritardo nell'attuazione dei programmi di cui sopra, ha dato origine altresì a proteste da parte degli enti locali che reclamano sempre più energicamente una partecipazione alle unità di gestione proporzionata al livello di responsabilità da essi assunto nell'attuazione dei programmi.

Poiché è noto che la Commissione controlla e segue da vicino tale problematica, avendo partecipato a riunioni — in particolare nell'ambito della commissione di controllo generale — in cui tali questioni sono state trattate in maniera più o meno diretta, e che essa tiene in considerazione gli orientamenti che prevarranno nella riforma dei fondi strutturali, si vuol conoscere il parere della Commissione in merito a tale situazione e le posizioni da essa finora assunte.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1990)

La Commissione è perfettamente conscia della necessità di associare gli enti locali autonomi («autarquias» e le associazioni di comuni portoghesi alla gestione delle varie forme d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale in Portogallo. Questa operazione era già stata prevista nel quadro della riforma dei fondi strutturali della Comunità europea e costituisce un elemento essenziale della nozione stessa di «partnership» che, come è noto, intende giungere ad una «stretta concertazione tra la Commissione, lo Stato membro interessato e le competenti autorità designate da quest'ultimo a livello nazionale, regionale, locale o altro, i quali agiscono in qualità di «partner» che perseguono un obiettivo comune» (regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1⁽¹⁾).

Secondo la Commissione la stretta associazione dei comuni portoghesi ai negoziati ed alla gestione delle varie forme d'intervento consente di definire in modo più realistico gli obiettivi dell'intervento e nel contempo di accrescere l'efficacia della realizzazione delle azioni previste.

Per tale ragione la Comunità ha garantito, con l'accordo del governo portoghese, la regolare partecipazione dei comuni interessati ai negoziati relativi ai programmi operativi regionali, e i loro suggerimenti e desiderata sono stati in gran parte inseriti in detti programmi. È tuttavia evidente che, non potendo la Commissione negoziare direttamente con tutti i comuni interessati, tale partecipazione si è svolta secondo il principio della rappresentanza.

È stata inoltre prevista la partecipazione dei comuni nelle fasi di esecuzione e di controllo dei programmi operativi regionali: in tutti i programmi approvati è stabilito che le rispettive unità di gestione debbano includere rappresentanti dei comuni. La stessa situazione si verifica per quanto concerne i comitati di controllo di detti programmi.

La Commissione vorrebbe inoltre far presente che:

- a) rappresentanti degli enti locali fanno parte del comitato di controllo del quadro comunitario di sostegno per il Portogallo, e che
- b) un rappresentante dell'«Associação Nacional de Municípios» fa parte del comitato di controllo della sovvenzione globale di sostegno allo sviluppo locale, approvata dalla Commissione per consentire di abbuonare gli interessi su taluni prestiti accordati ai comuni dalla «Caixa Geral de Depósitos».

Secondo la Commissione la situazione descritta più sopra consente per il momento di rispondere alle preoccupazioni degli onorevoli parlamentari. Ha inoltre già manifestato l'intento di provvedere affinché sia effettivamente

assicurata in avvenire la partecipazione dei comuni all'elaborazione delle azioni previste nei vari interventi menzionati più sopra.

(¹) GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1836/90

dell'on. Carlos Carvalhas (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1990)

(91/C 90/36)

Oggetto: Programma RESIDER

Può la Commissione rendere noti, sul totale dei fondi assegnati al programma RESIDER, i progetti previsti per ciascuna regione, in particolare per il Portogallo e la Spagna?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1990)

Al 10 settembre 1990 la Commissione aveva approvato 9 programmi RESIDER in regioni della Spagna, della Repubblica federale di Germania, della Francia e del Regno Unito, per un contributo complessivo del FESR di quasi 180 milioni di Ecu. I programmi approvati sono i seguenti:

(in milioni di Ecu)

Regione	Anno della decisione	Contributo FESR
D Renania settentrionale-Vestfalia	1988	64,5
D Saarland	1988	13,7
UK S. Yorkshire/Humberside	1988	5,4
E Asturie	1989	13,0
E Province Basche	1989	12,0
F Nord-Pas-de-Calais	1990	15,7
F Lorena	1990	42,6
D Alto Palatinato centrale	1990	7,4
D Braunschweig/Salzgitter	1990	4,4

Altri otto programmi per regioni situate in Portogallo (Setubal), Belgio, Lussemburgo e Italia sono attualmente all'esame della Commissione. Nel luglio di quest'anno la Commissione ha inoltre deciso che il comune di Napoli e la provincia di Taranto in Italia possono beneficiare dell'aiuto previsto nel quadro del programma RESIDER.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1838/90

**degli on. Annemarie Goedmakers e John Tomlinson (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(20 luglio 1990)

(91/C 90/37)

Oggetto: Rimborso degli importi indebitamente versati nell'ambito della politica agricola comune

Ai fini di un'effettiva lotta alle frodi a carico del bilancio della CE risulta imprescindibile la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione. Gli Stati membri sono legalmente tenuti a controllare la corretta esecuzione della politica agricola comune. Fa parte della cooperazione la notifica da parte degli Stati membri di casi di frode alla Commissione. In caso di mancato totale rimborso dei fondi indebitamente percepiti la Comunità sopporta le conseguenze finanziarie delle irregolarità o inadempienze salvo quelle risultanti da irregolarità o inadempienze imputabili alle autorità o organi degli Stati membri (regolamento (CEE) n. 729/70).

Ciò premesso:

1. Potrebbe la Commissione fornire un prospetto nel quale siano indicati gli importi già corrisposti a terzi, nell'ambito della politica agricola comune, specificando l'anno e i motivi per cui sono stati rimborsati dagli Stati membri in base al regolamento (CEE) n. 729/70?
2. Sottoscrive la Commissione la tesi sostenuta da varie parti secondo cui potrebbe costituire un ostacolo a una puntuale notifica dei casi di frode e a un'ottimale cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri il timore di quest'ultimi di dover sopportare le conseguenze finanziarie per importi indebitamente corrisposti a terzi nel passato?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(12 ottobre 1990)

1. Gli onorevoli parlamentari sono invitati a riferirsi alle relazioni finanziarie concernenti il FEAOG presentate dalla Commissione, in cui sono specificati anno per anno gli importi recuperati da ogni Stato membro.
2. È vero che il timore degli Stati membri di dover sopportare le conseguenze finanziarie delle irregolarità comunicate alla Commissione ha potuto in passato costituire un ostacolo allo sviluppo di una stretta cooperazione.

Consapevole del problema la Commissione si è impegnata a chiarire i malintesi e a placare i timori, del resto infondati, sulla questione (solo in sette casi gli Stati membri

hanno sostenuto le conseguenze finanziarie delle irregolarità) e a ristabilire con le amministrazioni nazionali un rapporto di fiducia favorevole ad una buona collaborazione.

In tale contesto la Commissione deve compiacersi dei progressi realizzati nel corso degli ultimi anni, che si riflettono in un notevole incremento del numero di comunicazioni dei casi di irregolarità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1843/90

**dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(20 luglio 1990)

(91/C 90/38)

Oggetto: Disoccupazione di lunga durata

Premesso che a una diminuzione complessiva, da qualche anno a questa parte, del numero di coloro che cercano lavoro nella Comunità, fa riscontro paradossalmente l'attestarsi a livello oltremodo elevati della disoccupazione di lunga durata, come analizza la Commissione questa situazione e quali rimedi potrebbero essere ventilati per porvi rimedio?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(18 settembre 1990)

La disoccupazione di lunga durata riguarda i disoccupati che subiscono i maggiori svantaggi sul mercato del lavoro. Il miglioramento della situazione economica giova innanzitutto a coloro che si affacciano a tale mercato per la prima volta (donne, persone senza occupazione, giovani) e ai disoccupati più facilmente collocabili.

Le strategie attuate negli Stati membri riguardano l'informazione e l'orientamento, la formazione professionale, aiuti alla sistemazione o alla pensione e all'impiego. Tali dispositivi, numerosi e completi, sono rafforzati dall'azione comunitaria.

Lo strumento principale a disposizione della Comunità in questo settore è il Fondo sociale europeo, il cui obiettivo 3, volto alla riforma dei fondi strutturali, è completamente dedicato alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata; per attuare la riforma sono stati creati i quadri comunitari di sostegno, la maggior parte dei quali è diventata operativa alla fine del 1989. Gli importi indicati previsti da tali quadri per l'obiettivo 3 sono pari a 1 704 milioni di Ecu per il periodo 1990-1992, fuori dell'ambito dell'obiettivo 1, e a 1 104 milioni di Ecu nell'ambito di quest'ultimo per il periodo 1989-1993. Il Fondo sociale europeo cerca di sostenere soprattutto gli aiuti all'assunzione e le azioni di formazione professionale intese ad offrire ai disoccupati di lunga durata una formazione adeguata alle loro possibilità, che risponda alle esi-

genze del mercato e sia integrata da un'esperienza professionale. Inoltre altri mezzi d'azione potranno essere messi a disposizione della lotta contro la disoccupazione di lunga durata nel quadro delle iniziative comunitarie.

Un programma specifico, ERGO, accompagna tale azione mediante la sensibilizzazione di diversi operatori, la specificazione delle iniziative in corso e la valutazione di 150 progetti-pilota.

Le analisi della Commissione sulla persistenza di un livello elevato e preoccupante della disoccupazione di lunga durata sono state presentate più volte nelle relazioni sull'occupazione in Europa per il 1989 e il 1990, e nei documenti della Commissione relativi alla lotta contro tale forma di disoccupazione (¹).

(¹) Doc. SEC(90) 361.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1852/90

dell'on. Karl von Wogau (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1990)

(91/C 90/39)

Oggetto: Pubblicità di viaggi organizzati in Francia

È noto alla Commissione che per poter pubblicizzare nei giornali francesi viaggi organizzati è richiesta la presentazione di un numero di licenza che secondo informazioni assunte sul posto non viene assegnato ad operatori di altri Stati membri?

Non ritiene la Commissione che si configuri in questo caso una violazione del trattato CEE, e quali iniziative intende avviare per porre rimedio a tale situazione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(23 ottobre 1990)

La Commissione non è al corrente dei fatti descritti dall'onorevole parlamentare. Peraltro le informazioni complementari che egli ha fornito non chiariscono la natura esatta del numero di licenze cui allude né spiegano se l'esigenza di indicare tale numero risulti da una normativa francese oppure da una semplice prassi seguita dall'organo di stampa in questione. Le disposizioni di diritto comunitario applicabili in materia riguardano di massima soltanto le autorità pubbliche. In tale ipotesi sarebbe difficilmente concepibile un ricorso per violazione del trattato CEE. La Commissione ha quindi bisogno di informazioni più precise sui punti indicati per potersi esprimere in maniera al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1866/90

dell'on. Juan Garaikoetxea Urriza (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 luglio 1990)

(91/C 90/40)

Oggetto: Articolo 10 del regolamento FESR

La Commissione può trasmettere una relazione particolareggiata in merito agli studi e ai progetti pilota finora finanziati sulla base dell'articolo 10 del FESR?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito l'elenco aggiornato dei progetti pilota e degli studi cofinanziati e finanziati nel quadro dell'articolo 10 del regolamento FESR.

1. Studi

1.1 Documento strategico 2000

- Esclusione futura del settore dei trasporti,
- Impatto del tunnel sotto la Manica,
- Esperienza canadese modellizzazione,
- Strumento di simulazione dello sviluppo regionale — Fattibilità,
- Prospettive di utilizzazione dello spazio comunitario,
- Studio prospettive — Regioni atlantiche.

1.2 Ricerche transfrontaliere

- Portogallo/Spagna
- Regno Unito/Irlanda
- Regno Unito/Francia
- Danimarca/Germania
- Germania/Francia
- Francia/Italia
- Francia/Belgio
- Belgio/Paesi Bassi
- Sarre-Lor-Lux (reimpegno)

1.3 Problematiche urbane

- L'urbanizzazione ed il ruolo delle città nella Comunità europea.

2. Progetti pilota

2.1 Progetti pilota transfrontalieri

- D-NL: Euregio, EMS-Dollart, Rhein-Maas-Nord
- D-NL-B: Euregio Maas Rhein
- D-NL: Rhein-Waal

- B-NL: BNL Middelgebied
- E-F: Frontière Franco-Espagnole
- F-D: Alsace-Karlsruhe-Südpfalz
- GR: (ricerca sulle frontiere esterne)
- D-F-L: Sarre-Lorre-Lux
- D-DK: Jutland-Flensburg
- B-F: Nord-PdC-Wal
- B-L-F: PED
- Osservatorio transfrontaliero.

2.2 *Progetti pilota urbani*

- Londra,
- Marsiglia,
- Berlino,
- Rotterdam.

2.3 *Cooperazione interregionale — Progetti pilota*

- Scambio di programmi sperimentali attraverso le organizzazioni interregionali:
 - Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa — CCRE,
 - Assemblea delle regioni d'Europa — ARE,
 - Unione internazionale delle città e dei poteri locali — UIC.

quale motivo la Commissione non approfitta dell'opportunità offerta da questi tre progetti per armonizzare le competenze degli ausiliari?

Risposta data dal sig. Mac Sharry in nome della Commissione

(13 dicembre 1990)

La Commissione è perfettamente al corrente dei diversi livelli d'istruzione degli ausiliari che assistono i veterinari ufficiali, nei vari Stati membri.

Il 1° febbraio 1990 la Commissione ha presentato una proposta ⁽¹⁾ che stabilisce norme sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche ed il 5 febbraio un'analoga proposta relativa alle carni fresche di pollame ⁽²⁾.

Nell'allegato II rispettivamente entrambe le proposte precisano le conoscenze teoriche e pratiche delle qualifiche professionali degli ausiliari, che devono essere confermate da un esame ufficiale. Come suggerisce l'onorevole parlamentare, le competenze degli ausiliari nei vari Stati membri sono armonizzate ed è prevista la possibilità di integrare i due tipi di formazione (per le carni e per il pollame).

Per quanto riguarda le carni di selvaggina e di coniglio, sono previste disposizioni dello stesso genere.

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 673 def.

⁽²⁾ Doc. COM(89) 668 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1881/90

dell'on. Solange Fernex (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1990)

(91/C 90/41)

Oggetto: Assistentato al veterinario ufficiale nei macelli

Tre progetti di proposta di regolamento che stabiliscono norme sanitarie di produzione e di commercializzazione delle carni di selvaggina e di coniglio, delle carni fresche, delle carni fresche di pollame fanno riferimento alla nozione di assistentato al veterinario ufficiale da parte di un corpo specializzato (ausiliario) nei macelli.

Considerando che i livelli attuali di formazione vanno da un massimo («Technicien Service Vétérinaire» (tecnico di servizio veterinario) in Francia) a un minimo («Fleischkontrolleur» (controllore delle carni) nella Repubblica federale di Germania) nonché all'assenza totale di formazione (operai di macello in Belgio e in Italia), la Commissione può precisare per quale motivo è stato prescelto il profilo più basso nella formazione iniziale degli ausiliari?

Considerando che i diversi gradi di competenza degli ausiliari variano da un progetto di proposta all'altro, per

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1903/90

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1990)

(91/C 90/42)

Oggetto: Pagamento dell'indennità chilometrica ai funzionari della Commissione

A quanto ammonta l'indennità di viaggio che la Commissione corrisponde ai suoi funzionari per l'espletamento delle loro mansioni rispettivamente a: a) automobili di cilindrata superiore ai 2 000 cc, b) automobili di cilindrata inferiore ai 2 000 cc e c) biciclette?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha in nome della Commissione

(2 ottobre 1990)

L'articolo 15 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari sancisce che:

«Con decisione dell'autorità che ha il potere di nomina, i funzionari dei gradi A 1 e A 2 che non dispon-

gono di un'autovettura di servizio possono ottenere un'indennità non superiore a FB 36 000 all'anno, quale rimborso forfettario delle loro spese di trasporto all'interno del perimetro della città ove prestano servizio.

Con decisione motivata dell'autorità che ha il potere di nomina, il beneficio d'indennità può essere accordato al funzionario che per l'espletamento delle sue funzioni deve effettuare continui spostamenti per i quali è autorizzato a usare la sua autovettura personale».

Non viene operata alcuna distinzione tra i diversi tipi di autovettura o altro veicolo.

Gli articoli 11-13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari stabiliscono le norme per le spese di missione. Il funzionario che viaggia munito di un ordine di missione ha diritto al rimborso delle spese di trasporto, calcolate solitamente in base al prezzo del trasporto effettuato per l'itinerario più breve, in ferrovia. In alcuni casi i funzionari possono essere autorizzati a utilizzare la loro autovettura personale. In questo caso le spese di trasporto vengono calcolate sulla base del prezzo del trasporto effettuato in ferrovia. Anche in questo caso non vengono presi in considerazione i diversi tipi di veicolo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1906/90

degli on. Marie-Christine Aulas, Brigitte Ernst de la Graete, Eugenio Melandri, Marco Taradash e Wilfried Telkämper (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 agosto 1990)

(91/C 90/43)

Oggetto: Aiuti finanziari alla Papuaasia

Nel maggio 1990, subito dopo la dichiarazione d'indipendenza unilaterale di Bougainville, la CEE, unitamente a diversi paesi industrializzati, all'FMI e a diverse banche internazionali, ha concesso 929 milioni di dollari australiani alla Papuaasia.

A quanto ammonta esattamente l'aiuto comunitario e a quali scopi è destinato?

Una parte di questo aiuto è destinata al sostegno dei profughi provenienti dal territorio occupato dall'Indonesia, quale ne è l'importo e per quali progetti?

Nelle due ultime convenzioni di Lomé a quanto ammontava il bilancio destinato al sostegno dei profughi? Quali erano i progetti sostenuti? Quanti erano i profughi assunti per realizzare questi progetti e in quale rapporto percentuale stanno con la popolazione complessiva dei profughi?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(23 novembre 1990)

Nel 1988 la Papua Nuova Guinea ha chiesto alla Banca mondiale di organizzare riunioni annuali del gruppo consultivo per autorizzare la collettività dei donatori ad aggiornare periodicamente i loro programmi di aiuto. Nel corso di queste riunioni i donatori si impegnano per l'anno in corso e per quelli successivi a fornire al paese beneficiario un'idea sia pure approssimativa dell'entità dell'aiuto finanziario cui possono ragionevolmente aspirare.

Durante la riunione del gruppo consultivo di quest'anno, tenutasi a Singapore nei giorni 17 e 18 maggio, ogni partecipante, compresa la Commissione CEE, ha indicato l'importo totale dell'aiuto che la Papua Nuova Guinea può ottenere nel 1990 (in totale 710 milioni di US \$).

È opportuno rilevare che questo impegno non era minimamente connesso alla dichiarazione unilaterale di indipendenza di Bougainville, annunciata in sede di riunione.

Nel corso di questa riunione del gruppo consultivo, il contributo della Commissione ha assunto la forma di un vasto piano Papua Nuova Guinea — Commissione per l'assegnazione delle rimanenze dei programmi indicativi di cui a Lomé I, II e III (8,8 milioni di Ecu in totale) e per l'impiego del 18 milioni di Ecu che costituiscono la dotazione Sysmin per la Papua Nuova Guinea nel quadro di Lomé III. Le azioni comprendono: 1) un contributo (3 milioni di Ecu) ad un programma coordinato con la Banca mondiale per lenire gli effetti sociali dell'adeguamento strutturale, 2) un programma di importazione settoriale di 5,5 milioni di Ecu per risanare le difficoltà della bilancia dei pagamenti del paese nel 1990 nonché un pacchetto di 18 milioni di Ecu per la manutenzione e il riassetto della rete stradale.

Gli aiuti ai profughi nella Papua Nuova Guinea sono iniziati nel 1987 (ovvero nel quadro di Lomé III), quando ai transfughi dall'Indonesia fu riconosciuto lo statuto di profughi ed essi iniziarono ad abbandonare i loro accampamenti di fortuna lungo la frontiera indonesiana per un insediamento più permanente nella parte orientale dell'isola.

A norma dell'articolo 204 di Lomé III, la Commissione ha fornito un importo di 730 000 Ecu per sovvenire alle esigenze dei profughi dall'Iran occidentale alla Papua Nuova Guinea. Questo progetto, cofinanziato dal UNHCR e dal governo della Papua Nuova Guinea, intende agevolare il reinsediamento e l'integrazione dei profughi costruendo strade e scuole e fornendo acqua per mezzo di un'autocisterna.

Attualmente esistono circa 3 400 profughi nella parte orientale della Nuova Guinea raggruppati in 750 famiglie. Parecchi profughi di età adulta partecipano a programmi di istruzione e di sanità, nonché a lavori di segatura, falegnameria e simili. Per quanto riguarda più precisamente i progetti CEE, si è stimato a circa 30 il numero di profughi attivi nelle operazioni di trasporto, costruzione degli edifici scolastici nonché delle due strade di accesso.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1935/90
dell'on. Gerardo Fernandez-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)
 (91/C 90/44)

Oggetto: Potenziamento della politica comunitaria in materia di acquacoltura

La grave situazione che si è venuta a creare in materia di conservazione dei prodotti della pesca fa ritenere opportuna la ricerca di soluzioni che tengano conto sia delle azioni necessarie per la conservazione delle risorse ittiche sia delle esigenze poste dalla domanda del mercato. A tal fine è necessario potenziare l'acquacoltura, quale alternativa che consenta di far fronte alla suddetta domanda.

In aggiunta alle drastiche misure che intende adottare di fronte alla situazione limite che si è venuta a creare in materia di risorse della pesca, la Commissione pensa che sarebbe necessaria una ridefinizione della politica comunitaria in rapporto all'acquacoltura, volta a potenziare quest'ultima nei paesi membri e a fornire così al mercato comunitario una autentica alternativa che consenta di rispondere alla domanda di prodotti della pesca in ambito comunitario?

Risposta data dal sig. Marin
in nome della Commissione

(23 ottobre 1990)

Incentivando lo sviluppo dell'acquacoltura la Comunità si prefigge anzitutto di migliorare la situazione dell'approvvigionamento del mercato comunitario in prodotti della pesca, di cui l'onorevole parlamentare giustamente denuncia i profondi e cronici squilibri.

Lo sviluppo dell'acquacoltura contribuirà gradualmente a stabilizzare o addirittura a ridurre il disavanzo della bilancia commerciale dei prodotti della pesca, nei limiti in cui lo consentiranno i fattori economici della produzione acquicola e i condizionamenti ambientali.

Vanno ricordati in proposito i notevoli sforzi finanziari compiuti dal fondo pesca a favore dello sviluppo di questo settore tramite il regolamento (CEE) n. 4028/86 (1).

Questo incentivo finanziario ha dato risultati molto positivi, in particolare per quanto riguarda le produzioni di salmonidi (trota e salmone) e l'avvio dei sistemi di allevamento di specie mediterranee (spigola e orata).

Nel 1989 l'acquacoltura ha registrato nei paesi della Comunità un giro d'affari globale di 1,2 miliardi di Ecu.

Questa cifra rappresenta il 17% del fatturato del settore della pesca marittima degli stessi paesi (7 miliardi di Ecu nel 1989) e tale percentuale continua ad aumentare.

I risultati conseguiti giustificano appieno la politica comunitaria seguita attualmente per l'acquacoltura, il cui sviluppo e la cui crescita possono essere considerati rapidi per i sistemi di allevamento efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Nell'ambito della riforma dei fondi strutturali la Commissione sta tuttavia riflettendo su una riforma del regolamento di base (CEE) n. 4028/86 che consenta di adeguare gli sforzi per lo sviluppo dell'acquacoltura alle esigenze reali di questo settore, garantendo una migliore soddisfazione della domanda di prodotti della pesca.

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1936/90
dell'on. Gerardo Fernandez-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)
 (91/C 90/45)

Oggetto: Contratto tipo comunitario per studenti che esercitano un'attività lavorativa

È sempre più frequente il caso di studenti che terminati i loro studi — in particolare di lingue — si trasferiscono in un altro paese comunitario per svolgere un'attività lavorativa che favorisca la pratica della lingua studiata.

Il rapporto professionale di tali studenti con le imprese dei paesi in cui si recano per fare pratica è di solito regolato da un contratto lavorativo di durata temporanea, generalmente da sei a dodici mesi, che disciplina tutti gli aspetti contrattuali di un rapporto lavorativo temporaneo.

Al fine di favorire tali iniziative, può la Commissione far sapere se ritiene opportuno proporre agli Stati membri un contratto tipo per attività professionali temporanee per gli studenti dei vari paesi membri che si trasferiscono in un altro paese comunitario ai fini suddetti, allo scopo di armonizzare tale tipo di prestazione lavorativa e le diverse garanzie che ne derivano?

Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione

(4 gennaio 1991)

La Commissione non ha intenzione di proporre agli Stati membri un contratto-tipo di lavoro a tempo determinato,

destinato agli studenti degli Stati membri che si recano in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività professionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1944/90

dell'on. Marie-Claude Vayssade (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)
(91/C 90/46)

Oggetto: La professione di psicanalista e la prospettiva del 1992

Corrisponde al vero che la Commissione delle Comunità europee prepara nella prospettiva del 1992 uno o più progetti di regolamentazione della professione di psicanalista?

In caso affermativo, quali sono le sue intenzioni in materia?

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(23 ottobre 1990)

La Commissione non intende presentare una proposta di direttiva specifica di riconoscimento dei diplomi di psicanalista.

Premesso che bisogna distinguere a seconda che la psicanalisi sia praticata da medici oppure, qualora il monopolio medico previsto eventualmente dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato lo permetta, da professionisti non medici, il diritto comunitario applicabile o da applicare è il seguente:

Nel caso dei medici, si applicano le direttive «medici» 75/362/CEE e 75/363/CEE⁽¹⁾ (modificate da ultimo dalla direttiva 89/594/CEE)⁽²⁾ che prevedono il riconoscimento dei diplomi e il coordinamento della formazione di medico e di taluni medici specialisti (tra cui gli psichiatri e i neuropsichiatri).

Nel caso invece degli psicanalisti, qualora tale professione sia regolamentata nello Stato membro ospitante, a partire dal 4 gennaio 1991 si applicherà la direttiva 89/48/CEE⁽³⁾, adottata dal Consiglio il 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

Tale direttiva, che per il suo carattere generale sancisce un nuovo approccio della Commissione in materia di riconoscimento dei diplomi, prescinde espressamente da qualsiasi coordinamento della formazione e dei campi di attività professionali. In base a detta direttiva, la competenza a riconoscere, regolamentare o non regolamentare una determinata professione, nonché a definire e organizzare il curriculum formativo corrispondente, continua ad appartenere esclusivamente allo Stato membro interessato.

Pertanto, l'eventuale riconoscimento della professione di psicanalista nel territorio di un determinato Stato membro è disciplinato unicamente dalla normativa di tale Stato.

- (¹) GU n. L 167 del 30. 6. 1975.
(²) GU n. L 341 del 23. 11. 1989.
(³) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1955/90

dell'on. Willem van Velzen (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)
(91/C 90/47)

Oggetto: Rifiuto da parte della Commissione di corrispondere l'indennità di disoccupazione a un ex funzionario

- È noto alla Commissione che a un funzionario avente prestato temporaneamente servizio presso il Parlamento europeo è stata negata l'iscrizione al comune di Bruxelles, concessagli poi solo dopo l'intervento del ministero belga della giustizia e di un avvocato?
- Come spiega la Commissione il suo rifiuto di pagare l'indennità di disoccupazione durante il periodo di tre mesi dal momento che a) a causa del rifiuto del comune di Bruxelles il funzionario in questione non poteva soddisfare le condizioni poste dalla statuto dei funzionari della CE, b) la Commissione era al corrente di tale problema, c) il funzionario era in grado di dimostrare che durante tale periodo non disponeva di altre fonti di reddito e si era adoperato per trovare un'occupazione?
- Ritiene la Commissione che l'atteggiamento dei suoi funzionari, i quali hanno consigliato al funzionario in questione, onde evitare problemi, di «ritornare da dov'era venuto» sia in accordo con lo spirito e con la lettera dei trattati europei?
- Quanti casi del genere sono noti alla Commissione e come pensa di reagire?

Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha in nome della Commissione

(12 dicembre 1990)

La Commissione si rammarica vivamente delle difficoltà incontrate dall'interessato per ottenere un titolo di soggiorno sul territorio belga, titolo che gli avrebbe permesso di iscriversi come disoccupato presso i servizi dell'occupazione belgi e di beneficiare delle indennità di disoccupazione previste dall'articolo 28 bis del RAA. È questo l'unico caso a conoscenza dei servizi della Commissione di difficoltà di tal genere da quando nel 1988 è iniziata l'applicazione effettiva dell'articolo 28 bis.

Occorre ricordare che la concessione dell'indennità di disoccupazione ai sensi dell'articolo 28 bis è subordinata

alla condizione che l'ex agente temporaneo sia regolarmente iscritto come persona in cerca di lavoro presso i servizi nazionali dell'occupazione, situazione da documentare presentando una dichiarazione rilasciata da detti servizi.

Il versamento dell'indennità decorre dal giorno dell'iscrizione effettiva, entro un periodo massimo di 24 mesi a partire dal giorno di cessazione dal servizio.

Ogni iscrizione richiede che l'interessato sia in possesso di un titolo di soggiorno sul territorio nazionale, che dev'essere rilasciato in conformità con il diritto comunitario e in particolare per il periodo posteriore all'occupazione in qualità di agente temporaneo, conformemente alle disposizioni della direttiva 68/360/CEE del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (¹).

I servizi della Commissione non danno alcun consiglio all'ex agente temporaneo nel senso indicato dall'onorevole parlamentare.

(¹) GU n. L 257 del 19. 10. 1968.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1966/90

degli on. Eugenio Melandri e Marie-Christine Aulas (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 90/48)

Oggetto: Progetto di sviluppo nelle Samoa occidentali

Con riferimento al progetto relativo alla costruzione di una centrale elettrica nelle Samoa occidentali e finanziato con un importo di 8,8 milioni di Ecu a titolo del FES, come risulta dalla comunicazione IP (90) 525, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Per tale progetto qual è, rispetto all'importo globale degli investimenti, la quota destinata alla formazione professionale della popolazione locale al fine di assicurare una futura gestione autonoma del progetto?
2. Qual è il coinvolgimento delle imprese locali nel progetto e in quale percentuale esse partecipano alla sua realizzazione?
3. Quali imprese europee sono coinvolte nel progetto e quanta manodopera locale è impiegata?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(23 novembre 1990)

1. Il contributo del FES alla costruzione di una centrale idroelettrica a Afulilo (40% del costo totale del progetto)

è concentrato su voci concrete quali le opere e le forniture; ciò nonostante, un importo di 154 000 Ecu viene destinato alla formazione di operatori locali (Electric Power Corporation). La EPC annovera già tra il suo personale tecnici specializzati locali; inoltre, la «Asian Development Bank» fornisce in quanto codonatore un aiuto istituzionale alla gestione, alla formazione professionale e all'assistenza tecnica, affiancata in questo da un prossimo aiuto bilaterale tedesco.

Nel quadro del contratto AE 4 finanziato dal FES (vedasi oltre), verranno organizzati in Europa due seminari di formazione e varie azioni analoghe in loco.

2. Il governo delle Samoa occidentali contribuisce con l'equivalente di 3 milioni di Ecu (ovvero il 13,5% del costo totale del progetto) in forme di prestazioni effettuate dall'ente pubblico Electric Power Corporation (che parteciperà alla costruzione delle linee, del serbatoio e delle strade di accesso). Consulenti tecnici locali hanno inoltre partecipato agli studi preliminari (progettazione) e contribuiscono ora alla supervisione del sito.

3. La maggior parte del contributo FES è stato assorbito dalle forniture (4,7 milioni di Ecu) ed i contratti sono stati stipulati come segue:

- AM 2 Tubi e strutture idrauliche: PPI (Paesi Bassi)
- AE 4 Generatori e attrezzature elettriche: Coelco (Italia)
- AE 5 Materiali per le linee di trasmissione: I risultati della gara non sono ancora noti — L'assemblaggio delle attrezzature verrà effettuato dal personale della EPC.

Il FES contribuisce alle opere di genio civile per 2,8 milioni di Ecu. Questo contratto è stato aggiudicato alla ditta tedesca Riepl, la quale, per quanto difficile, assumerà saldatori ed altro personale sul mercato locale.

I servizi di consulenza da parte europea proverranno dalla ditta tedesca Fichtner e la supervisione del sito sarà affidata ad un'altra ditta tedesca, la Lahmeyer.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1972/90

dell'on. Christine Oddy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 90/49)

Oggetto: Scambi comunitari con l'India, il Punjab e il Kashmir

Quali sono le cifre relative agli scambi commerciali tra:

1. la CEE e l'India,

2. la CEE e il Kashmir,
3. la CEE e il Punjab?

Quante persone originarie del Kashmir e del Punjab risiedono in ciascuno Stato membro?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(22 novembre 1990)

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo alcune tabelle che riportano i dati numerici relativi al commercio estero fra l'India e la CEE.

Non esistono dati comunitari che permettano di rispondere agli altri quesiti contenuti nell'interrogazione, poiché né il Punjab né lo Jammu né il Kashmir figurano individualmente nelle statistiche del commercio estero fra l'India e la CEE.

Non esistono dati comunitari che permettano di rispondere agli altri quesiti contenuti nell'interrogazione, poiché né il Punjab né lo Jammu né il Kashmir figurano individualmente nelle statistiche del commercio estero o in quelle dell'immigrazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1991/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 90/50)

Oggetto: Corte di giustizia: causa 96/80

Può far sapere la Commissione quale seguito ha dato il Regno Unito alla sentenza del 31 marzo 1981 della Corte di giustizia relativa alla causa 96/80: J.P. Perkins contro Kingsgate?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(8 gennaio 1991)

Il 31 marzo 1981 la Corte di giustizia ha reso una sentenza su una questione pregiudiziale posta dall'Employment Appeal Tribunal nella causa Jenkins contro Kingsgate.

Ai termini di questa sentenza, una differenza di retribuzione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale costituisce una discriminazione vietata dall'articolo 119 del trattato soltanto quando sia in realtà unicamente un mezzo indiretto per ridurre il livello di retribuzione dei lavoratori a tempo parziale per il fatto che questo gruppo di lavoratori è composto in modo esclusivo o preponderante di persone di sesso femminile. La Corte di

giustizia riconosce pertanto che una discriminazione in base al sesso contraria all'articolo 119 del trattato può essere indiretta.

Secondo la sentenza della Corte di giustizia, l'Employment Appeal Tribunal ha giudicato che il Sex Discrimination Act del 1975 relativo alla parità di trattamento dovesse essere interpretato come comprendente la nozione di discriminazione indiretta e applicabile anche alla parità di retribuzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2002/90

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 90/51)

Oggetto: Comitati istituiti in seno al Consiglio e alla Commissione

Nel 1980 la Commissione ha pubblicato una lista di comitati operanti in seno al Consiglio o alla Commissione (Bollettino CEE, supplemento 2/80) con l'intenzione di aggiornare regolarmente tale elenco.

Può la Commissione pubblicare un elenco aggiornato di tali comitati, segnalando quelli che sono stati istituiti in virtù della decisione del Consiglio del 13 luglio 1987?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

La Commissione prevede di aggiornare e pubblicare l'elenco al quale si riferisce l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2003/90

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 90/52)

Oggetto: Ricorso per il settore radiotelevisivo al procedimento previsto dall'articolo 169

Rispondendo il 26 maggio 1989 all'interrogazione scritta n. 850/88 (*) la Commissione ha affermato di aver espresso un parere motivato su due aspetti della legge olandese sui mezzi di comunicazione di massa.

Il primo aspetto si riferisce all'obbligo, per gli enti radiotelevisivi che acquistino programmi, di destinare ogni

anno a un'impresa olandese una percentuale consistente dei fondi messi a loro disposizione.

Il secondo aspetto riguarda il divieto di trasmettere via cavo i programmi via satellite contenenti spot pubblicitari rivolti espressamente al pubblico olandese e non conformi alle sei condizioni previste anche per i programmi nazionali.

La Commissione ha inoltre reso noto di avere avviato, ai sensi dell'articolo 169 del trattato, un procedimento nei confronti dei Paesi Bassi per quanto riguarda l'obbligo di rispettare determinati contingenti culturali per programmi televisivi provenienti da altri Stati membri.

1. In che fase si trova tale procedimento?
2. Sono già stati avviati dalla Commissione a norma del trattato CEE anche altri procedimenti contro i Paesi Bassi a causa di taluni aspetti della politica olandese in materia di mass media e, se sì, a che punto si trovano?

(¹) GU n. C 270 del 23. 10. 1989, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(18 ottobre 1990)

1. In merito agli obblighi incombenti agli enti radiotelevisivi olandesi per quanto riguarda la destinazione dei fondi messi a loro disposizione e le restrizioni alla diffusione di spot pubblicitari rivolti espressamente al pubblico olandese, la Commissione informa l'onorevole parlamentare che essa ha adito la Corte di giustizia.

Quanto all'obbligo di rispettare le quote culturali, è stata inviata una lettera di messa in mora.

2. Non sono in corso altre procedure in corso ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE nei confronti della legge olandese sui media.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2022/90
dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(1° settembre 1990)

(91/C 90/53)

Oggetto: Ammende inflitte dalla Commissione

La Commissione sembra utilizzare in pieno la facoltà riconosciutale dai trattati di infliggere ammende a imprese che violano le norme comunitarie.

Può la Commissione fornire informazioni dettagliate sulle ammende inflitte dal 1° settembre 1989 e sull'importo delle somme effettivamente incamerate?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(16 novembre 1990)

Dal 1° settembre 1989 la Commissione ha inflitto in due circostanze ammende ad imprese che hanno violato le norme di concorrenza.

Nel primo caso, con decisione del 13 dicembre 1989, BAYO-N-OX (¹) ha inflitto alla società BAYER un'ammenda di 500 000 Ecu per violazione dell'articolo 85 del trattato di Roma. La riscossione dell'ammenda è stata provvisoriamente sospesa poiché tale società ha presentato ricorso avverso la decisione dinanzi al tribunale di primo grado ed ha accettato di fornire una garanzia bancaria.

Nel secondo caso, il 18 luglio 1990 (²) è stata adottata una decisione relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA concernente l'accordo e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti in acciaio inossidabile laminati a freddo. Con tale decisione sono state inflitte ammende a sei imprese per un totale di 425 000 Ecu.

(¹) GU n. L 21 del 26. 1. 1990.

(²) GU n. L 220 del 15. 9. 1990.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2023/90
dell'on. Raymonde Dury (S)**

alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1990)

(91/C 90/54)

Oggetto: Protezione del mutuatario ipotecario

La libera prestazione di servizi nel settore finanziario tocca anche il settore dei mutui ipotecari. Ciò pone il problema della protezione del consumatore di crediti di questo tipo.

Può la Commissione far sapere quali iniziative conta di prendere per garantire al mutuatario un'informazione sufficiente (soprattutto a proposito dei rischi poco appariscenti, ma reali, dovuti ai differenziali dei tassi di cambio) e per assicurargli un minimo di protezione?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(29 novembre 1990)

Nella situazione attuale non esistono disposizioni comunitarie specifiche relative alla protezione del debitore ipotecario. Una proposta di direttiva del 1985 (¹), modificata nel 1988 (²) in seguito al parere espresso dal Parlamento europeo, recante misure in tal senso, non è stata finora oggetto di una decisione da parte del Consiglio. Per tale

motivo la Commissione sta esaminando i problemi che presenta per i consumatori l'apertura del mercato del credito immobiliare, benché detta apertura sia solo agli inizi.

Per quanto riguarda più specificamente il rischio di cambio, è opportuno sottolineare che la liberalizzazione dei movimenti di capitali, che attualmente permette a tutti i cittadini comunitari di sottoscrivere prestiti in qualsiasi valuta della Comunità, ivi compreso l'Ecu, rappresenta un vantaggio non trascurabile per il consumatore. Ciò detto la Commissione seguirà attentamente l'evoluzione del settore ipotecario nel mercato unico e, in caso di problemi, sarà pronta a studiare le soluzioni opportune.

(¹) Doc. COM(84) 730 (GU n. C 48 del 14. 2. 1985).

(²) Doc. COM(87) 255 (GU n. C 161 del 19. 6. 1987).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2026/90

dell'on. Christine Crawley (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(91/C 90/55)

Oggetto: Partecipazione femminile al programma ERASMUS

Pur ringraziando la Commissione per la risposta fornita alla mia interrogazione scritta n. 721/90 (Partecipazione femminile al programma ERASMUS) (¹) in cui si richiama la mia attenzione sulla precedente risposta fornita all'interrogazione dell'onorevole Ewing, non posso considerare soddisfacenti le informazioni ricevute. Può quindi la Commissione far sapere in quali settori del programma ERASMUS le donne sono in minoranza, e in che modo essa intende promuovere il raggiungimento della parità in questo ambito? Nella risposta data all'onorevole Ewing si afferma che per il momento non sono disponibili statistiche concernenti la partecipazione femminile ai programmi per la mobilità degli insegnanti. Può la Commissione far sapere se tali statistiche sono attualmente disponibili — e in caso affermativo metterle a disposizione — oppure, in caso negativo, indicare la data in cui presumibilmente lo saranno?

(¹) GU n. C 259 del 15. 10. 1990, pag. 37.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(29 novembre 1990)

È possibile elaborare delle statistiche dettagliate in merito alla mobilità degli studenti nell'ambito del programma ERASMUS soltanto dopo che sono pervenute e sono state analizzate le relazioni di tutti gli studenti che hanno bene-

ficiato delle borse di studio previste dal programma. I dati relativi al 1988/1989 suddivisi per sesso ed area tematica non sono ancora disponibili. Tuttavia da un'analisi preliminare basata su uno studio campione risulta una partecipazione femminile globale del 54%. I dati suddivisi per area tematica sono disponibili soltanto per il 1987/1988 (¹). Se confrontiamo questi dati con quelli relativi all'intera popolazione universitaria della Comunità, rileviamo che il 54% di tutti gli studenti beneficiari di ERASMUS sono donne mentre la percentuale di studentesse nella popolazione universitaria complessiva dei dodici Stati membri è del 46%. Nell'ambito di quest'ultimo parametro, tuttavia, le studentesse risultano essere in netta minoranza (meno del 40%) in settori quali l'agricoltura, l'architettura, l'ingegneria, la matematica e le scienze naturali. Tuttavia la tabella seguente mostra che quasi in tutti i settori suddetti la percentuale di studentesse nel programma ERASMUS è comunque notevolmente più elevata di quella relativa alla popolazione studentesca globale.

% di studentesse

Campo di studi	Borsisti ERASMUS	Popolazione universitaria CEE
Agricoltura	29	non disponibile
Architettura	50	34
Ingegneria	22	10
Matematica	45	32
Scienze naturali	34	35

Per quanto riguarda i programmi per la mobilità degli insegnanti, le statistiche concernenti la partecipazione femminile non sono ancora disponibili, ma in futuro esse verranno elaborate sulla base di nuove procedure di registrazione o avvalendosi di studi campione effettuati nell'ambito del programma di valutazione normale.

(¹) Fonte: Pubblicazione di Eurostat su «Ragazze e ragazzi nell'istruzione superiore e universitaria», gennaio 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2044/90

dell'on. Michèle Alliot-Marie (RDE)
alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(91/C 90/56)

Oggetto: Compensazione dei fattori che penalizzano l'allevamento di ovini nelle regioni di montagna

I regolamenti comunitari per l'allevamento e l'organizzazione comune dei mercati degli ovini sono concepiti in modo da sfavorire le regioni di montagna — specie quelle con allevamenti dotati di caratteristiche specifiche — e avvantaggia invece le grandi regioni di produzione, segnatamente la Gran Bretagna e i paesi mediterranei.

In codeste regioni sfavorite, quali i paesi baschi e la regione del Béarn, varie servitù e handicap penalizzano fortemente gli allevatori di ovini, che le difficoltà e l'esiguità dei redditi spingono all'esodo o ad attività suscettibili d'innescare, col tempo, un processo di desertificazione e di mettere a repentaglio equilibri vitali.

Quali misure intende prendere la Commissione per compensare queste disparità nelle condizioni d'allevamento degli ovini e per calibrare la sua politica d'intervento e di aiuti in funzione delle peculiarità ambientali.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(29 ottobre 1990)

L'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine prevede la concessione di un premio pagabile per pecora, calcolato sulla differenza tra prezzo di base e prezzo medio di mercato in ciascuna regione della Comunità. Attualmente il premio varia a seconda che il gregge sia destinato alla produzione di carne o di latte ma entro la fine del 1992 al più tardi, al termine cioè del processo di integrazione delle regioni soggette all'organizzazione comune dei mercati, esso sarà identico per tutti gli allevatori comunitari.

Per le zone meno favorite sono previste disposizioni sia a livello di organizzazione dei mercati che a livello strutturale e questo in considerazione della loro situazione particolare. Per ogni allevatore il premio è pagabile a tasso intero per un massimo di 1 000 capi nelle zone svantaggiate a fronte di 500 capi nelle altre zone. Inoltre il Consiglio ha deciso che a partire dal 1991 nelle zone meno favorite verrà pagato un premio speciale di 4 Ecu per pecora, allevando in tal modo l'onere dei meccanismi stabilizzatori per gli allevatori con scarse alternative alla produzione di carne ovina. Per di più nell'ambito della politica strutturale, la Comunità accorda altresì una serie di indennità di compensazione per tener conto delle difficili condizioni naturali in cui si svolge l'attività dei produttori residenti in zone montane o in zone altrimenti svantaggiate. Quanto al sistema di applicazione presentato dal governo francese, la Commissione ha stabilito che la rivalutazione degli aiuti per il periodo invernale 1989/1990 venga limitata alle sole pecore con un incremento oscillante, a seconda delle zone, dall'8 al 15% rispetto al periodo invernale della campagna precedente.

Oltre alle misure succitate la Commissione ha previsto, nel contesto dei fondi strutturali, disposizioni volte ad incoraggiare la diversificazione delle attività economiche nelle regioni rurali in ritardo di sviluppo.

Sia le province basche che parte del Béarn sono zone ammissibili al contributo a titolo dell'obiettivo 5b dei fondi strutturali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2053/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 settembre 1990)

(91/C 90/57)

Oggetto: Aiuto della Comunità al Guatemala

Quali progetti di aiuto a favore del Guatemala sostiene la Comunità europea soprattutto nel settore dei profughi?

Quale valutazione è stata finora fatta di questi progetti?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(14 novembre 1990)

Dopo l'istituzione di un governo democraticamente eletto in Guatemala, nel 1986, la Comunità si è adoperata con considerevole impegno per fornire aiuto a questo paese: la sola assistenza bilaterale della CEE (alla quale si aggiunge la partecipazione del Guatemala ad alcuni progetti regionali) ha raggiunto finora l'importo di 50 milioni di Ecu, che sono stati assegnati principalmente a progetti di sostegno ai piccoli coltivatori (3 progetti di sviluppo integrale nella Boca Costa e nel dipartimento di Soloia, che hanno beneficiato di un contributo di 26 milioni di Ecu) e di aiuto ai profughi e agli sfollati (7 milioni di Ecu).

Se si tiene conto delle difficili condizioni in cui versa il paese, soprattutto dal 1989, l'attuazione dei vari progetti, che per la maggior parte sono ancora in corso, è da considerarsi, nel complesso, soddisfacente. Per quanto riguarda più specificamente l'aiuto comunitario ai profughi e agli sfollati, la Comunità ha considerevolmente intensificato la sua azione nella regione dell'Istmo in generale e in Guatemala in particolare, coerentemente con tener fede agli impegni assunti in occasione delle riunioni ministeriali CEE-America centrale («San José»), nonché alla CIREFCA, e per contribuire alla concretizzazione degli impegni per la pace enunciati a Esquipulas nell'agosto 1987.

Così a partire dal 1987 sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 936, 9 progetti per il Guatemala, per un importo totale di 6,4 milioni di Ecu (vedi tabella allegata).

- 2 progetti (2,05 milioni di Ecu) per il rimpatrio volontario di profughi guatemaltechi in Messico, predisposti dall'UNHCR insieme alla CEAR⁽¹⁾;
- 1 progetto per il reinserimento di profughi e popolazioni sfollate nel Huehuetenango (2,5 milioni di Ecu) la cui attuazione è affidata al ministero per lo sviluppo;
- 6 progetti a favore della popolazione sfollata e rimpatriata, affidati ad alcune ONG europee, che riguardano problemi sanitari, educazione dei bambini e allevamento artigianale.

Una missione di controllo finanziario della Commissione ha esaminato a fine giugno 1990 i progetti UNHCR/CEAR finalizzati al rimpatrio dei profughi in Messico. Il relativo rapporto sarà disponibile fra breve.

⁽¹⁾ Comisión especial de Atención a los refugiados.

**Progetti d'aiuto a favore del Guatemala finalizzati all'autosufficienza dei profughi e degli sfollati
(articolo 9360)**

Progetto	Titolo	Impegni CEE (Milioni di Ecu)	Organismo
87/1/AD	Sanità e risanamento del quartiere «El Mezquital»	290	MSF/FR
87/2/AD	Sanità e istruzione di bambini orfani sfollati nella regione del Quiche	300	ERM/FR
87/5/AR	Rimpatrio e reinserimento di profughi guatemaltechi	800	ACNUR/CEAR
88/7/RR	Sviluppo zone di reinserimento del nord di Huehuetenango	2 550	MINDES
88/8/RR	Aiuto alla produzione animale e alla formazione di promotori nel settore dell'allevamento	180	VSF/FR
88/17/RR	Programma sanitario, educativo e preventivo, a favore dei rimpatriati e sfollati guatemaltechi nell'Ixcán	300	MdM/FR
88/18/RR	Rimpatrio e reintegrazione di rimpatriati guatemaltechi	1 250	ACNUR/CEAR
89/7/AD	Aiuto alla scolarizzazione di bambini sfollati nell'Ixcán	280	ESF/FR
AC/RR/4/90	Sviluppo dell'allevamento artigianale e formazione di promotori nel settore dell'allevamento a Nenton e Barillas	450	VSF/FR
Totale	9 progetti	6 400	
p. m.: 88/20/AR	Partecipazione alla preparazione della conferenza sui profughi dell'America centrale	600	ACNUR

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2068/90
dell'on. Elmar Brok (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(5 settembre 1990)
(91/C 90/58)

Oggetto: Acquisizione della società americana Rorer da parte della Rhône Poulenc Santé

L'acquisizione della società farmaceutica statunitense Rorer da parte della Rhône Poulenc Santé fa sospettare che tale operazione sia stata e sia dettata da considerazioni di politica industriale in contrasto con la normativa comunitaria. Tale sospetto è alimentato dalla prevista chiusura degli impianti di produzione della Rorer a Bielefeld ed Eschwege, operanti tra l'altro in modo alquanto efficiente e redditizio, e dal programmato trasferimento dei posti di lavoro principalmente in Francia.

1. In quale misura ha partecipato lo Stato francese al finanziamento di tale acquisizione? Lo Stato francese ha concesso una fideiussione o influito in altro modo, diretto o indiretto, su tale operazione?
2. Il 4 luglio 1990 la dirigenza della filiale tedesca della Rhône Poulenc Santé (ditta Nattermann di Colonia)

ha rilasciato a voce e per iscritto la seguente dichiarazione: «Capirete che oltre alle considerazioni di gestione aziendale e economiche, alla decisione di realizzare questi progetti (chiusura degli impianti) non sono estranee valutazioni di carattere politico». Come giudica la Commissione questa dichiarazione?

Risposta data dal Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(15 novembre 1990)

1. La Commissione non dispone di informazioni sulla concessione di aiuti diretti o indiretti o di garanzie da parte dello Stato in relazione all'acquisto da parte di Rhône Poulenc della società farmaceutica americana Rorer.

Non esistono d'altra parte informazioni dalle quali possa dedursi che le autorità francesi abbiano adottato misure contrarie alle norme del trattato CEE menzionate nell'articolo 90 del medesimo.

2. Per quanto riguarda la dichiarazione della Rhône Poulenc Santé, la Commissione non è in grado di formulare osservazioni in proposito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2078/90**dell'on. Richard Simmonds (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 settembre 1990)**(91/C 90/59)*

Oggetto: Direttiva del 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici

Può la Commissione comunicare se intende modificare la direttiva CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, al fine di assicurare che gli Stati membri si attengano agli obiettivi previsti dalla direttiva nel 1979?

Attualmente molti Stati membri dimostrano un'eclatante indifferenza nei confronti degli obiettivi e dei suggerimenti contenuti nella direttiva. Può la Commissione compiere delle indagini negli Stati membri che violano questa direttiva e intervenire per migliorare la situazione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(22 febbraio 1991)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-1298/90 posta dall'onorevole Cassidy nell'ora delle interrogazioni della sessione di gennaio 1991 ⁽¹⁾ del Parlamento europeo.

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-398 (gennaio 1991).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2084/90**dell'on. Pauline Green (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 settembre 1990)**(91/C 90/60)*

Oggetto: Assicurazione contro i rischi di responsabilità civile

Può la Commissione far sapere se ha previsto misure volte ad armonizzare le disposizioni in campo assicurativo riguardanti i programmi di esperienza di lavoro in altri Stati membri e, in caso affermativo, per quando è prevista la loro attuazione?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(4 dicembre 1990)

Attualmente la Commissione non intende procedere all'armonizzazione dei sistemi nazionali per quanto riguarda il caso menzionato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2089/90**dell'on. Madron Seligman (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 settembre 1990)**(91/C 90/61)*

Oggetto: Restituzione della ritenuta d'acconto greca

Uno dei miei elettori, consulente marketing, ha operato professionalmente in Grecia e la sua parcella è stata regolarmente saldata, alcuni anni fa, dal suo cliente. Le autorità fiscali greche hanno, comunque, dedotto una ritenuta d'acconto, nonostante l'esistenza di un accordo con il Regno Unito sulla doppia tassazione.

Orbene, non soltanto le autorità greche non hanno restituito gli importi dovuti al mio elettore — ed egli mi comunica che vi sono numerosi altri professionisti che stanno attendendo tali restituzioni — ma esse gli hanno ora significato che, se e quando la restituzione verrà operata, essa verrà basata sull'originale importo in dracme, senza alcun pagamento di interessi, convertite al tasso di cambio in vigore al momento dell'eventuale restituzione, non tenendo così conto dell'enorme deprezzamento del valore della dracma avvenuto nel frattempo.

Se i fatti stanno così, come li descrive il mio elettore, il comportamento delle autorità fiscali greche non sembra compatibile con le norme a cui si suppone debba attenersi uno Stato membro.

È disposta la Commissione ad intervenire onde garantire che in tutta la Comunità vengano osservate corrette norme di disciplina finanziaria?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(5 novembre 1990)

La convenzione stipulata il 25 giugno 1953 tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica greca per evitare la doppia imposizione e prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte sui redditi stabilisce le condizioni in base alle quali i cittadini britannici possono essere esentati dall'imposta greca sui profitti o sugli onorari.

In base agli elementi citati dall'onorevole parlamentare la Commissione non è in grado di determinare se tali condizioni siano soddisfatte dal cittadino britannico in questione.

La Commissione non è comunque competente ad intervenire nell'applicazione di trattati bilaterali sulla doppia imposizione, eccetto qualora siano violate norme comunitarie, il che non sembra essere il caso nella fattispecie. Le controversie riguardanti l'applicazione di tali trattati devono essere risolte dagli Stati firmatari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2113/90**dell'on. Gijs de Vries (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 settembre 1990)**(91/C 90/62)*

Oggetto: Trattati antitrust tra gli Stati Uniti e gli Stati membri della Comunità

Allo scopo di tutelare le loro ditte dall'applicazione extra-territoriale della normativa antitrust degli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito hanno applicato i cosiddetti «statuti di blocco». La Repubblica federale di Germania ha stipulato un accordo bilaterale antitrust con gli Stati Uniti nel 1976.

In un discorso tenuto l'8 febbraio 1990 Sir Leon Brittan, vicepresidente della Commissione, ha auspicato un trattato antitrust tra la Comunità e gli Stati Uniti. Esso dovrebbe «prevedere consultazioni, scambi di informazioni non riservate, l'assistenza reciproca e il massimo impegno a cooperare in sede di applicazione qualora le politiche coincidano ed a risolvere le controversie qualora esse non riescano a farlo».

1. Non conviene la Commissione che un trattato del genere contribuirebbe ad un duplice obiettivo: la riduzione del rischio di gravi controversie commerciali e politiche tra due dei più importanti partner commerciali del mondo ed a ridurre l'incertezza giuridica derivante dall'esistenza, entro la Comunità, di due «statuti di blocco» nonché di un trattato tra uno Stato membro e gli Stati Uniti?
2. Quando intende presentare un progetto di trattato sulla politica della concorrenza con gli Stati Uniti?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(14 novembre 1990)

La Commissione ha intrapreso i lavori preparatori necessari per avviare negoziati esplorativi destinati a definire l'eventuale contenuto della cooperazione prevista con le autorità antitrust degli Stati Uniti. Allo stadio attuale è prematuro formulare previsioni sui risultati di detti lavori.

Quanto al possibile contenuto della cooperazione, la Commissione persegue il duplice obiettivo di ridurre eventuali conflitti di competenza o d'interessi e d'instaurare un sistema di reciproca assistenza e di scambio di informazioni.

L'eventuale accordo che ne potrebbe risultare non pregiudicherebbe né gli «statuti di blocco» adottati dagli Stati membri né gli accordi bilaterali di cooperazione da essi conclusi. In ogni modo, nel definire la portata degli impe-

gni da assumere, la Commissione deve tener conto del fatto che la sua competenza in materia antitrust nei confronti delle imprese della Comunità è limitata all'applicazione delle norme di concorrenza comunitarie.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2115/90**dell'on. Florus Wijzenbeek (LDR)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 settembre 1990)**(91/C 90/63)*

Oggetto: Compensazione per gli autotrasportatori tedesco-occidentali

Consta alla Commissione il fatto che gli autotrasportatori tedesco-occidentali percepiscono una compensazione finanziaria per il pedaggio tedesco che non è stato ancora introdotto?

Reputa la Commissione:

1. che tale sovvenzione non distorca la concorrenza?
2. sia conforme alla sentenza provvisoria della Corte di giustizia europea nella causa sul pedaggio tedesco?
3. sia conforme all'articolo 76 del trattato CEE?

In caso di risposta affermativa, quali misure prevede di prendere? (o ha già preso?)

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(20 dicembre 1990)

La Commissione è al corrente del fatto che l'articolo 2 della legge tedesca del 30 aprile 1990, che modifica il livello delle tasse tedesche sui veicoli, non è stato abrogato come è avvenuto per l'articolo 1 che introduceva la «Strassenbenutzungsgebühr».

La Commissione ritiene che gli Stati membri siano liberi di modificare le tasse per i veicoli immatricolati nel loro territorio. Tuttavia deplora che, in materia di tassazione dei veicoli, non siano ancora state adottate norme comuni ed è consapevole del rischio di ulteriori divergenze nei livelli delle tasse dei vari Stati membri.

La Commissione pertanto considera assolutamente prioritaria l'armonizzazione fiscale nel settore degli autotrasporti, e in questo contesto, accoglie favorevolmente la conclusione del Consiglio europeo che afferma la necessità che si compiano notevoli progressi in questo campo entro la fine del 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2119/90**dell'on. Christine Crawley (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(17 settembre 1990)**(91/C 90/64)*

Oggetto: Tutela della dignità delle donne e degli uomini dell'ambiente di lavoro

Può la Commissione far sapere al Parlamento in qual modo intende venire incontro alle richieste formulate nella risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1990 sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro?

In qual modo intende essa informare, e rendere consapevoli, i gruppi di persone e le istituzioni menzionati al capitolo III, paragrafo 1 di detta risoluzione del fatto che in determinate circostanze il mancato rispetto di tale nozione può essere contrario al principio della parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 76/207/CEE ⁽¹⁾?

Quali risultati pensa la Commissione di ottenere con l'elaborazione di un codice di condotta come quello menzionato al capitolo III, paragrafo 2 della risoluzione in parola? Non conviene sul fatto che si dovrebbe prevedere qualche tipo di sanzione? Non condivide pertanto l'opinione che sarebbe stato preferibile optare per una proposta di direttiva? E, se è d'accordo su questo punto, non ritiene che sarebbe opportuno redigere entro breve tempo una direttiva sulla base dell'articolo 118 A del trattato?

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione***(29 novembre 1990)*

La Commissione è impegnata a soddisfare le sollecitazioni della risoluzione del 29 maggio 1990 riguardanti la dignità degli uomini e delle donne sul lavoro. Essa ha iniziato la stesura di un codice di comportamento su cui consulterà le parti sociali, previa concertazione con gli Stati membri e le autorità nazionali responsabili dell'applicazione delle norme sulla parità di opportunità tra uomini e donne. Come previsto nella risoluzione, tale codice fungerà da guida per la promozione e l'adozione di misure concrete volte a instaurare sul lavoro un clima di rispetto della dignità dell'individuo. Tale codice si atterrà alle migliori prassi invalse negli Stati membri e sarà pronto entro il 1° luglio 1991.

La Commissione proseguirà inoltre il suo programma d'informazione dell'opinione pubblica sul problema delle molestie sessuali sul lavoro, sull'importanza della tutela della dignità degli uomini e delle donne sul lavoro, sottolineando i casi in cui la mancata osservanza della risoluzione può contravvenire al principio della parità di trattamento di cui all'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE del

Consiglio del 9 febbraio 1976. Recentemente la Commissione ha pubblicato la relazione di un esperto ⁽¹⁾ su tale argomento, la quale ha contribuito ad accrescere in molti Stati membri la consapevolezza dei problemi che creano le molestie sessuali sul lavoro. Nella guida ai provvedimenti concreti del 1988 la Commissione ha fornito tra l'altro, ai datori di lavoro, consigli pratici per ovviare a questi problemi. Al riguardo essa ha inoltre finanziato, e continuerà a finanziare, iniziative d'informazione, come conferenze a livello nazionale e la pubblicazione di appositi opuscoli, e l'anno prossimo darà grande pubblicità alla pubblicazione del codice di comportamento quale ulteriore strumento per accrescere la consapevolezza del problema.

La Commissione ritiene che detto codice favorirà obiettivi di capitale importanza. Verrà in esso definito il concetto di molestia sessuale, ricordando che un comportamento indesiderato di natura sessuale ovvero altro comportamento in legame col sesso che leda la dignità di uomini e donne sul lavoro, ivi compreso il comportamento di superiori e colleghi, è inaccettabile e può contravvenire in determinati casi al principio della parità di trattamento di cui all'articolo 5 della direttiva 76/207/CEE. Esso contribuirà infine a garantire che la questione sia effettivamente portata a livello nazionale, fornirà consigli per affrontarla concretamente, e renderà le vittime maggiormente consapevoli, inducendole a non tollerare un comportamento indesiderato di natura sessuale od altro comportamento che leda la loro dignità.

Per quanto concerne la necessità invocata dall'onorevole parlamentare di una direttiva su tale argomento, la Commissione ritiene che le molestie sessuali o altri comportamenti che ledano la dignità delle donne sul posto di lavoro possano contravvenire, in determinate circostanze, al principio della parità di trattamento sancito dalla direttiva relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento.

⁽¹⁾ La dignità delle donne sul posto di lavoro: il problema delle molestie sessuali negli Stati membri delle Comunità europee, relazione di Michael Rubenstein (COM V/412/1/87).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2125/90**dell'on. Ernest Glinne (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 settembre 1990)**(91/C 90/65)*

Oggetto: Obbligo di partecipare a pattuglie di «autodifesa» in Guatemala

L'articolo 34 della costituzione guatemalteca del 1985, tuttora in vigore, stabilisce che nessuno può essere obbligato a divenire o essere membro di un gruppo o di un'associazione creata per l'autodifesa o a fini analoghi. Si

constata tuttavia che, mentre i militari regolari ne sono esentati, detta disposizione costituzionale continua ad essere illegalmente violata per costringere i contadini ad «arruolarsi» in «pattuglie di autodifesa civile» le cui prestazioni diurne e notturne non sono remunerate. Questo obbligo priva i contadini di una paga giornaliera da 1,50 a 3 quetzals (valore 0,40 e 0,80 dollari USA nel luglio scorso), ignora la compensazione in denaro del lavoro notturno, contribuisce ad affamarlo riducendone il reddito e, soprattutto, lo trasforma suo malgrado in supplente delle forze armate regolari. Con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali, è da notare il fatto che l'esercito utilizza attualmente dette pattuglie per dimostrazioni anche negli agglomerati urbani, mentre l'opposizione democratica organizza manifestazioni per chiedere che l'arruolamento nelle pattuglie sia effettivamente ed esclusivamente volontario, conformemente al dettato costituzionale. È significativo che, circa due mesi fa, una dimostrazione pacifica a favore dei diritti dell'uomo a Chichicastenango sia stata «controbilanciata» da pattuglie richieste dalle forze armate.

Vorrei pertanto conoscere la posizione della Commissione nei confronti dei quesiti seguenti:

1. Non è necessario compiere d'urgenza passi volti a ottenere lo scioglimento, conformemente alla lettera della costituzione, delle pattuglie di sussidiari obbligati nelle campagne e nelle città del Guatemala?
2. Non è necessario, ora che si cominciano a riconoscere le cause sociali locali del conflitto «Est-Ovest» aperti nel 1954, ora che si aprono negoziati tra rappresentanti della violenza ufficiale e quelli della controviolenza, agire in modo da garantire che gli aiuti alimentari e gli altri interventi della Comunità non vengano utilizzati da chi detiene il potere reale in Guatemala, cioè le forze armate, gli squadroni della morte e le polizie di Stato, per imporre il raggruppamento in «villaggi protetti», l'esecuzione di servizi anticostituzionali vincolanti e il non rispetto degli articoli 33, 34, 35, 44, 46, 69 e 102 della costituzione del Guatemala?
3. Le iniziative che hanno contribuito ad esautorare i «comitati di difesa della rivoluzione» e ad organizzare elezioni libere con la presenza di osservatori internazionali in Nicaragua non potrebbero essere rinnovate a proposito della questione guatemalteca all'avvicinarsi di un'importante tornata elettorale?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(14 novembre 1990)

Nel corso degli ultimi mesi la Comunità e gli Stati membri, come del resto altri paesi e organismi, hanno condannato a più riprese l'inasprirsi della violenza in Guatemala.

Sarebbe indubbiamente auspicabile che venissero intensificate le pressioni internazionali contro le violazioni dei diritti dell'uomo in tale paese, fra le quali il reclutamento forzato di contadini nelle pattuglie di autodifesa è solo un esempio fra tanti.

È giocoforza tuttavia riconoscere che la situazione estremamente complessa del Guatemala, dove la prospettiva di elezioni imminenti limita ulteriormente la capacità del governo di opporsi all'azione delle forze estremiste, non può essere paragonata a quella del Nicaragua.

L'aiuto comunitario al Guatemala, destinato essenzialmente a gruppi di contadini senza terra, nell'ambito di progetti di riforma agraria, nonché a profughi e sfollati, si propone l'obiettivo di aiutare le popolazioni bisognose e non quello di favorire un qualsivoglia sistema di controllo delle stesse da parte delle autorità civili e militari.

Tale aiuto risponde a esigenze chiaramente identificate e i progetti finanziati vengono realizzati in base alle norme consuete della CEE che garantiscono l'autonomia finanziaria e amministrativa delle azioni. Molti dei progetti, del resto, vengono attuati in collaborazione con organismi internazionali quali l'UNHCR e il programma alimentare mondiale, o con ONG europee e locali.

Qualora si ravvisi il rischio di abusi nell'utilizzazione dei fondi comunitari, la Commissione assume immediatamente le disposizioni necessarie per effettuare una verifica ispettiva — come è avvenuto per uno dei progetti a favore dei profughi — e per trarne, se del caso, le dovute conseguenze.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2128/90

dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 90/66)

Oggetto: Indennità per i lavoratori agricoli

Può la Commissione spiegare il motivo per cui ai lavoratori agricoli divenuti esuberanti a seguito della politica CE, vale a dire della politica agricola comune, non viene elargita un'indennità simile a quella corrisposta ai lavoratori del settore cassa-siderurgica alla cessazione della loro attività a causa dei tagli CE alla produzione? Con il termine «lavoratore agricolo» intendo un dipendente salariato di un agricoltore o di un proprietario terriero, non l'agricoltore stesso. A seguito dei tagli CE alle quote del latte e alla politica della messa a riposo dei terreni agli agricoltori è stata corrisposta un'indennità e i lavoratori sono divenuti esuberanti, ma a questi ultimi non è stata versata alcuna indennità ad eccezione del salario minimo

di base erogato dallo Stato. Ritiene la Commissione che ciò sia giusto?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(15 novembre 1990)

La Commissione è ben consapevole dell'impatto che le misure volte a ridurre la produzione possono avere sulla situazione dei lavoratori agricoli.

I regolamenti del Consiglio adottati nell'ambito della politica agraria comune non prevedono disposizioni specifiche per i lavoratori agricoli o i dipendenti delle aziende di trasformazione. La limitata disponibilità di risorse non consente infatti alla Comunità di farsi direttamente carico di questi problemi; spetta in primo luogo agli Stati membri adottare le necessarie misure sociali in questo campo. I salariati agricoli beneficiano dei vari sistemi nazionali di previdenza sociale in misura diversa da uno Stato membro all'altro e non esiste, nella Comunità, una legislazione uniforme in materia.

Non è giustificato il confronto tra l'agricoltura e l'industria siderurgica, per la cui riconversione la Comunità ha approntato un regime di finanziamento. All'industria siderurgica si applica infatti un altro trattato che consente alla Comunità, a norma dell'articolo 56, di finanziare misure sociali in caso di ristrutturazione.

L'industria siderurgica presenta una serie di caratteristiche specifiche:

- la concentrazione in determinate zone, delle quali costituisce il cardine dell'attività economica;
- lavoratori altamente specializzati;
- una forte esuberanza di lavoratori in seguito alla ristrutturazione.

Queste caratteristiche hanno spinto la Comunità ad adottare (nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio) misure specifiche per attenuare le ripercussioni, a livello sociale, del processo di ristrutturazione ancora in corso nell'industria siderurgica europea.

Per le altre attività industriali in declino (tessili, cantieristica) e per l'agricoltura la situazione è diversa. Il trattato CEE non prevede misure sociali specifiche per queste attività, che possono tuttavia beneficiare degli interventi del fondo regionale e del fondo sociale, intesi a promuovere la riconversione e la riqualificazione della manodopera.

I lavoratori agricoli possono beneficiare di questo tipo d'interventi, purché siano disposti a riqualificarsi e ad accettare attività professionali alternative.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2132/90

dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 90/67)

Oggetto: Stato giuridico dei residenti di Hong Kong e Macao

1. I residenti di Hong Kong e Macao godono attualmente degli stessi diritti e privilegi degli (altri) cittadini dei paesi della Comunità, in particolare per quanto riguarda i regolamenti (CEE) n. 1612/68 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 1408/71 ⁽²⁾?

2. Interverranno mutamenti in questa situazione dopo il ritorno di Hong Kong e Macao alla Cina rispettivamente nel 1997 e nel 1999? ⁽³⁾

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

⁽³⁾ Si dice che il Portogallo fornirà ai cinesi di Macao «Passaporti CEE» che saranno validi dopo il 1999. Vedi Woodrow Wyatt, «Spread the safety net», *Times*, 31. 1. 1989.

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(30 ottobre 1990)

Tutti i cittadini di uno Stato membro della Comunità possono beneficiare dei diritti e dei privilegi previsti dai regolamenti comunitari, come i regolamenti (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71.

Ciò vale anche per i cittadini portoghesi originari di Macao. In effetti, conformemente alla legge portoghese che disciplina la concessione della nazionalità portoghese e che si applica al territorio di Macao a decorrere dal 21 novembre 1981, tutte le persone nate a Macao prima del 3 ottobre 1981 (questa limitazione cronologica è dovuta all'instaurazione di relazioni diplomatiche tra Pechino e Lisbona) possono ottenere la nazionalità portoghese, a condizione che sia stata debitamente espletata la specifica procedura di registrazione.

Per quanto riguarda i cittadini di Hong Kong, essi non rientrano nella dichiarazione del governo del Regno Unito relativa alla definizione del termine «cittadini» ai fini dell'applicazione del trattato CEE, che era stata rilasciata al momento della firma del trattato di adesione e successivamente sostituita da una nuova dichiarazione ⁽¹⁾, in previsione dell'entrata in vigore del British Nationality Act del 1981. I cittadini di Hong Kong, in altre parole, non possono attualmente fare appello alla legislazione comunitaria e questa situazione non cambierà dopo il 1997.

Tuttavia, in base al British Nationality Act (Hong Kong) del 1990, promulgato il 26 luglio 1990, 50 000 persone insieme ai loro coniugi e figli minorenni saranno registrati come cittadini britannici. Essi godranno degli stessi diritti e privilegi riconosciuti agli altri cittadini britannici e, di

conseguenza, vedranno esplicitarsi i regolamenti (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71.

(¹) GU n. C 23 del 28. 1. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2143/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 90/68)

Oggetto: Ricorso all'indicatore dello sviluppo umano messo a punto dall'ONU

Il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ha portato recentemente alla creazione di un nuovo strumento di valutazione delle esigenze e delle realizzazioni della crescita di un paese. Tale «indicatore dello sviluppo umano» include valori non monetari, quali la speranza di vita, il livello di alfabetizzazione, ecc..

La Commissione ritiene che tale indicatore rappresenti uno strumento operativo suscettibile di essere utilizzato nella definizione e nella condotta della politica di cooperazione della Comunità? In caso affermativo, prevede di farvi ricorso?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(5 novembre 1990)

Il nuovo indicatore dello sviluppo umano, messo a punto dalle agenzie delle Nazioni Unite, ha suscitato il massimo interesse da parte della Commissione. È evidente che situazioni socioeconomiche non possono essere sintetizzate in tutta la loro complessità dai soli indicatori macroeconomici e finanziari. Per quanto pertinenti essi siano, questi non possono assumere una preminenza esclusiva a scapito di altri fattori, sociali e culturali, la cui incidenza sulla realtà economica è ampiamente dimostrata.

Questo nuovo indicatore dovrebbe dunque permettere di completare e arricchire le nostre analisi, purché, alla pari degli altri strumenti statistici, esso venga utilizzato con discernimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2147/90

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 90/69)

Oggetto: Lingua irlandese

Può la Commissione comunicare qual è la sua risposta alla preoccupazione espressa da molti cittadini europei per il

fatto che la lingua irlandese (che è una lingua del trattato CEE, inclusa anche nel programma LINGUA) non è attualmente inserita nell'elenco di lingue che il governo britannico prevede per i programmi scolastici nazionali?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 dicembre 1990)

La scelta delle lingue da includere nei programmi scolastici nazionali è di competenza esclusiva dello Stato membro interessato. Dal canto suo la Commissione vede ovviamente con favore l'insegnamento di tutte le lingue comunitarie.

Come fa notare l'onorevole parlamentare, l'irlandese è incluso nel programma LINGUA.

Per quanto concerne i figli dei lavoratori irlandesi emigrati, gli Stati membri sono tenuti, in virtù della direttiva 77/486/CEE (¹) del Consiglio, a prendere tutte le misure necessarie per promuovere l'insegnamento della loro madrelingua e della cultura del loro paese d'origine.

(¹) GU n. L 199 del 5. 8. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2152/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 90/70)

Oggetto: Trasporto su strada dei battelli da diporto

Il mercato europeo delle navigazioni da diporto richiede, per le consegne di battelli costruiti negli Stati membri, il ricorso ai trasporti stradali.

Per le unità superiori ai 9 metri di lunghezza, i vincoli imposti ai trasporti eccezionali sono molteplici e penalizzanti per i costruttori:

- per quanto riguarda la sagoma, dato che è obbligatorio in talune zone trasportare separatamente lo scafo e l'albero,
- per quanto riguarda le procedure per ottenere le autorizzazioni che sono molto complesse,
- per quanto riguarda l'accesso alle autostrade che non è generalizzato.

Può la Commissione comunicare se intende armonizzare a livello europeo la normativa sui trasporti eccezionali per abolire i vincoli cui sono attualmente assoggettati i costruttori di battelli?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(9 novembre 1990)

La Commissione è consapevole delle difficoltà inerenti ai trasporti eccezionali, dovute alla diversità delle procedure e dei regolamenti amministrativi.

Poiché i trasporti eccezionali, in considerazione delle possibili conseguenze per la sicurezza e l'infrastruttura stradale, dovrebbero essere effettuati sotto il controllo di autorità che siano a conoscenza della situazione locale, è difficile pervenire ad una procedura pienamente armonizzata.

Ciò nonostante la Commissione ha avviato discussioni in seno ad un gruppo di esperti governativi al fine di agevolare e snellire le procedure e accordarsi su definizioni comuni in merito ai trasporti eccezionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2154/90

**dell'on. Marijke Van Hemeldonck (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(27 settembre 1990)

(91/C 90/71)

Oggetto: Sicurezza ed obbligatorietà del casco per i ciclisti

Ogni anno nella CEE gli incidenti del traffico costano la vita a centinaia di ciclisti. Gran parte di questi sono bambini. Questi «deboli utenti della strada» vengono tutelati troppo poco.

Intende la Commissione mettere a punto delle misure volte a favorire la sicurezza dei ciclisti?

Intende la Commissione, secondo il modello britannico e nell'interesse degli stessi ciclisti, istituire l'obbligo di indossare il casco?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(23 novembre 1990)

1. La Commissione è assai preoccupata, al pari dell'onorevole parlamentare, per il numero di vittime fra i giovani ciclisti.

2. Rendere obbligatorio l'uso del casco per ciclisti potrebbe forse consentire di ridurre il numero delle vittime. Tuttavia, nei paesi in cui la bicicletta è un mezzo di trasporto essenziale più che un'attività ricreativa, ciò costrin-

gerebbe milioni di utilizzatori ad acquistare caschi e a servirsene.

3. Poiché una normativa di così ampia portata richiede un'accurata preparazione, per avere successo, e considerato che in alcuni Stati membri sono già in atto campagne e primi tentativi, la Commissione preferisce anzitutto esaminare le esperienze a livello locale e nazionale, prima di prendere iniziative legislative su scala comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2166/90

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 90/72)

Oggetto: Progetto di direttiva per l'adeguamento delle ore lavorative

Ritiene la Commissione che le misure proposte nel progetto di direttiva per l'adeguamento delle ore lavorative, concernente fra l'altro la durata massima della settimana lavorativa, i periodi di riposo e il lavoro prestato durante il fine settimana, garantiranno la protezione delle persone occupate nei negozi al dettaglio in merito all'orario di lavoro loro imposto?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(15 novembre 1990)

La direttiva proposta, concernente alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (¹), stabilisce un minimo di periodi di riposo giornaliero e settimanale. Essa comprende inoltre una disposizione secondo cui il numero di ore lavorative normali per il turno notturno non deve superare, mediamente, otto ore su ventiquattro.

La proposta riguarda tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, come già prescritto dalla direttiva quadro 89/391/CEE relativa all'introduzione di provvedimenti atti a migliorare la sicurezza e le condizioni sanitarie dei lavoratori sul posto di lavoro (²). Contempla quindi anche le persone occupate nei negozi al minuto.

Sono tuttavia concesse deroghe alle disposizioni relative ai periodi di riposo ed al lavoro notturno, laddove il carattere stagionale del lavoro svolto, le caratteristiche precise di determinate attività, od anche situazioni eccezionali limitate nel tempo siano in contrasto con le suddette disposizioni. Anche accordi collettivi concedono deroghe. In tali casi è necessario assicurare equivalenti periodi di riposo compensativi entro un periodo massimo di sei mesi.

La Commissione ritiene che i lavoratori occupati nei negozi al minuto siano adeguatamente tutelati dalle suddette disposizioni.

(¹) GU n. C 254 del 9. 10. 1990.

(²) GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2168/90

dell'on. Jean Claude Pasty (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 settembre 1990)

(91/C 90/73)

Oggetto: Estensione dell'epizoozia di peste porcina in Belgio

Poiché in Belgio questi ultimi giorni sono apparsi nuovi focolai di peste porcina non ritiene la Commissione di aver agito prematuramente abolendo il divieto di esportare carne porcina dal Belgio, prendendo invece il rischio di estendere questa epizoozia ad altri Stati membri della Comunità?

Infatti le autorità veterinaria belghe e francesi non hanno usufruito di un tempo sufficiente per istituire i controlli sanitari supplementari resi necessari dalla situazione.

Può la Commissione rendere note le disposizioni che intende adottare per sopprimere qualsiasi rischio di una diffusione dell'epizoozia?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1990)

Durante l'epidemia di peste suina classica insorta in Belgio la Commissione ha attentamente seguito l'evoluzione di questa epizoozia. Le condizioni imposte all'esportazione di carni suine fresche sono state stabilite alla luce dell'effettiva situazione patologica. Le disposizioni concernenti gli scambi in provenienza dalle zone colpite sono state adattate sette volte, dal marzo al settembre 1990, da decisioni della Commissione. Tutte le proposte di decisione hanno ottenuto il parere favorevole del comitato permanente veterinario. Le limitazioni imposte agli scambi commerciali sono state abolite gradualmente, di pari passo con il miglioramento della situazione; secondo la Commissione, i divieti di esportare carni suine fresche non sono stati in alcuna fase aboliti prematuramente.

La strategia di lotta e d'eliminazione della peste suina classica dal territorio comunitario comprende la politica di estirpazione della malattia, abbinata a restrizioni degli spostamenti dei suini e dei trasporti di carni suine fresche e di taluni prodotti a base di carne suina nelle zone colpite. Secondo la Commissione l'eliminazione delle mandrie infette, l'individuazione delle mandrie entrate in contatto con capi infetti e le limitazioni degli spostamenti sono misure adeguate per impedire il diffondersi della malattia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2169/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 90/74)

Oggetto: Rappresentanza della Comunità europea nei territori palestinesi occupati

Il Consiglio europeo di Dublino del 25-26 luglio 1990 dopo la visita in Israele della troika — nel corso della quale al governo di Tel Aviv è stata comunicata l'intenzione di designare un rappresentante della Comunità nei territori palestinesi occupati — ha dato alla Commissione l'incarico di studiare le modalità esatte dell'esercizio di tale rappresentanza.

A che punto è la preparazione di questa decisione?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(21 dicembre 1990)

Per ottemperare all'incarico conferitole dal Consiglio europeo di Dublino, la Commissione sta studiando le precise modalità della sua rappresentanza nei territori occupati.

Attualmente sono al vaglio varie possibilità che rispettano i principi esposti pubblicamente dalla Comunità in merito ai territori occupati, al fine di valutare tutte le implicazioni d'ordine giuridico e pratico di una decisione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2177/90

dell'on. Hans-Gert Poettering (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 90/75)

Oggetto: Diritto di associazione dei militari

Il 12 aprile 1984 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul diritto di associazione dei militari «invitando tutti gli Stati membri della Comunità europea ad accordare, in periodo di pace, ai loro militari il diritto di fondare associazioni professionali per la salvaguardia dei loro interessi sociali, di aderirvi e di svolgervi un ruolo attivo, e raccomandando un ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali in materia».

Questa risoluzione del Parlamento europeo si basa sulla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sulla convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sulla Carta sociale europea.

1. Qual è la posizione della Commissione sulla questione?
2. Può la Commissione indicare, per ciascun paese, lo stato delle libertà di associazione per i militari degli Stati membri della Comunità?
3. Può la Commissione comunicare quali misure essa intende adottare per conseguire l'armonizzazione della legislazione auspicata dal Parlamento europeo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 dicembre 1990)

1. Il paragrafo 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce al datore di lavoro e ai lavoratori della Comunità «il diritto di associarsi liberamente allo scopo di costituire le organizzazioni professionali o sindacali di loro scelta per la difesa dei loro interessi economici e sociali».

Il paragrafo 13 di tale Carta aggiunge che «l'ordinamento giuridico interno degli Stati membri determina a che condizioni e in quale misura» il diritto previsto all'articolo 11 è «applicabile all'esercizio . . .».

Nel suo programma d'azione sociale la Commissione ha rilevato che «il diritto alla libertà d'associazione . . . esiste in tutti gli Stati membri della Comunità», e ricorda che «il progetto di Carta riprende un certo numero di principi fondamentali (ad es., diritto di sciopero) della cui attuazione devono rimanere responsabili gli Stati membri, in funzione delle rispettive tradizioni e politiche nazionali».

2. La Commissione non possiede informazioni che le consentano di indicare per ogni Stato membro lo stato del diritto di associazione per quanto riguarda gli esercizi.

Per i motivi esposti al punto 1 la Commissione non prevede alcuno strumento comunitario volto ad armonizzare le disposizioni legislative nazionali in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2193/90

dell'on. Christine Crawley (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 90/76)

Oggetto: IVA ed enti di beneficenza

La Commissione si renderà senz'altro conto che le sue proposte volte ad armonizzare il sistema fiscale sull'intero territorio della CEE sono fonte di notevoli preoccupazioni per gli enti di beneficenza.

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 1048/89 ⁽¹⁾ la rappresentante della Commissione non ha fatto nulla per attenuare i timori degli enti di beneficenza britannici, anzi ha confuso ulteriormente la questione.

Essa afferma infatti che «*si potrebbe* prevedere di autorizzare . . . il mantenimento, da parte degli Stati membri che lo desiderino, di talune aliquote zero per un numero *molto limitato* di prodotti . . .»; è disposta a precisare il significato dell'espressione «*si potrebbe*» o si tratta semplicemente di un atteggiamento di cautela? Può specificare inoltre cosa intenda per «un numero molto limitato»: vuol dire forse uno, tre, dieci, cento o più prodotti?

⁽¹⁾ GU n. C 207 del 20. 8. 1990, pag. 6.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(13 novembre 1990)

Nella sua comunicazione del 14 giugno 1989 ⁽¹⁾ la Commissione si è dichiarata disposta ad adottare un'impostazione flessibile del problema della fissazione di aliquote IVA nulle, nell'ambito di determinati criteri orientativi. Tali criteri sono stati esposti nella risposta all'interrogazione scritta n. 1048/89 cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Il problema del futuro riservato alle aliquote IVA nulle è tuttora in discussione nell'ambito del Consiglio. A parere della Commissione non sarebbe attualmente giovevole stabilire limiti prematuri al numero di aliquote nulle che potrebbe venir autorizzato.

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 260.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2200/90

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 ottobre 1990)

(91/C 90/77)

Oggetto: Canale televisivo europeo d'informazioni

Tenuto conto dell'importante ruolo svolto durante l'attuale crisi del Medio Oriente dalla rete televisiva americana CNN che trasmette solo notiziari, non pensa la Commissione di creare anche in Europa un analogo canale televisivo d'informazioni?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(3 dicembre 1990)

La Commissione non ha fra i suoi progetti il lancio di una rete televisiva del tipo «Euronews».

Essa ha tuttavia manifestato in molte occasioni, e in particolare lo scorso anno in occasione delle «Assises européennes de l'audiovisuel» organizzate a Parigi, il proprio interesse per la creazione e la diffusione di una rete puramente europea dedicata ai notiziari, come il progetto Euronews, ideato e sviluppato sotto l'egida dell'unione europea di radiodiffusione.

Una siffatta rete televisiva per i notiziari, che verrebbe diffusa via satellite in almeno cinque lingue per il pubblico di tutta l'Europa, costituirebbe uno strumento importante per lo sviluppo di una identità europea.

La Commissione potrebbe prevedere un sostegno a favore di un progetto del genere attraverso uno dei mezzi a sua disposizione, come ad esempio il nuovo programma MEDIA, quando questo sarà adottato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2255/90

dell'on. Marco Pannella (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 ottobre 1990)

(91/C 90/78)

Oggetto: Conseguenze dell'applicazione degli interventi comunitari e nazionali a favore delle regioni sfavorite dell'Italia

Considerato che: 1) gli interventi diretti della Comunità a favore delle regioni sfavorite hanno sortito due effetti distinti: in alcune aree geografiche la loro applicazione non è riuscita a sviluppare sufficientemente le corrispondenti strutture socioeconomiche; in altre, invece, hanno potuto creare i presupposti per un processo d'integrazione in una vera economia di mercato di quelle aree; 2) nel primo caso gli interventi di sostegno comunitari e nazionali si sono risolti in pratica in una politica assistenziale con susseguente distorsione della concorrenza; nel secondo caso, invece, essi hanno creato un tessuto connettivo per un ulteriore sviluppo economico, come attualmente in Abruzzo, non crede la Commissione che, da una parte, convenga quindi rivedere la forma degli interventi a favore delle aree geografiche che non hanno saputo o potuto gestire le opportunità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla lettera e dallo spirito dei trattati in materia di aiuti regionali e, dall'altra, che sia doveroso il mantenimento di tali aiuti nei confronti di quelle zone che, come gran parte dell'Abruzzo, hanno visto il proprio livello di sviluppo migliorare senza tuttavia ancora raggiungere gli standard europei e ottenere una stabilizzazione dei livelli raggiunti?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

In sede di attuazione della riforma dei fondi strutturali, la Commissione ha adottato nel 1989 i quadri comunitari di

sostegno per le regioni in ritardo di sviluppo che rientrano nella sfera dell'obiettivo 1.

I suddetti quadri contengono le linee prioritarie e le modalità d'intervento decise per ciascuna delle regioni interessate. Essi sono stati elaborati in base al principio della compartecipazione con le autorità nazionali e regionali, tenendo conto della peculiare situazione di ciascuna regione. Dal momento che tali priorità e modalità d'intervento sono state definite recentemente, la Commissione non ravvisa alcun motivo che giustifichi una revisione allo stadio attuale.

Per quanto riguarda più in particolare la regione Abruzzo, essa fa parte delle regioni interessate dall'obiettivo 1, il cui elenco è stato adottato dal Consiglio e allegato al regolamento (CEE) n. 2052/88, con validità fino al 31 dicembre 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2260/90

dell'on. Dieter Rogalla (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 ottobre 1990)

(91/C 90/79)

Oggetto: Impiego del tempo libero da parte dei cittadini europei

1. Concorda la Commissione sul fatto che a un aumento del tempo libero dei cittadini corrisponde anche una crescita dell'industria del tempo libero e che vi è un interesse comune a un loro proporzionato sviluppo?
2. Concorda essa inoltre sul fatto che anche l'istituto del lotto, l'attività degli allibratori e degli scommettitori e attività simili costituiscono servizi che rientrano nell'ambito dell'industria del tempo libero di cui al punto 1?
3. A che punto si è giunti in questo settore per quanto concerne l'evoluzione verso un vero e proprio mercato interno?
4. È garantito in ciascun Stato membro il libero accesso al mercato di ogni sorta di imprenditori di cui al punto 2? In caso negativo, perché no? Quali azioni ha intrapreso la Commissione contro i rispettivi Stati membri?
5. Qualora la Commissione non concordasse sul punto 2, in che modo si collocano le attività di cui al detto punto del quadro del lavoro imprenditoriale e quali sono le possibilità di sviluppo di tale settore?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(20 novembre 1990)

La Commissione ritiene che le scommesse, il gioco d'azzardo, le lotterie e attività consimili rientrino nel settore di attività economica rappresentato dai servizi nei singoli Stati membri. Tale settore dovrebbe pertanto avvantag-

giarsi del mercato unico comunitario, fatti salvi i legittimi controlli nazionali applicati conformemente ai principi e alle norme del trattato CEE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Le scommesse e il gioco d'azzardo sono attualmente oggetto di uno studio effettuato per conto della Commissione da consulenti esterni al fine di chiarire la situazione vigente in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la normativa e i mercati. In quanto agli altri interrogativi sollevati dall'onorevole parlamentare, la Commissione ritiene prematuro adottare una posizione specifica su questo settore d'attività prima di veder completato lo studio in questione e di averne esaminati i risultati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2292/90

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 90/80)

Oggetto: I dipartimenti d'oltremare e la sesta direttiva IVA

I dipartimenti d'oltremare, che fanno giuridicamente parte della Comunità economica europea (principio contenuto nella sentenza Hansen della Corte di giustizia delle Comunità europee del 10 ottobre 1978), sono tuttavia esclusi «dall'interno» del territorio nazionale francese in virtù dell'articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾ del 17 maggio 1977 relativa all'IVA, modificata dall'undicesima direttiva dell'11 marzo 1981.

Può la Commissione confermare che i dipartimenti d'oltremare sono considerati al di fuori della Comunità economica europea per l'applicazione della sesta direttiva e più particolarmente per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), relative alle norme territoriali di imposizione delle prestazioni dei servizi?

(¹) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

Risposta data dalla sig.ra Scrivener in nome della Commissione

(13 novembre 1990)

Nel caso della Francia l'«interno del paese» corrisponde al territorio cui è applicabile il trattato CEE, secondo la definizione datane all'articolo 227 del trattato stesso, il quale prevede al paragrafo 2 che soltanto alcune delle disposizioni in esso contenute siano immediatamente applicabili ai dipartimenti d'oltremare (DOM).

In assenza di una decisione del Consiglio le disposizioni fiscali del trattato non potevano essere implicitamente estese ai DOM. Tale interpretazione è stata tuttavia respinta dalla Corte di giustizia nella causa 148/77 del 10

ottobre 1978 (sentenza Hansen e Balle), nella quale la Corte ha statuito che tutte le disposizioni del trattato si applicano di pieno diritto ai DOM, pur riconoscendo la possibilità per le istituzioni comunitarie di prevedere misure adeguate alle esigenze specifiche di queste parti del territorio francese in considerazione della loro situazione geografica, economica e sociale, misure la cui natura sia tale da consentire lo sviluppo di tali territori.

Escludendo dalla nozione d'interno del paese i dipartimenti d'oltremare l'undicesima direttiva del 26 marzo 1980 è venuta incontro a queste preoccupazioni.

Di conseguenza, per quanto riguarda il regime applicabile alla prestazione di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) della seconda direttiva, cui accenna l'onorevole parlamentare, i dipartimenti d'oltremare vanno considerati come al di fuori del territorio fiscale della Comunità europea.

Ne consegue che il luogo della prestazione di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), prestati da una persona stabilita in uno Stato membro della CEE diverso dalla Francia a un acquirente stabilito in un DOM (vale a dire al di fuori della CEE), è il luogo in cui ha sede chi usufruisce dei servizi, cosicché le prestazioni in oggetto non sono imponibili nello Stato membro in questione.

Fatto salvo tutto ciò l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei dipartimenti della Martinica, della Guadalupa e della Riunione, e le disposizioni dell'articolo 9 della sesta direttiva, trascritta nel diritto interno francese, si applicano ai dipartimenti d'oltremare nelle loro relazioni con gli altri Stati membri e con i paesi terzi alle stesse condizioni che vigono sul territorio metropolitano della Francia.

Di conseguenza i servizi sopra indicati, prestati da una persona stabilita in un altro Stato membro della CEE, saranno oggetto dell'imposta nella sede dell'utente stabilito in uno di questi dipartimenti, all'aliquota ivi applicabile.

Analogamente il servizio prestato da una persona stabilita sul territorio metropolitano della Francia a un soggetto fiscale IVA stabilito in un dipartimento d'oltremare in cui si applica l'IVA viene parimenti assoggettato a tale imposta all'aliquota vigente nel dipartimento in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2294/90

dell'on. Pol Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 ottobre 1990)

(91/C 90/81)

Oggetto: Interpretazione del regolamento (CEE) n. 3094/86

Negli ultimi tempi i pescatori comunitari sono presi di mira dalle autorità tedesche che danno una loro personale

interpretazione all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3094/86 ⁽¹⁾.

Secondo tale interpretazione la cernita di tutti i tipi di pesce dovrebbe essere effettuata immediatamente dopo l'alaggio.

Si chiede alla Commissione di comunicare la sua posizione al riguardo.

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(23 novembre 1990)

In base a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) 3094/86, i capitani sono tenuti ad effettuare una cernita delle catture immediatamente dopo l'alaggio e ciò per verificare il rispetto delle percentuali di specie bersaglio e di specie protette stabilite nell'allegato I del regolamento succitato. Tale finalità è perseguita, oltre che da questo obbligo, anche dal rispetto di diverse misure tecniche previste dallo stesso regolamento, come quella relativa alle dimensioni minime, o da altri regolamenti relativi alla politica comune della pesca, in particolare quelli che stabiliscono i TAC e i contingenti.

La Commissione è perciò dell'opinione che una cernita immediata a bordo sia indispensabile per garantire il rispetto delle disposizioni in vigore.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2301/90
degli on. Virginio Bettini (V) e Mario Melis (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee**

(15 ottobre 1990)
(91/C 90/82)

Oggetto: Iniziativa comunitaria RECHAR

La Commissione ha stabilito e comunicato agli Stati membri i principi informativi cui si deve ottemperare nella messa a punto dei programmi di riconversione dei bacini carboniferi.

Il bacino del Sulcis in Sardegna è il solo bacino carbonifero italiano di significato minerario, la cui produzione è oggi bloccata in attesa di decisioni sull'utilizzo, a parte una piccola parte destinata al termoelettrico.

Il piano energetico nazionale non considera questa risorsa. Può la Commissione esplicitare la propria posizione in merito all'inclusione del bacino del Sulcis nel programma RECHAR, con il varo di un utilizzo avanzato del carbone utilizzando le migliori tecnologie di gassificazione?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(16 novembre 1990)

L'obiettivo dell'iniziativa RECHAR è di contribuire alla riconversione economica delle regioni gravemente colpite dal declino dell'industria carbonifera. Sul piano geografico RECHAR riguarda pertanto solo quelle regioni dove si sono verificate forti perdite occupazionali nel settore carbonifero dopo il 1984 o dove questi problemi potrebbero insorgere in un prossimo futuro ⁽¹⁾.

In base alle statistiche fornite dalle autorità italiane, nel periodo considerato il numero di posti di lavoro nel settore carbonifero del bacino del Sulcis non è diminuito ma è anzi aumentato, passando da 503 a 1 003 nel periodo compreso tra il 1984 ed il 1989. Non è pertanto possibile includere il bacino carbonifero del Sulcis nell'elenco delle zone che possono beneficiare dei contributi previsti dall'iniziativa.

⁽¹⁾ GU n. C 20 del 27. 1. 1990.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2304/90
dell'on. Virginio Bettini (V)
alla Commissione delle Comunità europee**

(15 ottobre 1990)
(91/C 90/83)

Oggetto: Contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale

La Commissione, in data 19 dicembre 1988, ha concesso all'Italia un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per un importo di 3 miliardi di Lit, finalizzato alla realizzazione del centro merci internazionale CE-MIM localizzato nel comune di Iesi (AN).

Considerando che tale insediamento è stato deciso e realizzato indipendentemente dai risultati degli studi VIA, in questo caso divenuto un rapporto di giustificazione in fase d'opera, non ritiene la Commissione che sia venuto meno il rispetto delle condizioni per la concessione del contributo?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

Secondo le risultanze del fascicolo istruttorio della domanda di contributo inoltrata presso la Commissione e secondo altre informazioni in nostro possesso, i lavori intrapresi dalla società incaricata della realizzazione del porto intermodale della regione Marche vengono eseguiti conformemente ad un approfondito studio VIA (valutazione impatto ambiente), effettuato in via preliminare.

La Commissione ritiene pertanto che sussistano le condizioni per l'erogazione dell'aiuto in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2318/90

dell'on. Maartje van Putten (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 90/84)

Oggetto: Progetti comunali di cooperazione allo sviluppo

1. È al corrente la Commissione della nota sulla cooperazione allo sviluppo da parte dei comuni, diffusa dall'associazione dei comuni olandesi, da cui risulta che sono sempre più numerosi i comuni che, avvalendosi della propria esperienza locale specifica, lanciano e realizzano vari progetti nei paesi in via di sviluppo?
2. È disposta la Commissione a promuovere a livello europeo queste iniziative così preziose per i paesi in via di sviluppo?
3. In caso affermativo, intende essa fare in modo che le condizioni generali per il cofinanziamento di azioni compiute nei paesi in via di sviluppo da parte di organizzazioni non governative (articolo 7-5010 del bilancio) siano applicate anche a progetti comunali, o eventualmente che dette condizioni generali vengano rettificare?
4. È disposta la Commissione a prevedere risorse finanziarie supplementari da destinare a progetti comunali di aiuto allo sviluppo presentati da uno o più comuni?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1990)

La Commissione si compiace del fatto che, da diversi anni, le regioni e i comuni di alcuni Stati membri realizzino operazioni di cooperazione con omologhe regioni e comuni nel terzo mondo.

Nei PVS, infatti, i problemi urbani hanno assunto proporzioni cruciali e richiedono nuove e positive soluzioni in una prospettiva di sviluppo. Inoltre le iniziative dei poteri pubblici locali d'Europa sensibilizzano direttamente il pubblico delle città e regioni ai problemi dei paesi in via di sviluppo e delle loro popolazioni.

La Commissione promuove queste iniziative nel quadro dei cofinanziamenti ONG, alle condizioni esposte nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1934/90 dell'on. Fernandez Albor (1).

Peraltro la nuova convenzione di Lomé IV ha dato, rispetto al passato, maggiori spazi ad una nuova forma di cooperazione, la cooperazione decentrata, volta ad incoraggiare ed appoggiare con i mezzi del FES le iniziative di sviluppo di una vasta gamma di attori, diversi dai governi centrali, nei paesi ACP, segnatamente i poteri pubblici locali. La convenzione riserva un posto privilegiato alle iniziative comportanti forme di gemelaggio o di cooperazione tra gli attori ACP ed omologhi europei.

Già nell'ambito della programmazione degli aiuti a titolo di Lomé IV vengono sistematicamente esaminate le possibilità di tali azioni di cooperazione decentrata tra la Commissione e i paesi ACP. Altre azioni potranno ancora essere ricercate e individuate nel corso dell'attuazione dei programmi.

Per quanto concerne gli altri PVS, sono pure possibili progetti analoghi, anche se la cooperazione decentrata non è menzionata espressamente nelle convenzioni di cooperazione o nelle linee direttrici delle politiche di cooperazione.

(1) GU n. C 85 del 28. 3. 1991, pag. 22.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2322/90

dell'on. Claudia Roth (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 ottobre 1990)

(91/C 90/85)

Oggetto: Visite e tests annuali e sistematici relativi al contagio da HIV per i funzionari e gli agenti della CEE

Può la Commissione far sapere:

- tenuto conto delle conclusioni del Consiglio e dei ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 15 dicembre 1988, in materia di AIDS e luogo di lavoro (1) ed in particolare del titolo III, punto 7 relativo ai tests dell'AIDS, e
- in considerazione della causa T-11/90 contro il Consiglio delle Comunità europee, pendente in prima istanza presso la Corte di giustizia delle Comunità europee,

se corrisponde a verità che i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee sono sottoposti a una prova di

individuazione del contagio da HIV compiuta per ragioni di servizio e sistematicamente in occasione della visita medica annuale oppure dell'esame medico di assunzione? Non ritiene che ciò sia in contraddizione con le suddette conclusioni? Quando intende rendere automatico il test dell'AIDS per i funzionari e gli agenti delle Comunità europee?

(¹) GU n. C 28 del 3. 2. 1989, pag. 2.

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione**

(14 gennaio 1991)

È inesatto affermare che i funzionari ed altri agenti delle Comunità europee sono sottoposti, d'ufficio e sistematicamente, a una prova d'individuazione del contagio da HIV in occasione della visita medica annuale e dell'esame medico di assunzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2324/90

**dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

(18 ottobre 1990)

(91/C 90/86)

Oggetto: Politica comunitaria in materia di insegnamento e di diplomi

È vero che la Commissione ha compiuto sforzi concreti per risolvere il problema del riconoscimento reciproco dei diplomi nel settore paramedico e della libertà di stabilimento in uno Stato membro. Tuttavia, visto che la professione di massaggiatore-chinesiterapeuta è stata esclusa, è prevista la presentazione di un progetto di direttiva a tale riguardo?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(13 novembre 1990)

Contrariamente a quanto affermato dall'onorevole parlamentare le iniziative adottate dalla Commissione nel settore del riconoscimento reciproco dei diplomi comprendono anche la professione di chinesiterapeuta.

Il 21 dicembre 1988 il Consiglio ha adottato la direttiva 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (¹). La direttiva deve essere trasposta dagli Stati membri entro due anni a decorrere dalla sua notifica, ovvero al più tardi il 4 gennaio 1991.

La direttiva, che per il suo carattere generale e non più settoriale marca un nuovo approccio della Comunità nel settore del riconoscimento dei diplomi e copre una grande varietà di professioni, è applicabile anche ai chinesiterapi-

sti, purché abbiano acquisito la loro qualifica mediante una formazione sanzionata da un diploma di istruzione superiore di una durata di almeno tre anni.

La Commissione desidera inoltre attirare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE (²) e che è stata oggetto di una proposta modificata (³) in seguito ai pareri emessi dal Parlamento europeo e dal Comitato economico e sociale.

La Commissione ritiene che questi due sistemi generali di riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali permetteranno ad un chinesiterapeuta che abbia acquisito una qualifica in uno Stato membro della Comunità di esercitare la professione in qualsivoglia altro Stato membro.

(¹) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

(²) GU n. C 263 del 16. 10. 1989.

(³) GU n. C 217 dell'1. 9. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2338/90

**dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(18 ottobre 1990)

(91/C 90/87)

Oggetto: Convergenza economica e crisi del Golfo

L'articolo 6 della decisione 90/141/CEE (¹) del Consiglio relativa alla realizzazione di una convergenza progressiva delle politiche e dei risultati economici prevede consultazioni nell'ambito degli organi comunitari appropriati per esaminare eventuali misure qualora eventi esterni alla Comunità minaccino la coesione e la stabilità di quest'ultima.

Dal 1° luglio 1990 siamo entrati nella prima fase dell'UEM. L'articolo 6 sopra citato è stato applicato a seguito della crisi del Golfo, e, in caso affermativo, in qual modo?

(¹) GU n. L 78 del 24. 3. 1990, pag. 23.

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1990)

Le conseguenze della crisi del Golfo per l'economia della Comunità sono state esaminate dagli organi comunitari preposti alla sorveglianza multilaterale.

Come la Commissione ha già indicato nella sua risposta all'interrogazione orale H-1045/90 (¹) è importante che tutti i paesi applichino una sana politica fiscale e una

politica monetaria non accomodante di fronte allo shock inflazionistico provocato dall'aumento dei prezzi petroliferi, in modo da evitare l'innescarsi di una spirale prezzi-salari-prezzi e impedire il deterioramento nel lungo periodo delle prospettive di crescita. Secondo la Commissione la crisi attuale richiede un maggior coordinamento delle politiche economiche nel quadro della sorveglianza multilaterale durante la prima fase dell'UEM per mantenere e rafforzare la convergenza economica nella CE.

La relazione economica annuale 1990-1991, di imminente pubblicazione, contiene un'analisi più ampia degli effetti macroeconomici della crisi del Golfo.

(¹) *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 3-394 (gennaio 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2366/90

dell'on. Raymonde Dury (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 ottobre 1990)

(91/C 90/88)

Oggetto: Modalità di rimborso del debito del terzo mondo

Il problema del debito continua a gravare sulle capacità dei paesi in via di sviluppo. La remissione del debito sembrerebbe l'unica soluzione possibile e peraltro essa viene già applicata da alcuni paesi creditori.

Non sarebbe comunque giusto ed efficace creare un collegamento tra gli importi dei rimborsi e le variazioni delle ragioni di scambio adottando parametri che tengano conto delle caratteristiche specifiche del paese debitore?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1990)

L'eccessivo indebitamento di molti paesi in via di sviluppo continua ad ostacolare la crescita e lo sviluppo. Si tratta di una situazione di cui sempre più gli ambienti finanziari internazionali prendono coscienza. Sono già state intraprese varie iniziative per risolvere il problema caso per caso, tenendo conto della situazione dei paesi, in particolare del loro indebitamento e delle ragioni di scambio. Benché occorra fare di più, è importante che le misure volte ad alleggerire il peso del debito dei paesi più indebitati siano applicate senza pregiudizio per le relazioni a lungo termine con i creditori esterni. È altrettanto importante ovviamente che la riduzione del debito sia accompagnata da modifiche fondamentali della politica seguita dai paesi indebitati, onde correggere gli squilibri e le distorsioni che hanno portato ad un livello insostenibile d'indebitamento esterno.

Negli ultimi anni si è registrata una serie di importanti iniziative volte ad alleggerire il peso del debito: l'estensione degli accordi di Toronto per la remissione ufficiale del debito da parte dei paesi creditori del club di Parigi ai paesi a basso reddito, soprattutto dell'Africa subsahariana; la progressiva esecuzione del piano Brady per la riduzione del debito commerciale a favore dei paesi a reddito medio fortemente indebitati; il riscadenziamento ufficiale del debito nel quadro degli accordi del club di Parigi; la recente iniziativa americana a favore dei paesi latino-americani; la proposta britannica di rafforzare gli accordi suddetti ed estenderli ai paesi a reddito medio-basso fortemente indebitati. Tali iniziative, adottate caso per caso, si prefiggono di rispondere alle considerazioni formulate dall'onorevole parlamentare.

Inoltre la Commissione ha recentemente trasmesso al Consiglio una proposta relativa all'alleggerimento del debito dei paesi ACP con la Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2394/90

dell'on. Herman Verbeek (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 ottobre 1990)

(91/C 90/89)

Oggetto: Uso illegale di ormoni per l'ingrasso del bestiame

1. È la Commissione al corrente delle affermazioni della EASM (European Alliance for Safe Meat) secondo cui sarebbe sempre più diffuso l'impiego illegale a scopo di ingrasso di cocktail di ormoni e altri coadiutori della crescita potenzialmente nocivi per la salute (Agrarisch Dagblad del 18 settembre 1990)?

2. Dispone la Commissione di cifre sul volume del commercio illegale di ormoni nella CEE e nei vari Stati membri?

3. Con quali mezzi conta la Commissione di fare osservare il regolamento (CEE) n. 146/88 (¹) che proibisce l'uso di sostanze ormonali?

(¹) GU n. L 70 del 16. 3. 1988, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

1. La Commissione è al corrente del fatto che si sostiene da varie parti che l'impiego illegale a scopo di ingrasso del bestiame di cocktail di ormoni è tuttora diffuso.

2. La Commissione non dispone di statistiche sul volume del commercio illegale di ormoni negli Stati membri.

3. La Commissione ha già preso le necessarie misure per garantire che gli Stati membri adempiano ai loro obblighi per quanto concerne l'applicazione delle norme comunitarie in materia. Per quanto riguarda le indicazioni circa un'eventuale commercio illegale tra differenti Stati membri, la Commissione ha deciso di procedere ad indagini per sondaggio in tutti gli Stati membri per avere un quadro più preciso della situazione. Contemporaneamente la Commissione sta soppesando l'opportunità di eventuali modifiche della normativa comunitaria per migliorarne l'efficacia.

1. venga posto immediatamente fine ai lavori della DEH e all'enorme distruzione della regione;
2. vengano riesaminati l'intero progetto e le soluzioni alternative proposte dagli abitanti;
3. esperti della CEE si rechino in loco e
4. venga elaborato e portato a conoscenza dell'opinione pubblica e degli abitanti uno studio completo sull'impatto ambientale e le altre conseguenze dei progetti della DEH?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2419/90
dell'on. Dimitrios Dessylas (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 novembre 1990)
(91/C 90/90)

Oggetto: Disastro ecologico connesso ai progetti in campo energetico della DEH sul fiume greco Acheloo (Aspropotamo)

Nella regione di Mesochora di Trikala l'ente nazionale greco per l'energia elettrica (DEH) sta costruendo sul fiume Acheloo (Aspropotamo) una grande diga di 135 m di altezza (o, secondo un'altra versione, di 208 m) e canali di deviazione delle acque (8 km di lunghezza) per il funzionamento della centrale idroelettrica che sorgerà nella zona di Glistra. Tali opere sono finanziate anche dalla CEE nell'ambito dei programmi di sviluppo regionale.

I lavori in questione provocano nella regione enormi danni sul piano ecologico, culturale ed economico (inondazione del comune di Mesochora e del comune di Armatolikos, completo prosciugamento del fiume su una lunghezza di 15 km, distruzione, per centinaia di ettari, di boschi, terreni coltivati, frutteti, allevamenti, attività di pesca e in genere dell'economia di montagna). Il disastro ecologico provocato al maggiore fiume greco, che è anche il più ricco di storia e il più bello (per la presenza di altre dighe la sua lunghezza è ridotta da 220 a 60 km) non può essere compensato dai risarcimenti irrisori versati dalla DEH agli abitanti della regione, contro i quali oltretutto le autorità greche fanno ricorso alla polizia, come è avvenuto il 30 maggio 1990.

Gli abitanti si sono già rivolti alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo (petizioni n. 368/90 e 600/90).

Può la Commissione indicare quali provvedimenti urgenti intende adottare e quali passi intende compiere presso le autorità greche perché:

Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione

(17 gennaio 1990)

La Commissione è a conoscenza della diga e della centrale idroelettrica di Mesochora, che rientrano tra una serie di misure previste da un progetto del 1983 per la deviazione del fiume Acheloo in Grecia per il quale è stato richiesto il cofinanziamento della Comunità nell'ambito dei programmi integrati mediterranei.

Date le ripercussioni ambientali del progetto, la Commissione ha chiesto alle autorità greche uno studio di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (¹).

Le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione due studi di valutazione dell'impatto ambientale, uno dei quali relativo alla diga, al bacino artificiale e alla centrale idroelettrica di Mesochora. Dopo aver analizzato questo studio e a seguito di una serie di incontri e discussioni in cui si è sottolineata l'importanza strategica del progetto, la Commissione ha accettato di cofinanziarlo, essendole stato garantito dalle autorità greche che si era tenuto opportunamente conto di tutti i parametri ambientali e che si sarebbero adottate tutte le misure necessarie per limitare gli effetti ambientali negativi e porre rimedio a quelli inevitabili, vista la difficoltà di eliminarli completamente nel caso di simili progetti.

Data l'importanza e le possibili ripercussioni di un progetto come questo, la Commissione intende seguire attentamente i lavori, al fine di garantire il rispetto di tutte le condizioni poste. A questo scopo si organizzerà quanto prima un incontro, seguito eventualmente da una visita di esperti alla zona interessata, per ottenere un quadro generale dei lavori già svolti e di quelli previsti per il futuro.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2437/90**dell'on. John Bird (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1990)**(91/C 90/91)**Oggetto:* Pensioni di guerra

Può la Commissione fornire informazioni dettagliate per quanto concerne i regimi in vigore nei dodici Stati membri relativi al versamento delle pensioni di guerra, con particolare riferimento ai livelli di remunerazione, ai versamenti una tantum, ai diritti, alle indennità e alle esenzioni?

Non ritiene la Commissione che l'armonizzazione delle pensioni di guerra in tutta la Comunità al livello più vantaggioso tra quelli in vigore sia un obiettivo auspicabile e attuabile?

Esistono proposte da parte della Commissione per garantire che tutti i pensionati di guerra della CEE godano di taluni diritti e indennità maggiori a livello comunitario, indipendentemente dalla loro entità?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione***(17 dicembre 1990)*

Le pensioni di guerra non sono trattate come parte della previdenza sociale negli strumenti giuridici della Commissione. Nel suo programma d'azione in applicazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, la Commissione ha chiaramente affermato che non si dedicherà all'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale data la loro diversità strutturale e storica.

Essa non ha pertanto fatto e non intende fare alcuna proposta né esprimere opinioni sulla questione delle pensioni di guerra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2439/90**di Sir James Scott-Hopkins (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1990)**(91/C 90/92)**Oggetto:* Attività dell'unità «Megafusioni»

Di fronte alla diffusa preoccupazione dell'opinione pubblica nel Regno Unito, quali garanzie può fornire la Commissione in merito alla capacità dell'unità CE «Megafusioni» di portare a termine in tempi brevi inchieste esa-

rienti in un settore molto complesso e spesso politicamente delicato?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione***(26 novembre 1990)*

A seguito dell'adozione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese ⁽¹⁾, il 25 luglio 1990 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 2367/90 che istituisce le necessarie disposizioni di attuazione del regolamento principale ⁽²⁾.

È stata inoltre creata una task force nell'ambito della direzione generale Concorrenza e sono state adottate le necessarie misure di carattere amministrativo affinché essa disponga di adeguati servizi di sostegno.

Con questi mezzi, e con la cooperazione delle autorità competenti degli Stati membri, la Commissione ritiene di poter assicurare all'onorevole parlamentare che riuscirà a trattare tutte le operazioni di concentrazione oggetto di notifica entro i limiti di tempo fissati dal regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989.⁽²⁾ GU n. L 219 del 14. 8. 1990.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2440/90****di Sir James Scott-Hopkins (ED)****alla Commissione delle Comunità europee***(7 novembre 1990)**(91/C 90/93)**Oggetto:* Aiuti finanziari a favore di edifici della cristianità

Quale concreto aiuto finanziario è stato concesso in ambito comunitario negli ultimi cinque anni per la salvaguardia e il restauro di importanti edifici della cristianità quali le cattedrali?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione***(10 dicembre 1990)*

Nell'ambito del programma annuale di sostegno finanziario a progetti pilota nel settore della salvaguardia del patrimonio architettonico della Comunità, la Commissione ha concesso aiuti finanziari per il restauro di un certo numero di edifici che rivestono particolare importanza per la storia della cristianità. La Commissione invia

direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo un elenco di tali edifici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2443/90

**dell'on. Gerardo Fernandez-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 novembre 1990)

(91/C 90/94)

Oggetto: Incremento dell'aiuto comunitario volto alla conservazione del patrimonio architettonico

La decisione comunitaria di fornire un aiuto finanziario a 26 progetti di restauro nel quadro dell'azione annuale a favore della conservazione del patrimonio architettonico europeo ha avuto un innegabile successo, come attestano i 1 138 progetti presentati.

Tuttavia, come si può rilevare dallo scarto tra il numero dei progetti presentati e quelli approvati, molte aspettative sono state deluse, il che potrebbe compromettere il valore dell'iniziativa.

Non ritiene la Commissione che, in considerazione di questo fatto, sarebbe opportuno un rilevante aumento delle assegnazioni per consentire il finanziamento di almeno il 25% dei progetti? In tale contesto non sarebbe giusto costituire finalmente il fondo culturale europeo che potrebbe tra l'altro soddisfare maggiormente le richieste del settore?

**Risposta data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione**

(19 dicembre 1990)

Lo stanziamento complessivo accordato a titolo della voce di bilancio «Azione culturale» per l'esercizio 1990 è di 8,8 milioni di Ecu. Di questa cifra, 2,6 milioni di Ecu sono stati destinati all'operazione in oggetto. Tuttavia tale contributo, benché rappresenti il 29,5% sul piano della gestione interna degli stanziamenti destinati alla totalità delle azioni culturali, è sufficiente a sopperire solamente al 2,3% delle domande presentate per l'anno in corso.

La Commissione è ben conscia di ciò. A suo parere l'aumento degli stanziamenti concessi alla suddetta voce di bilancio avrà un effetto altrettanto positivo della costituzione di un nuovo fondo sull'insieme delle iniziative nel settore culturale, e dunque anche sui progetti pilota sostenuti per la conservazione del patrimonio architettonico comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2444/90

**dell'on. Gerardo Fernandez-Albor (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

(7 novembre 1990)

(91/C 90/95)

Oggetto: Norme comunitarie contro i piromani

Senza voler analizzare in modo dettagliato le cause dell'allarmante proliferazione degli incendi forestali nei paesi comunitari del bacino mediterraneo, va sottolineato che una percentuale molto elevata di tali sinistri è dovuta alla volontà dei piromani di ribadire la loro opposizione a determinate misure in ambito politico e lavorativo o in altri settori.

L'affermazione di un alto funzionario spagnolo secondo cui «stiamo vincendo la battaglia contro le fiamme ma non riusciamo ad aver ragione delle persone che usano i fiammiferi» rivela la causa fondamentale degli incendi che hanno distrutto circa 100 000 ettari di bosco nel paese e la cui gravità è in contrasto con la mitezza delle sanzioni previste per le azioni devastatrici dei piromani.

In considerazione di quanto detto non pensa la Commissione che sarebbe opportuno incoraggiare l'introduzione a livello comunitario di sanzioni esemplari che siano adeguate ai gravissimi danni provocati dai piromani e contribuiscano a dissuadere questi ultimi dal ricorso all'incendio doloso quale manifestazione di disaccordo in ambito politico e lavorativo o in altri settori?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

Non rientra nelle competenze della Commissione l'elaborazione, così come proposto dall'onorevole parlamentare, di un codice comunitario di sanzioni contro i piromani responsabili degli incendi nei boschi. Si tratta infatti di un settore di esclusiva competenza delle autorità nazionali responsabili.

La Commissione tuttavia intende sottolineare la necessità di operare una distinzione tra gli incendi provocati dai piromani attratti dalla visione delle fiamme e gli incendi appiccati intenzionalmente per motivi di carattere economico, politico, ecc. I mezzi da utilizzare per la lotta contro questi due tipi di cause d'incendio sono evidentemente diversi.

La Commissione ha avviato una serie di azioni, nell'ambito del comitato forestale permanente, per identificare le cause d'incendio e studiare i mezzi per combatterle, in funzione del contesto socioeconomico locale.

Inoltre, nell'ambito della protezione civile comunitaria, si prosegue lo studio su un'azione a livello comunitario contro gli incendi dei boschi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2463/90

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(7 novembre 1990)

(91/C 90/96)

Oggetto: Disposizioni specifiche per la salvaguardia dell'orso bruno nel quadro dei PIM

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 1393/90 ⁽¹⁾ relativa ai PIM concernenti le regioni «Aquitaine» e «Midi-Pyrénées» (Francia) la Commissione menziona talune disposizioni specifiche previste per i programmi di servizio forestale nelle zone in cui vive l'orso bruno.

Tali disposizioni prevedono che «le norme relative alla circolazione e il calendario delle attività forestali verranno fissati congiuntamente ai rappresentanti delle associazioni per la protezione dell'ambiente secondo le proposte presentate in base agli studi sulla buona gestione della fauna montana, ed in particolare dell'orso».

Un'inchiesta presso le associazioni per la salvaguardia dell'orso bruno della regione dei Pirenei ha rivelato che tali disposizioni non sono rispettate.

Non ritiene opportuno la Commissione rivedere l'assegnazione di fondi che non vengono utilizzati secondo le norme prescritte, mettendo così gravemente in pericolo la sopravvivenza di una specie gravemente minacciata d'estinzione in Francia e altresì oggetto di costante attenzione da parte delle istanze europee (Consiglio d'Europa, Parlamento europeo)?

⁽¹⁾ GU n. C 63 dell'11. 3. 1991, pag. 21.

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione

(19 dicembre 1990)

Nella risposta alle due interrogazioni presentate dall'onorevole parlamentare nel primo semestre 1990 ⁽¹⁾ la Commissione faceva presente che era stata trasmessa una nota alle autorità francesi per richiamarne l'attenzione sulla dovuta rigorosa osservanza delle disposizioni specifiche concernenti l'insediamento di servizi forestali.

Il 19 giugno la Commissione ha inoltre invitato le autorità francesi a vigilare affinché non sia erogato alcun contributo comunitario, né sia effettuata alcuna spesa idonea ad ottenere l'aiuto dei fondi strutturali, per realizzare il pro-

getto in parola (relativo ai servizi forestali) prima che siano pervenute le informazioni richieste e prima che i vari competenti servizi della Commissione abbiano espresso il loro accordo in proposito.

Il 10 luglio nella riunione del comitato di controllo del PIM Aquitania, le autorità francesi hanno confermato che non era stato compiuto alcun atto amministrativo inteso all'avvio dei lavori.

⁽¹⁾ Interrogazioni scritte n. 1183/89 e 1393/90 (GU n. C 139 del 7. 6. 1990 e GU n. C 63 dell'11. 3. 1991).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2468/90

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 90/97)

Oggetto: Esecuzione dell'accordo di pesca CEE-Guinea Bissau

Poiché l'accordo di pesca Comunità-Guinea Bissau prevede che il relativo protocollo si applica dal 16 giugno 1989 al 15 giugno 1991 ed essendo trascorso un anno dall'entrata in vigore di tale protocollo, si chiede alla Commissione:

Qual è stato il grado di valorizzazione del suddetto protocollo secondo le varie possibilità di pesca previste (pescherecci da traino, pescherecci da circuizione, pescherecci per la pesca artigianale e con palangari)?

Quali Stati membri hanno ottenuto licenze di pesca e in quale misura?

Quali sono i risultati del programma scientifico nel settore della ricerca delle risorse alieutiche?

Come sono stati utilizzati i fondi destinati a borse di studio?

Nelle acque in cui pesca la flotta comunitaria si sono verificati conflitti? In caso affermativo come si sono risolti?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione

(19 dicembre 1990)

Per le varie categorie di pescherecci la situazione è la seguente:

- a) Pescherecci congelatori da traino per la pesca dei gamberetti:
- possibilità di pesca: 10 000 tsl per mese come media annua;

— utilizzazione effettiva: 9 986 tls (51 navi di cui 21 spagnole, 17 portoghesi e 15 italiane).

b) Pescherecci congelatori da traino, per la pesca di pesci e cefalopodi:

— possibilità di pesca: 5 000 tsl per mese come media annua;

— utilizzazione effettiva: 2 722 tls (21 navi di cui 11 spagnole, 6 greche, 2 italiane, 1 francese e 1 portoghese).

Va segnalato che la stazza indicata rappresenta una media che comporta un'utilizzazione modesta per i primi sei mesi e un'utilizzazione completa per il secondo semestre.

c) Pescherecci congelatori con reti a circuizione per tonni:

— possibilità di pesca: 45;

— utilizzazione effettiva: 34 navi (19 spagnole e 15 francesi).

d) Pescherecci con lenze e canne per la pesca dei tonni:

— possibilità di pesca: 15 navi;

— utilizzazione effettiva: 14 navi (tutte francesi).

e) Pescherecci con palangari di superficie:

— possibilità di pesca: 35 navi;

— utilizzazione effettiva: 2 navi (portoghesi).

Per quanto concerne il programma scientifico, l'importo disponibile, pari a 550 000 ecu, è stato impegnato ma finora non sono ancora stati effettuati pagamenti.

Sullo stanziamento di 500 000 Ecu disponibile per le borse di studio è stato impegnato un importo di 375 000 Ecu. I pagamenti superano l'importo di 310 000 Ecu e riguardano 26 borse di studio di durata variabile.

Non si segnalano difficoltà particolari per l'applicazione dell'accordo in parola.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2481/90

dell'on. Jean-Marie Alexandre (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 90/98)

Oggetto: Programma concernente opzioni specifiche per la lontananza e l'insularità dei dipartimenti d'oltremare (POSEIDOM)

a) In occasione della XVIII assemblea generale della conferenza delle regioni periferiche e marittime della Co-

munità (CRPM), svoltasi a La Baule il 4 e 5 ottobre 1990, il sig. Pierre Lagourge, presidente del consiglio regionale de la Réunion ha sottolineato che la Commissione non aveva ancora proposto e applicato alcune misure concrete previste nel programma di opzioni specifiche per la lontananza e l'insularità dei dipartimenti d'oltremare (POSEIDOM), che avevano ricevuto il sostegno del Parlamento europeo.

b) Il Consiglio dei ministri aveva stabilito un termine di sei mesi per adottare alcune disposizioni. Il presidente Lagourgue ha sottolineato la necessità di accelerare il processo decisionale.

1. La Commissione può presentare un bilancio delle misure adottate ed applicate nell'ambito del programma POSEIDOM nel contesto delle sue competenze?

2. Quali sono le disposizioni che devono ancora essere adottate e applicate, e sulla base di quale calendario?

3. Quali sono i motivi dei ritardi constatati e deplorati?

**Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

Sebbene il Consiglio abbia fissato un termine di sei mesi per l'adozione di talune disposizioni d'applicazione della sua decisione 89/687/CEE del 22 dicembre 1989, che istituisce il programma POSEIDOM, la Commissione non è stata in grado di formulare le proposte in questione entro i termini richiesti.

Effettivamente, dato il carattere profondamente innovativo di tali proposte, la Commissione ha voluto assicurarsi che le numerose misure specifiche previste si adattassero nel modo migliore ai singoli problemi dei DOM ai quali dovevano rispondere.

Pertanto, sin dal maggio del 1989, è stato avviato un ampio e lungo processo di consultazioni e informazioni reciproche con le autorità nazionali e regionali interessate, processo proseguito nel corso di tutto il 1990. La diversità delle situazioni — e quindi dei casi da risolvere — tra i quattro DOM ha reso necessarie inoltre numerose e precise informazioni tecniche che lo Stato e le regioni hanno dovuto fornire.

Dato che questi elementi sono ormai stati raccolti la Commissione trasmetterà di qui alla fine del 1990 le sue proposte al Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2486/90

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
 (16 novembre 1990)
 (91/C 90/99)

Oggetto: «Mercato» di bambini del terzo mondo sotto forma di adozioni

La Commissione è al corrente dell'ignobile «mercato» di bambini del terzo mondo — sudamericani e brasiliani in particolare — camuffato sotto le spoglie di adozioni legali; e se intende porre un freno a tali «adozioni» da parte di cittadini europei (solo in Italia 4 mila bambini sarebbero stati «importati» dal Brasile a partire dal 1986), che rischiano oltre che di aggravare le originarie lacerazioni sociali e culturali, altresì di incrementare l'orrido commercio di bambini come donatori forzati di organi?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
 (4 gennaio 1991)

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare non è di competenza della Comunità.

La salvaguardia dei diritti dei minori è garantita da numerosi strumenti internazionali, ad esempio la convenzione dei diritti del bambino, adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 ed entrata in vigore il 2 settembre trenta giorni dopo la data della presentazione, da parte del segretario generale dell'ONU, del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. L'articolo 21, paragrafo d) di questa convenzione stipula che gli Stati, parti contraenti della convenzione, prendano tutte le misure adeguate affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del bambino non si traduca in un profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili e si impegnino a far sì che i collocamenti di bambini all'estero siano effettuati da autorità o da organi competenti.

Attualmente la convenzione dei diritti del bambino è stata firmata dalla maggioranza degli Stati membri della Comunità e due di essi l'hanno già ratificata (per ciascuno Stato che ratifica la convenzione o vi aderisce, la convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la presentazione da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione). Altri Stati hanno già avviato le procedure necessarie in seno ai loro rispettivi parlamenti nazionali.

Da parte sua il Brasile ha ratificato la convenzione il 2 settembre 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2487/90

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
 (16 novembre 1990)
 (91/C 90/100)

Oggetto: Controlli su studenti affetti da anemia mediterranea

Non ritiene opportuno la Commissione lanciare una campagna d'informazione europea relativa ad un programma, mirato agli studenti, d'educazione sanitaria e di screening delle microcitemie, in considerazione del fatto che in seguito ad un'indagine della regione Lazio che ha portato ad un controllo sanitario di circa 40 mila studenti, 680 di questi sono stati scoperti quali portatori di microcitemie non-alfa.

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
 (11 dicembre 1990)

Spetta agli Stati membri decidere se lanciare campagne di informazione per una diagnosi precoce della talassemia.

La Commissione non ha attualmente intenzione di intraprendere azioni in questo senso a livello comunitario.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2491/90

dell'on. Cristiana Muscardini (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
 (16 novembre 1990)
 (91/C 90/101)

Oggetto: Conseguenze cancerogene degli scarichi di motori a benzina ed a gasolio

Vorrei sapere se la Commissione non intenda predisporre una ricerca epidemiologica comparata tra gli Stati membri, per una valutazione del rischio cancerogeno associato all'esposizione ai gas di scarico dei motori, dati che recenti studi hanno rilevato la probabile cancerosità degli scarichi dei motori a benzina ed a diesel nelle componenti degli idrocarburi policiclici aromatici e dei nitroareni assorbiti alla fase particolare delle emissioni.

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
 (30 novembre 1990)

La Commissione era rappresentata al CIRC al momento della valutazione del gas di scarico di motori diesel e motori a benzina e il gruppo d'esperti è giunto alle conclusioni seguenti.

Il rischio cancerogeno per l'uomo risultante dai gas di scarico di motori diesel è limitato; è assolutamente trascurabile, invece, per quanto riguarda i motori a benzina.

Non facendo alcuna distinzione fra gli scarichi di motori diesel/benzina, la cancerogenesi per l'uomo appare limitata.

Sono stati pure studiati alcuni nitroareni; per tutti i composti studiati non vi erano dati umani disponibili.

La Commissione non prevede di iniziare ricerche epidemiologiche comparate negli Stati membri per valutare il rischio potenziale di cancerogenesi che potrebbe essere associato all'esposizione ai gas di scarico di motori diesel e a benzina.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2500/90

dell'on. Lyndon Harrison (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1990)
(91/C 90/102)

Oggetto: Chiusura di uffici della sicurezza sociale nel Regno Unito

Il dipartimento della sicurezza sociale (DSS) del Regno Unito ha avviato una politica di chiusura degli uffici periferici per riorganizzare il sistema assistenziale secondo un modello più centralizzato. Gli uffici DSS locali che rimarranno operativi si ridurranno al ruolo di uffici di rappresentanza dotati di computer per accedere alle informazioni, mentre le prestazioni verranno valutate e corrisposte presso uffici distanti centinaia di miglia.

Non ritiene la Commissione che ciò causerà ulteriore difficoltà ai cittadini britannici e ad altri cittadini comunitari che hanno diritto a riscuotere le loro prestazioni nel Regno Unito? Inoltre può la Commissione fornire dati comparativi sulla gestione degli uffici di sicurezza sociale nei vari Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione
(11 dicembre 1990)

Le modalità di corresponsione delle prestazioni del sistema di previdenza sociale sono di competenza esclusiva degli Stati membri.

La Commissione non dispone d'informazioni specifiche e pertanto non può fornire dati comparativi sulla gestione degli uffici di previdenza sociale nei vari Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2506/90

dell'on. Georgios Romeos (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1990)
(91/C 90/103)

Oggetto: Esclusione di agricoltori greci dal CES

Il Comitato economico e sociale della CE costituisce il più importante organo istituzionale di dialogo ed elaborazione dei problemi comunitari, in particolare di quelli che riguardano il settore dell'agricoltura e della politica agricola comune.

Incurante del fatto che la confederazione delle unioni agricole rappresentanti il 25 % della popolazione attiva in Grecia e che essa partecipi direttamente alle procedure che influiscono sugli sviluppi dell'agricoltura greca, il governo greco ha deciso di escludere dalla rappresentanza di tale paese l'esponente degli agricoltori greci iscritti a un sindacato.

Ritenendo che tale decisione costituisca un fatto senza precedenti a livello comunitario, cosa pensa di fare la Commissione per ripristinare un'equilibrata rappresentanza degli agricoltori greci?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione
(24 gennaio 1991)

La Commissione è convinta che, come peraltro precisato dal trattato, la composizione del CES debba tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie del mondo economico e sociale, tra cui gli agricoltori, che vi occupano un posto rilevante.

Tuttavia le possibilità della Commissione al riguardo sono molto limitate, poiché la sua funzione in materia è puramente consultiva.

Infatti, a norma degli articoli 194 e 195 del trattato, gli elenchi dei candidati per il CES sono presentati dagli Stati membri e la nomina dei membri del CES è effettuata dal Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2511/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1990)
(91/C 90/104)

Oggetto: Composizione di un comitato di sorveglianza

La Commissione può indicare la composizione del comitato di sorveglianza istituito nel quadro dell'obiettivo 5b

dei fondi strutturali per la regione di Pointou-Charentes, conformemente all'articolo 25, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4253/88? ⁽¹⁾

È esatto che la Commissione avrebbe invitato le autorità francesi a nominare un rappresentante della lega francese per la protezione degli uccelli come membro di tale comitato?

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(7 dicembre 1990)

Il comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno per l'attuazione degli interventi comunitari previsti dall'obiettivo 5b nella regione del Poitou-Charentes deve ancora essere costituito. La Commissione ha recentemente invitato tutti gli Stati membri che ancora non l'hanno fatto, e in particolare la Francia, a comunicarle i nomi dei loro rappresentanti in seno ai diversi comitati di sorveglianza per l'obiettivo 5b. Spetta agli Stati membri nominare tali rappresentanti e la Commissione non ha presentato alcun suggerimento in merito alla loro qualifica o al loro organismo di provenienza.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2535/90

**dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

*(16 novembre 1990)
(91/C 90/105)*

Oggetto: Brevetti di proprietà intellettuale

Il 1° gennaio 1993 il mercato unico europeo annullerà praticamente l'interesse dei brevetti nazionali che non costituiranno più un titolo di protezione efficace.

Intende la Commissione permettere che il 1° gennaio 1993 i vecchi brevetti nazionali possano essere estesi di fatto a tutto il territorio della Comunità?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(5 dicembre 1990)

In effetti il 1° gennaio 1993 rappresenterà una svolta per i brevetti che possono essere ottenuti sul territorio della Comunità poiché a tale data dovrebbe essere entrato in vigore l'accordo sul brevetto comunitario firmato a Lus-

semburgo il 15 dicembre 1989 da tutti gli Stati membri. Tuttavia la situazione dei brevetti nazionali non cambierà dopo tale data. L'accordo sul brevetto comunitario istituisce infatti un regime specifico di brevetti per il mercato comune e lascia impregiudicate le legislazioni degli Stati membri, le quali continueranno ad essere applicabili nei relativi territori nazionali. La scelta fra la via nazionale e la via comunitaria dipenderà dalla volontà espressa da chi richiede il brevetto al momento del deposito della domanda di tutela. Di conseguenza la Commissione non intende permettere che i vecchi brevetti nazionali possano essere estesi de facto a tutto il territorio della Comunità al 1° gennaio 1993. Questo equivarrebbe infatti a trasformare i brevetti nazionali in brevetti comunitari, soluzione mai proposta nel corso dei negoziati che hanno portato alla conclusione dell'accordo sul brevetto comunitario, in considerazione delle eccessive difficoltà che ne sarebbero risultate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2536/90

**dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee**

*(16 novembre 1990)
(91/C 90/106)*

Oggetto: Diritto di voto attivo e passivo alle elezioni comunali

Quale risposta intende dare la Commissione al problema dell'esercizio del diritto che, oltre ad essere incompatibile con le disposizioni costituzionali degli Stati membri, non sarebbe giustificato dall'articolo 235 del trattato?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1990)

La Commissione ritiene che la partecipazione dei cittadini europei alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza sia un elemento essenziale per l'Europa dei cittadini. Di conseguenza la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio basata sull'articolo 235 del trattato CEE, relativa al diritto di voto dei cittadini degli altri Stati membri alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza ⁽¹⁾.

La Commissione è del parere che sia giustificato basare tale proposta sull'articolo 235 in quanto l'Atto unico europeo prevede la promozione della democrazia come obiettivo esplicito della Comunità. Si rinvia pertanto l'o-

norevole parlamentare alle argomentazioni particolareggiate addotte nella relazione ⁽²⁾).

L'esistenza, in taluni Stati membri, di disposizioni costituzionali contrarie non costituisce un ostacolo insormontabile. Ad esempio, nei Paesi Bassi, la costituzione è già stata modificata in modo che il diritto di voto non sia riservato soltanto ai cittadini olandesi. In Germania è vero che la corte costituzionale (Bundesverfassungsgericht) ha recentemente dichiarato incostituzionale il diritto di voto dei cittadini non tedeschi; tuttavia, facendo riferimento esplicito alla discussione in corso a livello comunitario, la corte ha anche precisato che tale diritto potrà essere introdotto una volta adottati i necessari emendamenti costituzionali.

⁽¹⁾ GU n. C 246 del 20. 9. 1988 (GU n. C 290 del 18. 11. 1989).

⁽²⁾ Doc. COM(88) 371 def., Supplemento 2/8 — Bollettino CE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2551/90

dell'on. Fernando Suarez González (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 90/107)

Oggetto: Aiuti finanziari per il programma di scambi di giovani lavoratori

Può la Commissione fornire dati precisi sulle somme ricevute dalle 29 organizzazioni beneficiarie degli aiuti finanziari destinati nel 1989 al programma di scambi di giovani lavoratori?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(11 dicembre 1990)

La ripartizione tra organizzazioni del fondo stanziato nel 1989 per gli scambi di giovani lavoratori sarà comunicata previa presentazione e chiusura dei conti finali di tutti i progetti realizzati nel corso di detto anno. Questa procedura di chiusura non è ancora ultimata.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo la relazione 1988/1989 sul terzo programma comune di scambi di giovani lavoratori, nonché l'elenco degli organismi beneficiari nel 1989 degli aiuti finanziari nel quadro di tale programma.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2563/90

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1990)

(91/C 90/108)

Oggetto: IVA sui libri

Può la Commissione far sapere se è pronta a modificare le attuali proposte IVA e introdurre un tasso IVA più basso per i libri, compreso fra lo 0 e il 6% invece dell'attuale proposta del 4-9%?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

Com'è noto all'onorevole parlamentare, nella sua proposta del 1987 sul ravvicinamento delle aliquote IVA ⁽¹⁾ la Commissione aveva proposto, in linea con la prassi vigente nella maggioranza degli Stati membri, che i libri, i giornali e i periodici fossero soggetti all'aliquota IVA ridotta in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1993.

Nelle conclusioni della presidenza del Consiglio ECOFIN il 18 dicembre 1989 è stato deciso, sulla base di tale proposta, che il Consiglio avrebbe stabilito il campo d'applicazione delle aliquote ridotte e il loro livello per il 1° gennaio 1993.

Per il momento la Commissione non ha pertanto l'intenzione di modificare la sua proposta nel senso auspicato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2590/90

dell'on. Alonso Puerta (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1990)

(91/C 90/109)

Oggetto: Discarica non controllata di rifiuti presso Arguiñaris (Navarra-Spagna)

Da ormai tredici anni gli abitanti della località di Arguiñariz (Navarra-Spagna) vivono in condizioni disagiate e di grave pregiudizio per la salute a causa della prossimità di una discarica non controllata nella quale vengono riversati i rifiuti domestici (circa 700 t/anno) della città di Pamplona e del suo circondario. L'inquinamento prodotto da tale discarica danneggia tanto l'ambiente quanto coloro che vi abitano mentre le infiltrazioni dei fosfati attraverso il terreno contaminano il fiume Arga.

La direttiva 75/442/CEE ⁽¹⁾ prevede che questo tipo di rifiuti debba essere smaltito senza pregiudizio per la salute delle persone e per l'ambiente circostante.

Quali iniziative urgenti intende adottare la Commissione per garantire l'applicazione nel caso in questione del diritto comunitario in campo ambientale, e in particolare della direttiva 75/442/CEE?

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 47.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana
in nome della Commissione**

(17 gennaio 1991)

La Commissione prende atto dei dati descritti dall'onorevole parlamentare.

Per intervenire a titolo dell'articolo 169 del trattato, la Commissione deve disporre di informazioni dettagliate che le permettono di valutare il grado di non osservanza della legislazione comunitaria.

Senza disporre di queste informazioni la Commissione non è in grado di esprimere un giudizio in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva 75/442/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2594/90

dell'on. José Barros Moura (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1990)

(91/C 90/110)

Oggetto: Ritardi nel pagamento dei contributi FSE relativi al 1989

Considerando la difficile situazione che i ritardi nel pagamento dei contributi FSE causano ai promotori di corsi di formazione professionale, quali le organizzazioni sindacali la cui attività in questo campo è complementare a quella sindacale propriamente detta, si chiede alla Commissione di spiegare i motivi dei ritardi, in taluni casi superiori a 6 mesi, verificatisi nel pagamento della seconda quota di fondi assegnati nel 1989 ad azioni FSE.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

Conformemente alla regolamentazione applicabile alle azioni di formazione effettuate nel 1989, l'approvazione di una domanda di contributo da parte del FSE comporta il pagamento di un primo anticipo solitamente pari al 50 % dell'importo approvato.

Per quanto concerne il pagamento del saldo, le domande devono essere presentate dallo Stato membro entro un termine di dieci mesi dalla conclusione delle azioni stesse.

Di fatto, la maggior parte delle domande di pagamento del saldo è stata presentata alla Commissione alla fine del mese di ottobre del 1990 ed è tuttora in fase di esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2598/90

dell'on. Joaquin Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 novembre 1990)

(91/C 90/111)

Oggetto: Aiuti comunitari a favore di centri di accogliimento per malati di AIDS

Lo scorso mese di marzo ho presentato un'interrogazione scritta n. 856/90 ⁽¹⁾ sugli aiuti comunitari a favore di centri di accogliimento per malati di AIDS, a cui la sig.ra Papandreou a nome della Commissione ha dato la seguente risposta il 18 maggio scorso: «Dato che la Commissione è stata invitata a preparare e sottoporre al Consiglio delle proposte su contenuto e particolarità di un piano di azione per integrare misure di prevenzione e di controllo dell'AIDS, sarà oggetto di studio il tema di centri di studio nella Comunità per malati di AIDS».

Desidero pertanto sapere:

1. La Commissione ha elaborato e presentato al Consiglio la proposta che le è stata richiesta su un piano d'azione che preveda misure adeguate per prevenire e controllare l'AIDS?
2. In caso affermativo, in tale piano si è tenuto conto dei centri destinati agli ammalati di AIDS nella Comunità, alla cui creazione è stato fatto riferimento oltre che nella risposta della sig.ra Papandreou e anche nella mia interrogazione?
3. Se non è stata presentata, quando lo sarà? In tale proposta si terrà conto dei suddetti centri? Quali saranno gli aiuti ad essi destinati?

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 12. 11. 1990, pag. 24.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(18 dicembre 1990)

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 856/90, la Commissione aveva già comunicato che si stava apprestando un piano d'azione specifico nei settori contemplati dall'onorevole parlamentare. Detto piano verrà sottoposto al Consiglio prossimamente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2608/90

dell'on. Bernard Antony (DR)
alla Commissione delle Comunità europee
 (20 novembre 1990)
 (91/C 90/112)

Oggetto: Istruzione, formazione professionale e politica della gioventù

Può la Commissione far sapere che cosa intende per politica della gioventù?

Può comunicare l'elenco delle ONG, associazioni o movimenti giovanili che beneficiano degli stanziamenti comunitari e l'importo esatto degli stanziamenti destinati a ciascuna associazione?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
 in nome della Commissione**

(8 gennaio 1991)

L'onorevole parlamentare può far riferimento al memorandum della Commissione «I giovani nella Comunità europea»⁽¹⁾, e segnatamente ai paragrafi 12-14, nonché all'allegato 1 che contiene l'elenco delle organizzazioni in oggetto. Tale memorandum è stato trasmesso al Parlamento.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 469 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2632/90

dell'on. Ernest Glinne (S)
alla Commissione delle Comunità europee
 (23 novembre 1990)
 (91/C 90/113)

Oggetto: Tassazione degli apparecchi audio-video

Le direttive europee non impediscono che gli acquirenti di apparecchi audio-video paghino prezzi molto diversi da un paese dei Dodici all'altro a causa della diversità dei tassi IVA e di varie imposte sugli articoli di lusso.

Gradirei conoscere la situazione, paese per paese, per quanto riguarda l'IVA da un lato e le imposte sugli articoli di lusso, dall'altro, sulla base di un'analisi separata, nonché i possibili rimedi.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
 in nome della Commissione**

(13 dicembre 1990)

I tassi dell'IVA attualmente applicati nei vari Stati membri della Comunità per quanto concerne gli apparecchi audiovisivi sono i seguenti:

B	DK	D	GR	E	F	IRL	I	L	NL	P	UK
33 % ⁽¹⁾	22 %	14 %	36 %	12 %	25 %	23 %	9/19 %	12 %	18,5 %	17 %	15 %

⁽¹⁾ IVA del 25 %, più un'imposta sui beni di lusso dell'8 %.

Secondo la proposta della Commissione del 1987 sul ravvicinamento delle aliquote dell'IVA (COM(87) 321), tutto il materiale audiovisivo dovrebbe essere soggetto, nell'intera Comunità, ad un tasso standard dell'IVA a decorrere dal gennaio 1993. Se la proposta verrà adottata dal Consiglio nella sua versione attuale, il tasso IVA in vigore a quella data sarà compreso tra il 14 ed il 20 %.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2651/90**dell'on. Stephen Hughes (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 novembre 1990)**(91/C 90/114)**Oggetto:* Aliquote zero dell'IVA

Può la Commissione comunicare se le autorità del Regno Unito hanno già presentato richieste in risposta all'iniziativa della Commissione sulle aliquote zero?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione***(8 gennaio 1991)*

Nel quadro delle discussioni avviate in seno al Consiglio sulla questione del ravvicinamento delle aliquote IVA, le autorità del Regno Unito hanno fatto sapere che desiderano mantenere in vigore un certo numero di aliquote zero, particolarmente per ragioni di politica sociale. La Commissione ha preso atto di questa posizione.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che nella comunicazione del 14 giugno 1989 ⁽¹⁾ ha indicato che, nel quadro di un accordo di compromesso sull'intero pacchetto di proposte sull'abolizione delle frontiere fiscali, sarebbe stato eventualmente possibile autorizzare gli Stati membri a mantenere in vigore un'aliquota zero per un numero molto limitato di prodotti soggetti all'aliquota ridotta, a condizione che non ne risultassero rischi di distorsione di concorrenza per altri Stati membri.

⁽¹⁾ Doc. COM(89) 260 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2659/90**dell'on. Winifred Ewing (ARC)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 novembre 1990)**(91/C 90/115)**Oggetto:* Comparabilità delle qualifiche professionali degli operatori del settore sociale

Nella prospettiva di una maggiore mobilità di coloro che hanno al loro attivo un'esperienza nei vari settori delle attività sociali, quali disposizioni sono state prese per garantire che un piano di studi efficace e comparativo venga accettato per l'addestramento e l'assegnazione di titoli professionali a tutti i livelli nei vari Stati membri della CE?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione***(23 gennaio 1991)*

Quando la professione di operatore del settore sociale è regolamentata, l'accesso a detta professione rientra nel settore d'applicazione delle disposizioni relative al riconoscimento dei diplomi. In questo quadro l'accesso a detta professione negli Stati membri che richiedono una formazione professionale di livello universitario di una durata minima di almeno tre anni è disciplinato dalla direttiva relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore, adottata dal Consiglio il 21 dicembre 1988 ⁽¹⁾. In tal caso non è necessario armonizzare le formazioni professionali in quanto la direttiva si basa sul principio della reciproca fiducia e non richiede una armonizzazione preliminare.

L'accesso a questa professione negli Stati membri che non richiedono una formazione professionale di livello universitario di una durata minima di 3 anni, sarà disciplinato dalle disposizioni della direttiva complementare proposta dalla Commissione, attualmente in discussione al Consiglio.

L'accesso a questa professione nei paesi che esigono una formazione professionale di livello universitario di almeno 3 anni, da parte di chi abbia acquisito il titolo di formazione in un paese che non richiede una formazione di questo livello o così lunga, sarà disciplinato dalle disposizioni previste a tale scopo in detta proposta di direttiva complementare attualmente in discussione al Consiglio.

Inoltre, se questa professione non è regolamentata in uno Stato membro, il riconoscimento dei diplomi non è necessario. In tal caso basta che vi sia un'informazione sulle qualifiche acquisite dall'operatore sociale che desidera accedere ad un impiego in un altro Stato membro.

Attualmente questi lavori di corrispondenza delle qualifiche che tendono a fornire le informazioni necessarie sulle qualifiche professionali riguardano soprattutto le professioni concernenti i lavoratori qualificati. L'estensione di questi lavori alle professioni degli altri livelli di formazione non è stata ancora decisa dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2660/90**dell'on. Winifred Ewing (ARC)****alla Commissione delle Comunità europee***(23 novembre 1990)**(91/C 90/116)**Oggetto:* Scambi di informazioni sulle strutture e le qualifiche nel settore delle attività sociali

Nel Regno Unito i responsabili di servizi operativi nel settore dell'attività sociale, e in particolare le autorità lo-

cali, si preoccupano della mancanza di contatti regolari al più alto livello tra i responsabili dei vari Stati membri.

La Commissione può appurare quali scambi di esperienze avvengano e se le competenti autorità nazionali siano intenzionate a impostare o incoraggiare un concreto processo di diffusione delle informazioni attinenti a questioni legali, tecniche e operative?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(4 gennaio 1991)

La Commissione ha adottato numerose iniziative per consentire uno scambio di esperienze tra gli operatori sociali e incoraggiare la diffusione delle informazioni in tale settore.

Si tratta, in particolare, di un incontro svoltosi a la Hulpe (Belgio) nell'aprile del 1990 e organizzato dalla Commissione e dal comitato di collegamento con la Comunità europea della federazione internazionale degli operatori sociali, sul tema «Formazione e impieghi — prospettive 1992» e di un seminario svoltosi a Madrid nell'aprile del 1986 sul tema «Operatori sociali — lavoratori volontari e anziani».

Inoltre la federazione internazionale degli operatori sociali sta organizzando, in collaborazione con l'associazione britannica degli operatori sociali, un seminario che si svolgerà nel settembre del 1991 sul tema «Love, law and the child» al quale parteciperà la Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2718/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 90/117)

Oggetto: Relazione della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia

Nel preambolo del trattato che istituisce la CEE, gli Stati membri precisano di essere determinati a porre le fondamenta di «una unione sempre più stretta fra i popoli europei» e ad agire per un miglioramento costante delle «condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli».

1. Non ritiene la Commissione che applicando le raccomandazioni contenute nella relazione della commissione di inchiesta si privilegiano i cittadini extracomunitari rispetto ai cittadini europei, in violazione dei trattati?

2. Non ritiene che agire in favore del diritto di voto degli extracomunitari e del loro accesso alla funzione pubblica equivalga ad un intollerabile ingerenza nei settori di esclusiva competenza degli Stati membri e che solo i popoli europei consultati tramite referendum dovrebbero decidere in merito a siffatte modifiche della costituzione dei loro rispettivi paesi?
3. Non ritiene, adottando tale relazione, di essere trascinata in un'operazione di puro maneggio politico che la porterebbe ad assumere posizioni di parte, posizioni che essa non è tenuta a prendere né di fatto né di diritto?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou
in nome della Commissione**

(8 gennaio 1991)

La Commissione ha già esposto la sua posizione in merito alla relazione della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia in occasione del dibattito al Parlamento europeo del 9-10 ottobre 1990 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 394 (1° ottobre 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2728/90

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 90/118)

Oggetto: Controllo comunitario sulla produzione di oggetti fabbricati con metalli preziosi

La vigilanza e il controllo sulla produzione, la commercializzazione e gli scambi di oggetti fabbricati con metalli preziosi sono disciplinati in modo alquanto diverso nei dodici Stati membri; accanto a paesi che si inseriscono nell'ambito dei controlli a priori mediante la verifica dei pesi e delle misure dei prodotti della gioielleria da parte sia di enti statali (Regno Unito, Francia, Portogallo, Irlanda e Spagna) che di enti privati (Olanda), esistono altri Stati membri, come l'Italia, la Germania, la Danimarca, il Belgio, la Grecia e il Lussemburgo, che praticano un sistema di semplice controllo a posteriori.

Risulta pertanto evidente l'esistenza nella Comunità di due posizioni chiaramente opposte e contraddittorie, cosa che deve essere presa in considerazione dalla politica da seguire in materia di controllo di qualità sui prodotti della gioielleria.

Nell'ambito della promozione della qualità dei prodotti comunitari e della tutela dei diritti dei consumatori, che ispirano lo sviluppo della legislazione comunitaria nel processo di completamento del mercato unico,

1. Quali misure prevede la Commissione di porre in essere per armonizzare a livello comunitario il controllo sulla produzione di oggetti fabbricati con metalli preziosi nell'ambito della CEE?
2. Non conviene essa che i sistemi di controllo a priori della qualità degli oggetti garantiscano in modo più soddisfacente i diritti dei consumatori attraverso tutte le fasi del processo di produzione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(17 gennaio 1991)

La Commissione è a conoscenza delle differenze esistenti tra i regolamenti degli Stati membri in materia di metalli preziosi, in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti dei consumatori.

La Commissione sta studiando la situazione per valutare l'opportunità di eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi creati dai regolamenti nazionali attualmente esistenti tramite il sistema, lungo e difficile, dell'armonizzazione comunitaria; essa si riserva pertanto di prendere posizione in seguito in merito alle questioni sollevate dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2746/90

dell'on. Pedro Canavaro (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 90/119)

Oggetto: Applicazione della direttiva relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti in Spagna e in Portogallo

Nella sua seconda relazione sull'attuazione della direttiva 77/486/CEE ⁽¹⁾ relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (COM(88) 787 def.), la Commissione non tiene conto della situazione in Spagna e in Portogallo, dato che questi due Stati hanno aderito alla Comunità dopo il 1984-1985, periodo di riferimento di detta relazione.

Ciò premesso, hanno la Spagna e il Portogallo provveduto a informare la Commissione sui provvedimenti adottati diretti a recepire la succitata direttiva nella normativa nazionale?

Ritiene la Commissione che detti provvedimenti costituiscono un adeguato recepimento della direttiva in parola?

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 6. 8. 1977, pag. 32.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu
in nome della Commissione**

(22 gennaio 1991)

La Spagna ed il Portogallo hanno informato la Commissione, nel corso del 1989, delle misure che hanno preso per trasporre la direttiva 77/486/CEE nel loro diritto nazionale.

La Commissione ha ritenuto opportuno lasciare a questi due Stati membri il tempo di prendere le misure d'applicazione, prima di chiedere loro di fornirle gli elementi per completare la sua relazione al Consiglio.

Tuttavia sono state prese nel frattempo le necessarie disposizioni per l'invio alle autorità competenti del questionario utilizzato per la preparazione della relazione COM(88) 787 def. Le risposte permetteranno alla Commissione di redigere il complemento della suddetta relazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2748/90

dell'on. Pedro Canavaro (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)

(91/C 90/120)

Oggetto: Dichiarazioni relative all'adozione della direttiva concernente la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti

A quanto pare in sede di adozione, da parte del Consiglio, della direttiva 77/486/CEE ⁽¹⁾, concernente la formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti, sarebbero state iscritte al processo verbale della sessione del Consiglio talune dichiarazioni in ordine a vari aspetti di detta direttiva. Ciò premesso, è vero quanto sopra?

Potrebbe il Consiglio inoltrare detti testi all'interrogante?

A suo giudizio sono dette dichiarazioni tuttora valide?

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 6. 8. 1977, pag. 32.

Risposta

(26 febbraio 1991)

Le dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio, che costituiscono uno degli elementi dei negoziati condotti in seno a quest'ultimo, non fanno parte dell'atto giuridico adottato dal Consiglio. Esse figurano nel suo processo verbale conformemente all'articolo 7 del suo regolamento interno ⁽¹⁾ e sono pertanto soggette al segreto professionale ai sensi dell'articolo 18 di detto regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 268/79, pag. 1. e n. L 291, pag. 27.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2749/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(10 dicembre 1990)
 (91/C 90/121)

Oggetto: Ripartizione degli aiuti all'Andalusia nell'ambito del quadro comunitario di sostegno

La Commissione, con un testo inviato dal sig. Millan il 18 ottobre scorso, ha risposto esaurientemente alla mia interrogazione scritta n. 1925/90 ⁽¹⁾. In questa risposta si fa riferimento alla concessione di stanziamenti di impegno per l'Andalusia ripartiti in due importi distinti: 213 milioni di Ecu per il sub-QCS regionale e 621 milioni di Ecu per il sub-QCS multiregionale. Si aggiunge che sono in fase di esame nuovi stanziamenti nonché tre programmi operativi su base territoriale. Nel ringraziare per la risposta ottenuta il sottoscritto chiede che gli sia comunicata la ripartizione dettagliata dei finanziamenti già erogati che, salvo errore, ammontano alla rispettabile cifra di 834 milioni di Ecu. Si chiede di elencare i beneficiari di tali fondi rapportandoli al maggior numero di dati disponibili onde valutare il contributo pratico al conseguimento delle finalità del quadro comunitario di sostegno per l'Andalusia. Questa valutazione non è infatti di esclusiva competenza della Commissione ma anche di coloro che, abitando nella regione, conoscono da vicino la realtà della comunità autonoma andalusa.

⁽¹⁾ GU n. C 63 del 11. 3. 1991, pag. 43.

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione

(21 febbraio 1991)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2784/90

dell'on. Raymonde Dury (S)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 dicembre 1990)
 (91/C 90/122)

Oggetto: Sostegno comunitario alla diversità culturale europea

La diversità culturale è una carta vincente per l'Europa. Specie le letterature regionali esprimono sentimenti universali radicandoli in un paese d'origine. Esse tuttavia, non di rado, incontrano difficoltà ad affermarsi o addirittura a sopravvivere.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione far sapere quali azioni essa conduce per assistere la creazione, l'edizione, e la divulgazione di dette letterature?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2794/90

dell'on. Filippos Pierros (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee

(13 dicembre 1990)
 (91/C 90/123)

Oggetto: Definizione e realizzazione di una politica comune nel settore del libro

Si è ormai consapevoli che una componente essenziale della politica comunitaria della cultura è una politica chiara e coerente nel settore del libro. Può la Commissione indicare quali misure concrete possono essere adottate in questo senso?

Risposta comune data dal sig. Dondelinger
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 2784/90 e 2794/90

(28 gennaio 1991)

Il libro figura fra le quattro priorità fissate nelle conclusioni del Consiglio e dei ministri responsabili degli affari culturali del 27 maggio 1988.

La Commissione ha adottato il 26 aprile 1989 una comunicazione «Il libro e la lettura: sfide culturali dell'Europa».

I ministri responsabili degli affari culturali in seno al Consiglio hanno adottato il 18 maggio 1989 una risoluzione che riguarda la promozione del libro e della lettura.

La Commissione ha iniziato ad attuare le azioni contemplate da questa risoluzione, e cioè:

- l'istituzione di un premio letterario europeo e di un premio per le migliori traduzioni di opere letterarie europee. Questi due premi sono stati assegnati per la prima volta il 26 novembre 1990, a Glasgow, nel quadro della manifestazione «Città europea della cultura»;
- la messa a punto di un progetto-pilota di aiuto finanziario alla traduzione di opere letterarie contemporanee, con una dotazione annuale di 200 000 Ecu, di cui beneficiranno per il 1990 circa 65 opere;
- azione a favore della formazione con assegnazione di borse per tirocini presso collegi di traduttori di opere letterarie: nel 1990 cinque collegi hanno beneficiato ciascuno di un importo annuo di 30 000 Ecu;
- uno studio sulle statistiche europee del libro è stato ordinato dalla Commissione e sarà prossimamente pubblicato dall'ISCE.

Inoltre, nel suo programma-quadro per azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994), la Commissione presenta un'azione che promuove la cooperazione fra biblioteche nel settore dell'informatica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 239/91

dell'on. Pierre Lataillade (RDE)
al Consiglio delle Comunità europee

(18 febbraio 1991)

(91/C 90/124)

Oggetto: Misure tecniche per la conservazione dei prodotti della pesca

La Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta (COM(90) 371 def.) recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 ⁽¹⁾ che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Tale proposta, al pari del regolamento sul quale si basa, non prevede la consultazione del Parlamento europeo in applicazione della procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83 ⁽²⁾.

Orbene, l'esperienza ha dimostrato, e questa proposta non sfugge alla regola, che delle misure tecniche possono avere conseguenze di rilevante importanza per il settore economico della pesca.

Inoltre il contenuto di queste misure può compromettere la posizione della Comunità nei suoi rapporti con gli Stati terzi, sia nel settore delle sue relazioni bilaterali che nel contesto di negoziati internazionali, di cui grande è l'importanza in materia di conservazione delle risorse alieutiche. Tali considerazioni di ordine generale, unite al fatto che nel caso particolare della proposta summenzionata si propone una dimensione minima delle maglie che:

- qualora venga adottata creerà ai pescatori gravi difficoltà,
- in ogni caso pregiudicherà la posizione della Comunità nei negoziati da condurre sia con la Norvegia e la Svezia che nel quadro della NAFO e della commissione per la pesca nel mar Baltico,

inducono la commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale a porre al Consiglio i seguenti quesiti:

1. Il Consiglio dispone di una valutazione dell'impatto socioeconomico delle misure presentate dalla Commissione nel quadro della sua proposta COM(90) 371? Ritiene che dovranno essere poste in atto misure d'aiuto sia per consentire ai pescatori di conformarsi alle disposizioni previste, qualora queste dovessero

essere adottate, che per ovviare alle conseguenze negative sul reddito di questi ultimi?

2. Il Consiglio è cosciente del fatto che l'assenza di consultazione del Parlamento per delle misure il cui impatto può essere rilevante su un intero settore economico, anzi sull'insieme dell'economia di talune regioni comunitarie ha, indipendentemente dalla fondatezza di tali misure, un'influenza estremamente negativa presso le popolazioni interessate che in ciò vedono una dimostrazione del carattere illusorio della rappresentanza democratica in seno alla Comunità e per questo motivo manifestano degli atteggiamenti di rifiuto nei confronti di quest'ultima?
3. Il Consiglio ritiene che, nel quadro della legislazione attuale, tale situazione potrebbe essere evitata da una consultazione del Parlamento nei settori di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, o per lo meno nei casi in cui le misure proposte possono avere importanti incidenze socioeconomiche?
4. Il Consiglio sarebbe disposto a prevedere una modifica del suddetto articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83 allo scopo di garantire una siffatta consultazione, necessaria per favorire la legittimità democratica, e di conseguenza l'accettazione della regolamentazione comunitaria, accettazione senza la quale maggiori sono i rischi di frode o di reazioni violente?

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 17.

Risposta

(26 febbraio 1991)

1. Il Consiglio attribuisce particolare importanza alle condizioni di esercizio dell'attività di pesca al fine di assicurare, tra l'altro, la conservazione delle risorse biologiche marine. Tali misure di conservazione vengono adottate soprattutto allo scopo di contribuire a termine ad una maggiore stabilità delle attività di pesca, preservando in tal modo le esigenze specifiche dei pescatori, di talune regioni geografiche e di determinati settori economici.

2. Dinanzi alla preoccupante situazione di talune popolazioni abissali che necessitano di adeguate misure di conservazione, in particolare nel Mare del Nord, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto, nella sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1989, in merito alla necessità di attuare talune modifiche alle disposizioni relative alle misure tecniche di conservazione.

3. Il Consiglio sta attentamente esaminando la proposta della Commissione recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca.

Il Consiglio non dispone di un'esatta valutazione dell'impatto socioeconomico delle misure proposte.

4. Il Consiglio ha adottato, nella sessione del 19/20 dicembre 1990, un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, comprese determinate misure di sostegno ai pescatori che esercitano la pesca su piccola scala.

5. Il Consiglio esamina inoltre la proposta della Commissione recante decima modifica del regolamento (CEE)

n. 3094/86 in ottemperanza alle norme e ai principi stabiliti dal trattato e, segnatamente, all'equilibrio istituzionale ivi previsto.

6. Il Consiglio rammenta che il regolamento (CEE) n. 170/83 è stato adottato previo parere del Parlamento europeo. Il Consiglio è disposto ad esaminare attentamente ogni eventuale proposta di modifica dell'articolo 11 di tale regolamento presentatagli dalla Commissione.
